



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

coltello senza poi provvedere alla sua analisi tempestiva, ha prodotto il risultato della perdita di alcuni dati processuali che sarebbero stati di sicuro rilievo.

In particolare, si fa riferimento alla possibilità di determinare la natura della traccia, circostanza questa che non è stato possibile determinare a seguito della perdita di potenzialità subita dal campione estratto e diluito dai periti Conti-Vecchiotti, ma non analizzato. Sullo specifico punto il Maggiore Andrea Berti, esaminato dall'Avvocato Della Vedova, difensore di Amanda Marie Knox, così chiariva: *"(omissis) Allora, credo che sia indicato molto chiaramente nella nostra perizia che, essendo l'oggetto della nostra analisi un prodotto intermedio di lavorazione, quindi è stato già precedentemente lavorato; noi non siamo partiti dalla traccia, quindi dal prelievo effettuato con il cotton-floc, ma siamo partiti da un estratto di Dna, che è un intermedio della lavorazione. Questa procedura di estrazione del Dna – come abbiamo spiegato – gioco forza allontana alcune componenti eventualmente presenti sulla traccia, che sono utilizzate per la diagnosi di sangue, di saliva o di quant'altro. Quindi l'aver estratto il campione di per sé ha precluso questa possibilità. Abbiamo evidenziato che esistono anche altri metodi molecolari in sviluppo, ma anche in questo caso l'estrazione sarebbe dovuta avvenire con un protocollo diverso da quello che è stato effettuato. Quindi, nel momento in cui abbiamo avuto disponibilità dell'estratto del Dna, su quell'estratto non potevamo fare una diagnosi sulla natura del fluido biologico da cui proviene la "traccia I"."* (pagina 42 delle trascrizioni nel verbale di udienza del 6 novembre 2013 avanti la Corte d'Assise d'appello di Firenze).

Infine la perizia effettuata dai R.I.S. di Roma dell'Arma dei Carabinieri ci consegna un altro dato processuale di sicuro rilievo; la valorizzazione, in sede di analisi, del metodo statistico, circostanza questa evidenziata in maniera puntuale dal Prof. Giuseppe Novelli, fino dal settembre 2011, sia nella sua relazione scritta, sia nella deposizione in aula avanti alla Corte d'Assise d'appello di Perugia. Da quanto riferito in dibattimento dal Maggiore Andrea Berti emerge come, proprio nelle ipotesi di campioni Low Copy Number, risulti fondamentale analizzare il dato proveniente dalle analisi di laboratorio anche attraverso una metodologia di analisi statistica; ed inoltre che il metodo statistico applicato dal Professor Giuseppe Novelli, e da quest'ultimo indicato nella relazione peritale, risulta essere un metodo statistico perfettamente idoneo allo scopo [ *" ( omissis ) AVV. BONGIORNO – Ho capito. Voi avete applicato, per quanto concerne il calcolo statistico, il metodo Likelihood Ratio. Il metodo*



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

*Random Man Not Excluded è un metodo che sarebbe... che è applicabile, che voi considerate utile o no? Questo metodo che metodo è?*

*PERITO BERTI – Sì, diciamo che sarebbe stato possibile applicare anche questa metodologia. Diciamo che si sarebbero potute applicare anche altre metodologie; chiaramente noi abbiamo prediletto la metodologia più informativa e quella maggiormente raccomandata dalle linee guida internazionali, in particolare codificate in due pubblicazioni, una del 2006 e una del 2012. Comunque il metodo di riferimento per l'analisi biostatistica dei dati di solito dovrebbe essere quello dell'analisi... della valutazione del rapporto di verosimiglianza, cioè l'indice di LR. "(pagina 32 delle trascrizioni nel verbale di udienza del 6 novembre 2013 avanti la corte d'assise d'appello di Firenze).].*

Il gancetto di chiusura del reggiseno [ reperto nr 165 B) ]

Sul reperto indicato con il numero 165 B) nella relazione depositata in data 13 giugno 2008 venivano effettuate due campionature, una distinta dalla lettera A), ed effettuata sulla stoffa unita al gancetto metallico di chiusura; una distinta dalla lettera B), ed effettuata sui due gancetti di chiusura. La Dott.ssa Patrizia Stefanoni così si esprimeva: "(omissis) *l'analisi della traccia A) ha consentito di determinare il profilo genetico della vittima Kercher Meredith Susanna Cara, già mostrato in tabella 12-i. L'analisi della traccia B) ha consentito l'extrapolazione di un profilo genetico derivante dalla mistura di sostanze biologiche appartenenti ad almeno due individui dei quali almeno uno di sesso maschile. Il confronto effettuato fra il genotipo derivante dalla traccia di B del reperto 165 con quelli appartenenti a Sollecito Raffaele e Kercher Meredith Susanna ha fornito risultati di compatibilità, cioè il profilo genetico mostrato in tabella 165-I è compatibile con l'ipotesi di mistura di sostanze biologiche (presumibilmente cellule di sfaldamento) appartenenti a Sollecito Raffaele e Kercher Meredith Susanna Cara. L'analisi del cromosoma Y ha consentito di determinare l'Aplotipo Y mostrato in tabella 165-due, relativo al DNA estratto dalla traccia B. Anche tale risultato conferma la presenza di DNA appartenente a Sollecito Raffaele nella traccia analizzata, poiché l'aplotipo Y ottenuto è uguale a quello appartenente a Sollecito Raffaele (riscontro effettuato con l'aplotipo Y già ricordato in tabella 30-due di pagina 63 extrapolato dall'analisi genetica del tampone salivare prelevato lo stesso).*

La Dott.ssa Stefanoni, esaminata alla udienza del 22 maggio 2009 avanti alla Corte di Assise di appello di Perugia, sollecitata dalle domande dell'Avvocata Bongiorno, difensore



**Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione**

di Raffaele Sollecito, chiariva le ragioni della attribuzione della traccia al profilo misto Sollecito- Kercher: “ ( omissis)

*DOMANDA - Va bene. Senta la quantità di campione analizzato, che noi non sappiamo qual è, perché non lo sappiamo...*

*RISPOSTA - Ma sicuramente è al di sopra di un nanogrammo, è sicuro perché questa... allora la bontà di questo elettroferogramma è data dal fatto che i picchi, sia i principali che i secondari, sono comunque di una certa altezza, sono di una buona altezza, questo risultato si ottiene con una quantità di DNA che è almeno un nanogrammo o pressappoco, che è quella consigliata dalla ditta produttrice.*

*DOMANDA - Ma lei ha ripetuto l'amplificazione?*

*RISPOSTA - No, l'amplificazione no.*

*DOMANDA - Come mai?*

*RISPOSTA - Perché non l'ho ritenuto utile ripetere.*

*DOMANDA - A cosa serve l'amplificazione?*

*RISPOSTA - Serve ad evidenziare le zone geniche di interesse.*

*DOMANDA - Capita che la ripetizione di un'amplificazione fa avere dei risultati diversi allo stesso, delle letture diverse di alcuni picchi?*

*RISPOSTA - No, se il DNA è quantitativamente valido, come in questo caso, no, il risultato mi si deve ripresentare uguale*

*DOMANDA - A noi però manca la quantità di DNA.*

*RISPOSTA - Per carità, cioè...*

*DOMANDA - Questi sono gli elettroferogrammi, gli elettroferogrammi, abbiamo detto che il metodo per interpretare questi alleli e statter, poi daremo la nostra lettura, oltre ad interpretare questo tipo di elettroferogrammi si deve interpretare il cromosoma Y, che è quel tipo di meccanismo che consente l'identificazione per tipo familiare, quindi la famiglia Buongiorno, la sua famiglia, etc., il padre trasmette al figlio, solo per gli uomini vale, per le donne no.*



RISPOSTA - Sì.

DOMANDA - Ho detto male ma in maniera corretta?

RISPOSTA - No, no, è corretto.

DOMANDA - Questo secondo parametro con il quale si fa questo tipo di valutazione, cioè il cromosoma Y, può essere utilizzato solo per escludere e non per affermare?

RISPOSTA - Scusi che significa? Per escludere certamente, per affermare con le cautele del caso. Mi spiego. Se io trovo un aplotipo, quindi un profilo genetico Y, e vado a... magari, appunto, non essendo unico come profilo genetico, quindi non è identificativo ma è condiviso da altre persone, diciamo buona norma è poterlo confrontare con una banca dati di riferimento, la banca dati di riferimento è una collezione di svariati tipi diversi di profili genetici dell'Y, questo perché a differenza del DNA nucleare io non ho le frequenze alleliche, cioè io non so quanto raro è quel profilo a partire dai picchi degli alleli, devo guardare tutto il genotipo che è contenuto in una banca dati in modo che confrontando io trovo: è presente due volte, è presente zero volte, è presente cento volte e mi faccio un'idea della bontà del mio risultato, dell'affidabilità con cui io posso attribuire quel determinato genotipo a quella determinata persona. È ovvio, è insito nella natura del cromosoma Y che è condiviso dalla linea paterna, quindi non c'è dubbio che non è unico di quella persona, però se io quel profilo genetico, appunto, lo immetto in una banca dati che è praticamente online, quindi la si può consultare senza problemi, è una banca dati di un professore che si chiama Ruz Lower, questa banca dati può essere utilizzata per avere un'idea della presenza nella popolazione inclusa, quindi nei vari soggetti che sono stati inclusi in quella banca dati, che frequenza ha, quindi se è presente una volta, cento volte, dieci volte lo stesso genotipo, perché ovviamente il cromosoma Y in sé racchiude l'informazione che ci viene dietro da generazioni, quindi magari 100 anni fa una parte di una certa famiglia è immigrata in un altro punto del mondo e quindi ha radicato in quel punto il suo cromosoma Y, che quindi è presente in altre zone del mondo, praticamente, quindi in altre popolazioni, in altri individui, quindi poter avere una stima, una valutazione di quanti individui hanno nella banca dati quello stesso profilo genetico ovviamente mi conforta, mi aiuta a capire quanto raro è questo profilo genetico. Questo è stato fatto nel caso di tutti e due i profili genetici Y, sia di Sollecito Raffaele e sia di Guede, è stato fatto da me in due volte diverse, quindi diciamo più o meno verso settembre e recentemente verso maggio, e la frequenza che io ho trovato in questa banca dati, magari



*dopo faccio vedere le slide perché ce l'ho appunto come immagine, la frequenza che io ho avuto è zero, cioè zero frequenza, cioè non è presente alcun profilo genetico lungo, cioè esteso per 17 loci, cioè della stessa ampiezza di quello che io ho amplificato, perché precedentemente, fino a qualche anno fa esisteva un kit che analizzava soltanto 11 di questi loci, quindi era diciamo più ridotto, poi la tecnologia, appunto la ricerca di un'altra ditta ha fatto sì che invece di 11 loci se ne possono analizzare 17, come in questo caso, quindi tra tutti gli aplotipi possibili che sono inclusi in questa banca dati 15 mila e 900... e non ricordo quanto, quasi 16 mila sono estesi con 17 loci, quindi sono della stessa lunghezza, dello stesso tipo, sono stati analizzati proprio con lo stesso kit di quello utilizzato da noi, quindi sono dati confrontabili, questo confronto ha trovato su 15 mila e 900... e non ricordo precisamente il numero, zero aplotipi, quindi non è presente in questa banca dati nessun altro profilo genetico uguale a quello di Sollecito Raffaele ed anche a quello di Guede, appunto è stato analizzato separatamente anche... Dopo magari posso mostrare proprio la schermata che ho stampato di questa ricerca, quindi non sono i numeri che io riporto ma è proprio la schermata del computer che io ho stampato con il profilo genetico inserito e con i risultati avuti, calcolati dalla banca dati.*

*DOMANDA - La banca dati è una banca ufficiale, è una banca dati...*

*RISPOSTA - Sì, è una banca ufficiale di riferimento praticamente per tutti i genetisti forensi mondiali perché, ovviamente...*

*DOMANDA - Qual è questa banca dati?*

*RISPOSTA - Quella del professor Ruz Lower, è una banca dati tedesca, è proprio di riferimento, guardi."*

Queste, in buona sostanza, le conclusioni cui perveniva la polizia scientifica all'esito degli esami di laboratorio condotti sul reperto 165 B). Secondo l'opinione della Dott.ssa Patrizia Stefanoni quindi le analisi sul DNA ricavato dalla traccia B) attribuivano quest'ultima a due contributori; ad un misto di Raffaele Sollecito e Meredith Kercher. Il dato veniva quindi avvalorato dalla riferibilità certa del cromosoma Y a Raffaele Sollecito.

Anche in ordine a tali risultanze i periti d'ufficio Conti-Vecchiotti concludevano, nella relazione depositata e successivamente nell'esame in aula, per la inaffidabilità del dato processuale e segnatamente: "*relativamente al reperto 165 B (gancetto di reggiseno) riteniamo che gli accertamenti tecnici effettuati non siano attendibili per i seguenti motivi:*



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

1. *non sussistono elementi scientificamente probanti la presenza di presunte cellule di sfaldamento sul reperto;*
2. *vi è stata un'erronea interpretazione del tracciato elettroforetico degli STRs autosomici;*
3. *vi è stata un'erronea interpretazione del tracciato elettroforetico relativo al cromosoma "Y";*
4. *non sono state eseguite le procedure internazionali sopralluogo i protocolli internazionali di raccolta e campionamento del reperto;*
5. *non si può escludere che i risultati ottenuti possano derivare da fenomeni di contaminazione ambientale e/o di contaminazione verificatasi in una qualunque frase della refertazione e/o manipolazione di detto reperto."*

Per quanto attiene ai punti 4) e 5) sopraindicati già si è ampiamente detto, trattandosi di medesime contestazioni effettuate anche in relazione al reperto 36), e pertanto si ritiene opportuno rimandare alle considerazioni ivi svolte. E così anche in relazione al reperto 165 B), può affermarsi che i *controlli positivi e negativi* hanno escluso la presenza di *contaminazione*, tanto che l'affermazione effettuata dai periti Conti-Vecchiotti nella relazione tecnica depositata secondo la quale *"il DNA ottenuto, pur sufficiente quantitativamente per permettere le analisi, non soddisfa i requisiti minimi qualitativi, per via dell'evidenza di contaminazione ambientale"* (pagina 136 della relazione tecnica a firma Conti-Vocchiotti) non pare essere supportata da alcuna valenza oggettiva; soprattutto non spiegano i periti da dove abbiano tratto la conclamata *"evidenza"* della contaminazione.

Passando invece all'esame dei restanti tre punti di sostanziale contestazione, così come si ricavano dalle conclusioni redatte dai periti Conti-Vecchiotti, è opportuno prendere le mosse dal punto numero 1), per affermare che la considerazione risulta essere sostanzialmente esatta. Ed infatti la Dott.ssa Patrizia Stefanoni aveva chiarito che, in relazione alla traccia rilevata sul gancetto del reggiseno in interesse, si era deciso di non effettuare l'analisi di genere per dedicarsi esclusivamente al tentativo di estrapolare il profilo genetico. Non vi è dubbio pertanto che noi oggi non siamo a conoscenza della natura del materiale che è stato rinvenuto sul gancetto di chiusura del reggiseno, se non che si tratta di materiale contenente DNA analizzabile. Avuto riguardo peraltro alla assenza di evidenza ematica, ed alla posizione



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

ove il DNA è stato reperito ( gancetto di apertura\chiusura del reggiseno ) la circostanza che possa trattarsi di cellule epiteliali è molto più che una probabilità.

Al punto 2) delle conclusioni la Prof.ssa Carla Vecchiotti contestava la interpretazione “del tracciato elettroforetico degli STRs autosomici”, così come effettuata dalla Dott.ssa Patrizia Stefanoni. Scendendo in dettaglio, nella parte della motivazione della relazione tecnica depositata, il perito chiariva che dal tracciato elettroforetico degli STRs autosomici si poteva affermare che, in relazione ai marcatori D8S 1179, D 21S 11, D19S 433 e D5S 818, vi era stata un'erronea interpretazione dei picchi presenti nel tracciato elettroforetico, in quanto erano stati considerati come *Stutter* dei picchi la cui altezza era superiore ai 50 RFU, ovvero erano superiori di oltre il 15% dell'allele maggiore, e quindi dovevano essere considerati dei veri e propri *alleli*. Da ciò la Prof.ssa Vecchiotti derivava la conclusione che nel DNA estratto dal reperto 165 B) erano presenti più contributori minori, che non erano stati evidenziati dalla Dott.ssa Patrizia Stefanoni.

Orbene, la Corte non ha ragione di dubitare dei rilievi mossi dalla Prof.ssa Carla Vecchiotti alla relazione tecnica della polizia scientifica, nel senso che la interpretazione fornita dai periti d'ufficio Conti-Vecchiotti, secondo la quale sulla traccia estratta dal gancetto del reggiseno è rintracciabile la presenza di altri contributori, è attendibile, ma non appare in grado di essere processualmente significativa, e cioè in grado di inficiare i risultati cui era pervenuta la polizia scientifica circa la presenza del DNA di Raffaele Sollecito sul gancetto di chiusura del reggiseno indossato da Meredith Kercher la sera in cui la ragazza venne uccisa. La Dott.ssa Patrizia Stefanoni infatti non risulta aver mai affermato che nella traccia 165 B) vi fosse la presenza soltanto di due contributori, ma semmai che “L'analisi della traccia B ha consentito l'estrapolazione di un profilo genetico derivante dalla mistura di sostanze biologiche appartenenti ad almeno due individui dei quali almeno uno di sesso maschile.”

Alla pagina 141 della relazione tecnica depositata in causa dai periti Conti-Vecchiotti si legge come la Prof.ssa Carla Vecchiotti concordi con l'affermazione fatta dalla Dott.ssa Patrizia Stefanoni e sopra richiamata, ma si afferma al contempo che non sono condivisibili le conclusioni della genetista della polizia scientifica, ove ella afferma che “ *il profilo genetico è compatibile con l'ipotesi di mistura di sostanze biologiche (presumibilmente cellule di sfaldamento) appartenenti*” solo “ a Sollecito Raffaele e Kercher Meredith Susanna Cara.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

E' sufficiente leggere le conclusioni cui perviene la Dott.ssa Patrizia Stefanoni nella sua relazione tecnica, alla pagina 208, precedentemente riportate per esteso, per verificare che la parola "solo" risulta essere un termine arbitrariamente aggiunto dei periti d'ufficio, poiché nella relazione depositata dalla Dott.ssa Patrizia Stefanoni non ve n'è traccia. Non trova quindi conferma nella oggettività documentale quanto riportato a pagina 142 nella relazione Conti-Vecchiotti.

Il dato testuale dei due distinti elaborati tecnici, come sopra riportato, non rappresenta un dettaglio irrilevante, ma una doverosa precisazione, atteso che affermare in una perizia che " *il profilo genetico è compatibile con l'ipotesi di mistura di sostanze biologiche (presumibilmente cellule di sfaldamento) appartenenti* " solo " *a Sollecito Raffaele e Kercher Meredith Susanna Cara.* " non equivale affatto al concetto espresso dalla frase " *L'analisi della traccia B ha consentito l'estrapolazione di un profilo genetico derivante dalla mistura di sostanze biologiche appartenenti ad almeno due individui dei quali almeno uno di sesso maschile.* "

Ma la vera questione rilevante in giudizio non è rappresentata dalla presenza di più contributori nella traccia mista di DNA ricavata dal gancetto di chiusura del reggiseno indossato da Meredith Kercher la sera in cui fu assassinata, ma dalla presenza nel DNA di Raffaele Sollecito.

Ed infatti Meredith Kercher, per quel poco che è possibile ricavare dalle testimonianze in atti, era una ragazza normalissima, che aveva intrecciato da poco una relazione sentimentale con uno dei ragazzi che abitavano al piano seminterrato della villetta, che quindi è ragionevole ritenere avesse una vita sessuale normale. Ciò può far ritenere quindi plausibile che sul gancetto del reggiseno vi avesse potuto lasciare traccia anche il fidanzato della ragazza; così come è ragionevole ritenere che vi potesse essere stato depositato del DNA da parte di qualche amica della ragazza che avesse avuto modo di toccare il gancetto dell'indumento.

Ma tutto questo è del tutto irrilevante ai fini dello specifico significato della circostanza di aver rinvenuto il DNA di Raffaele Sollecito sul gancetto del reggiseno indossato da Meredith Kercher la sera dell'omicidio. Non vi è ragione alcuna perché il DNA di Raffaele Sollecito fosse presente su quel gancetto, non essendo risultato accreditato da emergenze di causa alcun rapporto intimo o anche confidenziale della vittima con Raffaele Sollecito; se non



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

quella di essere stato egli stesso presente la sera dell'omicidio e di aver scostato con le dita della mano il gancetto per poter effettuare il taglio netto dell'elastico di chiusura al momento in cui la vittima venne aggredita. In buona sostanza, per usare un'espressione poco tecnica ma forse più efficace, su quel gancetto forse c'era stato il passaggio di più mani, ma ciò che rileva in causa è la mano di Raffaele Sollecito, poiché il dato processuale colloca l'imputato sulla scena del delitto la sera in cui venne commesso l'omicidio, e ci indica una condotta attiva del medesimo nella aggressione di Meredith Kercher.

Anche a questo proposito è opportuno richiamare le osservazioni svolte nella propria consulenza depositata in causa dal Prof. Giuseppe Novelli, sicuramente professionista avveduto e le cui considerazioni di carattere tecnico scientifico hanno già trovato ampio riscontro negli accertamenti tecnici successivamente svolti.

A proposito della valutazione della rilevanza dei picchi nel tracciato elettroforetico, così si esprime: " ( omissis) *Il consulente ritiene inoltre che l'approccio tecnico più appropriato per interpretare il profilo genetico relativo alla traccia 165B e per evitare interpretazioni soggettive sia quello di "chiamare" e quindi considerare validi tutti gli alleli con RFU>50 indipendentemente dalla posizione degli stessi o dalla loro natura di stutter. Una volta determinato il profilo complesso, e dato che i contribuenti alla traccia possono essere anche più di 2, riteniamo che l'unico approccio statistico che possa essere adeguatamente utilizzato sia quello della RMNE (Random Man Not Excluded): uomo preso a caso non escludibile. Tale approccio statistico permette di stimare l'eventuale errore dovuto ad una compatibilità casuale, cioè quella di un soggetto preso a caso nella popolazione e che solo fortuitamente risulta essere pienamente compatibile con le caratteristiche genetiche degli individui riscontrati nelle tracce. Tanto più alto e vicino ad 1 risulterà il valore assoluto di questo calcolo, tanto più probabile sarà l'eventualità di una scelta casuale e quindi dell'errore nell'attribuzione individuale delle caratteristiche genetiche testate. In questo caso, come si evince dalla Tabella 5 il profilo di Raffaele Sollecito è compatibile in tutti i loci analizzati con la mistura di DNA ricavato dal reperto 165 B.*

*Anche in questo caso è stata calcolata la probabilità che un individuo preso a caso nella popolazione risulti ugualmente compatibile (probabilità di inclusione), tale*



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

probabilità è pari a  $3,05593 \times 10.06$ , ovvero circa uno su 327.000. Tale calcolo è considerato molto conservativo, poiché vengono prese in considerazione tutte le componenti alleliche rapportandole poi con la loro frequenza nella popolazione di riferimento. “ ( pag.15\17 della relazione tecnica depositata alla udienza del 6 settembre 2011 avanti alla Corte di Assise di Appello di Perugia ).

Stessa metodica di indagine veniva suggerita dal consulente del Pubblico Ministero anche in relazione alle modalità di interpretazione del profilo genetico dei marcatori localizzati sul cromosoma Y per la traccia 165 B). Si tratta quindi di considerare tutti gli alleli con RFU > 50. secondo la seguente tabella:

**Tabella 3. Profili del Cromosoma Y ricavati dalla traccia 165 B**

Mareator e	Reperto 165 B	Raffaele SOLLECITO
DVS456	13.15	13
DYS3891	12-13	12
DYS390	22-23-24	22
DYS3891 I	29	29
D'tS458	14-15-17	15
DVSI9	14	14
DVS385	13-14-16	13-14
DYS393	12-13-14	13
DYS39I	9-I0-I1	I0
DYS439	II	II
DVS635	21-22	21
DVS392	II	II
V GAT,t 114	11-12	II
DYS437	14-15	15
D't'S438	9-I0	I0
DVS448	19-20-21	20



**Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione**

Sulla base dei dati ricavabili dalla richiamata tabella, ed applicando un metodo di calcolo statistico già indicato, il Prof. Novelli stimava la possibilità di inclusione casuale di una persona presa a caso nella popolazione nel profilo misto autosomico ricavato, unitamente alla compatibilità casuale con il contribuente maggioritario del cromosoma Y, nell'ordine di una su 3 miliardi.

Non sfugge a questa Corte come in relazione al reperto 165 B), e segnatamente in relazione alle conclusioni di attribuzione della traccia al profilo genetico di Raffaele Sollecito da parte della Dott.ssa Patrizia Stefanoni – conclusioni fatte proprie con dovizia di argomentazioni da parte dei consulenti tecnici del Pubblico Ministero e delle parti civili Prof.ri Giuseppe Novelli e Francesca Torricelli – si siano accentrate le critiche mosse in special modo dal Prof. Adriano Tagliabracci, consulente tecnico nominato dalla difesa dell'imputato Raffaele Sollecito, fino dal procedimento di primo grado. Di tali critiche è opportuno farsi carico, siccome provenienti da un professionista di sicuro valore.

Il Prof. Tagliabracci, procedendo all'esame di alcuni *loci genici* presenti nell'analisi effettuata dalla Dott.ssa Stefanoni, è pervenuto ad interpretazioni diverse da quelle esposte da quest'ultima nel corso delle varie udienze e riportate nella relazione, nella parte delle conclusioni ( pagina 202 ).

In *primis*, il consulente sosteneva che l'interpretazione offerta dalla Dott.ssa Stefanoni, e ritenuta errata, era diretta conseguenza del metodo “ sospetto-centrico “ applicato dalla biologa della polizia scientifica. Tale metodo di analisi, censurato dai protocolli internazionali, consiste nel valutare il risultato delle analisi procedendo alla ricerca di identità nel campione analizzato partendo dal dato da confrontare, già conosciuto; in buona sostanza effettuando una operazione contraria a quella corretta, che è rappresentata dall'analisi del campione, e soltanto successivamente, ottenuto il risultato, dalla operazione di confronto con il profilo genetico del “ sospettato “.

In secondo luogo il Prof. Tagliabracci censurava il risultato cui era pervenuta la biologa della polizia scientifica in quanto, sul presupposto della presenza di più di due contributori nella traccia rilevata, trattandosi di traccia mista in cui il rapporto tra il contribuente maggiore (Meredith Kercher) e gli altri contributori era da considerarsi nell'ordine di grandezza di 1 a 10, il campione analizzato presentava le caratteristiche del



## Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

"low copy number", con la necessità, per poter ritenere affidabile il risultato, della ripetizione dell'esame, che non era avvenuta.

Infine, affrontando la questione dell'aplotipo Y che era stato rinvenuto nella traccia sul reperto 165 B), il prof. Tagliabracci, pur non avanzando censure sulla interpretazione del dato, sottolineava che tale tipo di analisi poteva escludere, ma non affermare la presenza di un dato soggetto maschile, e quindi era inutilizzabile per affermare la presenza di Raffaele Sollecito sul luogo dell'omicidio.

Per quanto attiene alla prima censura ritiene la Corte che la Dott.ssa Patrizia Stefanoni abbia dato adeguata risposta nelle sue dichiarazioni rese in udienza avanti alla Corte di Assise di primo grado ( udienza del 22 maggio 2009 ). In base alle dichiarazioni della genetista della polizia scientifica, la stessa effettuava l'analisi della traccia rinvenuta sul gancetto prescindendo totalmente dai campioni di riferimento ( i tamponi salivari degli imputati ) di cui già disponeva, e soltanto allorché la " *macchina* " le aveva fornito il risultato aveva proceduto alle comparazioni. E d'altra parte il risultato fornito dalla macchina doveva necessariamente essere interpretato per individuare il *genotipo*, interpretazione che pertanto fisiologicamente può dar luogo a letture diverse da parte dei consulenti tecnici ed i genetisti chiamati ad effettuarla.

Va in ultimo osservato come la censura mossa dal Prof. Tagliabracci si fonda su di un sospetto indimostrato ed indimostrabile, secondo il quale la biologa deputata alle analisi, avendo già a disposizione i campioni di riferimento, avrebbe operato con il metodo " sospetto-centrico ". In base a tale affermazione, anche a voler prescindere dall'osservazione che la Dott.ssa Patrizia Stefanoni è una funzionaria della Polizia di Stato, pubblico ufficiale portatore di doveri di ufficio oltre che di obblighi deontologici, e che si dovrebbe dimostrare comunque un interesse della medesima a " preconstituire " prove nel processo a carico di un imputato piuttosto che di un altro, si dovrebbe pervenire alla conclusione che in tutte le indagini in cui si acquisisce un preciso DNA " campione " da parte dell'imputato nessuna indagine genetica potrebbe poi essere utilmente effettuata. In buona sostanza, la genetica nel processo penale potrebbe essere di ausilio al Giudice soltanto qualora si proceda *ab initio* a carico di ignoti, ed in assenza di qualsivoglia campione di DNA già prelevato sul luogo del crimine; in tutti i casi in cui precedentemente alla identificazione dell'autore presunto del reato la polizia scientifica acquisisse un campione di DNA, qualunque risultato della analisi



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

condotta sul DNA identificato successivamente sarebbe colpita inesorabilmente dalla inaffidabilità, poiché il risultato sarebbe stato ottenuto sulla base del metodo sospetto-centrico; circostanza questa affermata come un assioma.

Procedendo all'esame del secondo profilo di contestazione è da rilevare come lo stesso prof. Tagliabracci nel corso dell'udienza avanti alla Corte di Assise di primo grado riduceva il rapporto tra il contribuente maggiore (Meredith Kercher) e gli altri contribuenti nell'ordine di grandezza di 1 a 8 in via approssimativa. Sulla base di tale riduzione risulta obiettivamente fragile anche la valutazione del campione prelevato sul gancetto del reggiseno come di un campione complesso, del tipo "low copy number". Va infine rilevato che le altezze dei picchi appaiono comunque idonee a fornire un risultato del tutto affidabile secondo i criteri di lettura più volte richiamati, dovendosi rilevare che il picco più basso risulta essere comunque superiore a 50 RFU ( le altezze dei picchi, qualora superiori a 50 RFU, evidenziano un quantitativo di DNA sicuramente idoneo alla effettuazione delle analisi ).

Venendo infine all'interpretazione per la quale la traccia 165 B) debba ricondursi al *genotipo* di Raffaele Sollecito, il prof. Tagliabracci, sulla base dell'esame di alcuni *loci genici* [il D2IS11 (pagg. 55 e 65 della trascrizione del verbale di udienza); il D55818 (pag. 59 ); il D7S820 (pag. 67); il CSF1PO (pag. 68); il D16 (pag. 70) ] contestava l'assunto. Prendendo in esame il D55818 tuttavia osservava che: " (omissis ) *ora io non posso dire che qui non ci sia anche Sollecito, ma c'è anche un terzo soggetto che ha un genotipo diverso*" (pag. 71 delle trascrizioni del verbale di udienza).

Peraltro la riconducibilità della traccia biologica a Raffaele Sollecito non deriva solo dalla corrispondenza con i *loci genici*: tutti e 15 più quello del sesso secondo la Dott.ssa Stefanoni ed i consulenti di parte civile e del Pubblico Ministero, e pari comunque ad un numero considerevole anche a giudizio del prof. Adriano Tagliabracci. La attribuibilità della traccia a Raffaele Sollecito consegue anche dall'esame dell'*aplotipo Y* rispetto al quale, non risultano calzanti obiezioni in punto di interpretazione, atteso che l'*aplotipo* ricavato dalla traccia presente nei gancetti è il risultato della selezione effettuata dalla macchina, la quale ha attribuito quei numeri e in quella sequenza; senza quindi alcun intervento discrezionale dell'operatore. E va inoltre evidenziato che, per l'esame e l'individuazione di tale *aplotipo*, è stata utilizzata l'identità di 17 loci, cioè il massimo



dell'estensione possibile di analisi, metodologia di gran lunga più performante rispetto all'analisi solo su 11 *loci*, come avveniva in anni passati.

Infine va osservato che, con riguardo all'*aplotipo Y* rinvenuto sul gancetto, non sono state avanzate censure (se non quelle di repertazione e di contaminazione già precedentemente esaminate) ed anche il Prof. Tagliabracci dichiarava che trattasi di un *aplotipo* diverso da quello di Rudi Hermann Guede e compatibile col patrimonio genetico di Raffaele Sollecito. Il problema posto all'attenzione attiene, invece, alla frequenza di tale *aplotipo*, che il Prof. Tagliabracci riconosceva solamente con riferimento a 11 *loci*; frequenza che sarebbe pari a 3,36 per mille soggetti. Quest'ultimo dato deve peraltro essere rapportato al numero dei *loci* effettivamente rinvenuti, nella misura di 17 e non di 8 come valutato dal consulente della difesa Sollecito, con la conseguenza dell'aumento del divario della percentuale descritta dal consulente.

In conclusione, analogamente a quanto già sostenuto dal Giudice di prime cure, anche questa Corte valuta al di fuori di ogni ragionevolezza la prospettazione che un'altra persona, diversa da Raffaele Sollecito, ma con lo stesso suo *aplotipo*, individuato e coincidente nella massima estensione di 17 *loci*, abbia potuto lasciare sul reperto 165 B), la traccia biologica ivi rinvenuta. Occorrerebbe ritenere che all'interno della villetta di Via della Pergola nr 7 si sia introdotta una persona diversa da Raffaele Sollecito, ma inserito nella sua stessa linea maschile e quindi in possesso dello stesso cromosoma Y. Inoltre la ipotetica persona avrebbe dovuto avere, in aggiunta, i *loci genici* non oggetto di contestazione, coincidenti con quelli che costituiscono lo specifico, individualizzante patrimonio di Raffaele Sollecito.

Dalle considerazioni sopra effettuate deriva che la coincidenza tra l' *aplotipo Y* di Raffaele Sollecito e l'*aplotipo Y* rinvenuto sulla traccia estratta dal reperto 165 B) conduce a ritenere che la traccia biologica rinvenuta sul gancetto del reggiseno che Meredith Kercher indossava la sera in cui venne assassinata, fu lasciata da Raffaele Sollecito. Detta conclusione viene resa ancor più evidente, e trova forza convincente, nella coincidenza fra il profilo genetico di Raffaele Sollecito e quello fornito dalla traccia, coincidenza che, per un cospicuo numero di *loci* non risulta contestata neppure dai consulenti di parte degli imputati.



## Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Può pertanto affermarsi che l'indagine genetica condotta dalla polizia scientifica sul gancetto di chiusura del reggiseno indossato da Meredith Kercher la sera in cui venne uccisa ha consentito di acquisire un dato processuale di indiscutibile rilievo. Sia per il quantitativo di DNA analizzato, sia per l'aver condotto l'esame su 17 *loci* con risultati univoci; sia infine per la circostanza che le risultanze delle analisi venivano confermate ed integrate con la attribuzione all'imputato dell'*aplotipo* Y, può dirsi accertato giudizialmente che il DNA di Raffaele Sollecito era presente sul reperto; reperto che quindi fu manipolato dall'imputato la sera dell'omicidio.

### 7- Le impronte di calzatura e le orme plantari.

Le impronte di calzature e le orme di piede nudo lasciate per deposizione di sostanza ematica all'interno dell'abitazione di via della Pergola numero 7 costituiscono un ulteriore elemento di valutazione estremamente significativo nell'ambito del presente processo.

Gli specifici rilievi di polizia scientifica sono stati ampiamente dibattuti nel corso dell'istruttoria del giudizio di primo grado, mentre non sono stati oggetto di approfondimento né nel giudizio di appello svoltosi davanti alla Corte d'Assise d'appello di Perugia, né nel presente giudizio di rinvio; ciò perché il materiale raccolto in sede di polizia giudiziaria, valutato con due distinte consulenze tecniche disposte dal Pubblico Ministero e con le relazioni tecniche dei consulenti delle parti, che hanno ampiamente dissertato nel primo grado del giudizio su tale materiale, costituiscono, a giudizio di questa Corte, un compendio sufficiente per operare una valutazione di rilevanza ai fini dell'accertamento delle responsabilità penali nel presente processo.

Occorre preliminarmente precisare che una parte dei rilievi effettuati è costituita da impronte visibili ad occhio nudo e repertate, quantomeno in forma fotografica, fino dal primo sopralluogo del 2 novembre 2007. Inoltre a tale materiale deve aggiungersi quello repertato fotograficamente in data 18 dicembre 2007, allorquando venne asperso all'interno della villetta il *luminol*, evidenziando quindi quelle tracce di origine ematica (vedi a tal proposito quanto da questa Corte affermato nel paragrafo relativo alle indagini genetiche a proposito della evidenza ottenuta attraverso il *luminol*).



## Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Il complesso di queste tracce è stato esaminato dalla polizia scientifica - e segnatamente dal reparto di polizia scientifica che specificamente si occupa della identificazione personale attraverso la valutazione delle orme plantari - in due momenti diversi, e potremmo dire con specificazione progressiva delle indagini.

Il Pubblico Ministero disponeva, nel gennaio 2008, una prima indagine tecnica affidandola al Dr. Lorenzo Rinaldi (ingegnere, direttore tecnico principale della Polizia di Stato, direttore di tre delle sezioni in cui si articola la Divisione Identità dell'E.R.T.) ed all'Isp. Capo della Polizia di Stato Pietro Boemia dell'E.R.T. di Roma, con l'incarico di procedere al confronto tra le impronte di scarpa rinvenute e fotografate nel corso del sopralluogo della Polizia Scientifica presso la villetta di Via della Pergola 7 tra il 2 e 5 novembre 2007, ed una serie di calzature presenti all'interno delle camere da letto rispettivamente di Amanda Marie Knox e di Meredith Kercher, o comunque sequestrate presso le abitazioni di Raffaele Sollecito e di Rudi Hermann Guede.

Va subito precisato che oggetto di questa prima indagine tecnica affidata ai due funzionari di polizia scientifica era anche una rivalutazione dei risultati di una precedente indagine tecnica già effettuata dalla polizia scientifica nel novembre 2007 sul reperto contraddistinto dalla sigla 5 A), e costituito da un'orma di scarpa, impressa per deposizione di sostanza ematica, e rinvenuta nella stanza della studentessa inglese, vicino al cadavere, rivolta nella direzione dell'uscita dalla stanza, e che una prima consulenza tecnica aveva attribuito all'imputato Raffaele Sollecito.

I due funzionari procedevano quindi agli accertamenti richiesti e depositavano una relazione tecnica nell'aprile 2008; relazione tecnica che poi veniva discussa in pubblica udienza e nel contraddittorio processuale delle parti davanti alla Corte d'Assise di Perugia il 9 maggio 2009.

È opportuno precisare che, al fine di procedere all'indagine tecnica, i consulenti avevano avuto la disponibilità di numerose calzature, quasi tutte sequestrate all'interno delle abitazioni degli imputati e di Rudi Hermann Guede, ad eccezione di un paio di scarpe che erano state acquistate nuove dalla polizia giudiziaria per effettuare le analisi di laboratorio, in conseguenza del rinvenimento, all'interno dell'appartamento di Rudi Hermann Guede, della scatola contenitore, che riportava il modello, la marca, e la numerazione delle calzature, senza



## Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

peraltro rinvenire il paio di scarpe, che evidentemente erano state “fatte sparire” dall'allora imputato, oggi condannato in via definitiva.

Gli accertamenti erano stati poi condotti sul materiale fotografico repertato dalla polizia scientifica.

Per quanto attiene ai campioni delle scarpe utilizzati per i confronti si trattava di una scarpa Nike modello "Air Force 1" misura 9 (corrispondente al n. 42,5) sequestrata a Raffaele Sollecito, di una scarpa Skechers misura 7 (numero corrispondente al 37) di proprietà di Amanda Marie Knox, di una scarpa Adidas modello "Universal" misura 10 (numero 44) prelevata dall'abitazione di Rudi Hermann Guede durante la perquisizione ed il sopralluogo avvenuti in data 16 novembre 2007, ed infine di una scarpa Timberland, mod. "RLLTP Camo Wheat" numero 11 sequestrata presso l'abitazione del Rudi Hermann Guede in data 21 novembre 2007.

Infine la polizia giudiziaria, come detto precedentemente, aveva proceduto all'acquisto di un modello di scarpa "NIKE OUTBREAK 2" misura 11 (numero 45) di cui era stata appunto rinvenuta la scatola all'interno dell'abitazione del Guede.

Mediante l'utilizzazione di tali campioni si era proceduto quindi, in questa prima fase delle indagini e nel corso di questo primo incarico peritale, all'esame delle impronte rilevate dalla polizia scientifica nel sopralluogo all'interno della villetta di via della Pergola numero 7, sopralluogo eseguito fra il 2 ed il 5 novembre 2007, e contrassegnate con le lettere F, C, J, Y, I, H, e con i numeri 2, 3, 5/A, 5/B, 5/C.

In modo particolare l'attenzione era stata rivolta anche a delle impronte rilasciate per deposizione di sostanza ematica sulla federa del cuscino posizionato dagli aggressori sotto il corpo ormai senza vita di Meredith Kercher, impronte classificate dalla polizia scientifica con le foto numero 104 e 105 della relazione della Sezione Evidenziazione Impronte Latenti dell'E.R.T.; ed ancora l'attenzione era stata rivolta nei confronti di alcune tracce che potevano essere assimilate ad impronte per deposizione di sostanza ematica rinvenute su una cartolina repertata all'interno della stanza di Filomena Romanelli, nonché su alcune presumibili impronte impresse su materiale cartaceo e rinvenute all'interno della camera di Meredith Kercher; infine si era proceduto all'esame anche di alcune impronte rinvenute presso l'abitazione di Rudi Hermann Guede in Via del Canerino 26, e segnatamente nella stanza da bagno dell'appartamento.



## Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Risulta opportuno chiarire fino da subito, dando conto dei risultati dell'indagine condotta dal Dr Rinaldi e dall'ispettore-capo Boemia, che questi ultimi non confermavano l'attribuzione dell'impronta contraddistinta dal reperto 5 A) all'imputato Raffaele Sollecito, così come era stato precedentemente ritenuto sulla base degli accertamenti di polizia scientifica, finanche nel pronunciamento cautelare emesso dalla Corte di legittimità in data 1° aprile 2008, concludendo invece per la compatibilità della impronta 5 A) con il modello di scarpa "NIKE OUTBREAK 2" mis. 11 che era stato certamente in uso a Rudi Hermann Guede, atteso che nell'appartamento dell'ivoriano era stata reperita la scatola corrispondente ad un tale esemplare di calzature. E non soltanto per quest'ultimo rilievo.

Ed infatti in base agli accertamenti nel frattempo eseguiti presso l'abitazione di Rudi Hermann Guede, il confronto tra le due impronte repertate in bagno e il modello di scarpa in argomento aveva condotto Rinaldi e Boemia al riscontro che le scarpe NIKE OUTBREAK 2" misura 11 erano state effettivamente utilizzate in quella casa dall'allora imputato Rudi Hermann Guede.

Alla medesima conclusione - ovverosia di non attribuzione dell'impronta contraddistinta con il numero 5 A) a Raffaele Sollecito - era già pervenuto, per il vero, il Prof. Francesco Vinci, docente associato di Medicina Legale alla Università degli Studi di Bari, e direttore del Centro Universitario di Balistica Forense della medesima università, il quale, il 15 gennaio 2008, redigeva la prima di alcune relazioni tecniche, avente ad oggetto l'impronta di suola di scarpa "5 A" rinvenuta per deposizione di sostanza ematica vicino al corpo di Meredith Kercher.

Il consulente della difesa di Raffaele Sollecito, dopo aver ripercorso criticamente gli accertamenti di polizia giudiziaria precedentemente effettuati sulla medesima impronta, aveva chiaramente affermato nel proprio elaborato che le scarpe Nike mod. Air Force 1 Low mis. 9, appartenenti a Raffaele Sollecito, dovevano considerarsi estranee alla traccia in esame, poiché il bordo della calzatura lasciava un'impronta tipo *carrarmato*, avente un disegno caratteristico assente nel rilievo in esame, mentre le tracce dell'impronta erano adeguatamente compatibili con il disegno della suola dell'altro modello Nike, il mod. Outbreak 2, nella disponibilità dell'allora coimputato Rudi Hermann Guede. Il rilievo era palesemente esatto.

È da osservare, in conclusione sullo specifico punto, che le conclusioni della perizia Rinaldi-Boemia, assunte prescindendo dalla conoscenza delle conclusioni cui era pervenuto il



**Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione**

consulente di parte Prof. Francesco Vinci fino dal gennaio 2008, se valutate unitamente con le conclusioni della relazione di parte redatta a cura del Prof. Vinci, costituiscono indubbiamente un punto fermo del processo, nel senso che la impossibilità di attribuire a Raffaele Sollecito l'impronta calzare denominata dalla polizia scientifica con la sigla 5 A) è un fatto processualmente accertato; così come può considerarsi processualmente accertata la attribuzione dell'impronta in esame alle calzature sicuramente indossate da Rudi Hermann Guede la sera in cui quest'ultimo partecipò all'aggressione ed all'omicidio di Meredith Kercher.

Ma l'indagine condotta dei due consulenti Rinaldi-Boemia non si era limitata all'esame della traccia 5 A), poiché gli stessi erano stati officiati delle indagini su una pluralità di rilievi. I due tecnici pervenivano quindi, nell'aprile 2008, alle seguenti conclusioni di sicuro interesse nel presente giudizio:

- reperti Fe H (soggiorno della villetta), 2 e 3 (corridoio): i tecnici pervenivano ad un giudizio di identità probabile tra detti reperti e la scarpa sinistra di Guede Nike "OUTBREAK 2" misura 11;

- reperti 5/A, 5/11, 5/C (rilevate vicino al corpo di Meredith Kercher; le tre impronte sub 5/C sono state rilevate vicinissime al bordo esterno dei jeans di Meredith Kercher che fuoriusciva dalla coperta che ricopriva il corpo): analogo giudizio di identità probabile con la scarpa sinistra di cui sopra;

- foto 104 della relazione a cura della Sezione Evidenziazione Impronte Latenti (rilevata sul cuscino posto sotto il corpo senza vita di Meredith Kercher): giudizio di identità probabile con la pianta della scarpa destra Nike "OUTBREAK 2" misura 11 (vi è piena compatibilità dei segni lasciati dai tacchetti con quelli della scarpa nuova acquistata dal rivenditore ufficiale della Nike)

- foto 105 della Sezione Evidenziazione Impronte Latenti (rilevata sul cuscino posto sotto il corpo senza vita di Meredith Kercher): tale impronta non risultava prodotta da alcuna delle scarpe disponibili quali campioni. L'impronta, in assenza di contrassegni particolari, veniva reputata utile solo a confronti negativi, piuttosto che ad un giudizio di identità. Si trattava certamente di una impronta impressa per deposizione di sostanza ematica, e, a causa della limitata ampiezza del tallone e per le ridotte dimensioni, veniva ritenuta compatibile con



## Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

una impronta di scarpa femminile, del numero compreso tra 36 e 38 ( salvo quanto si dirà nel prosieguo ).

Questi i risultati della prima consulenza Rinaldi-Boemia, loro affidata nel gennaio del 2008, e con deposito di relazione scritta nell'aprile 2008.

Senonché in data 12 maggio 2008 il Pubblico Ministero procedeva ad un nuovo affidamento di incarico, per l'esame specifico dell'impronta sul tappetino di colore azzurro rinvenuto all'interno del bagno piccolo, per l'esame specifico dell'impronta ritratta nella foto 105, nonché per l'esame delle impronte rilevate nella villetta di via della Pergola con la tecnica della aspersione di *luminol* durante il sopralluogo del 18 dicembre 2007. I due tecnici della polizia scientifica depositavano la loro relazione in data 31 maggio 2008, nella quale davano atto di aver esaminato, nello specifico, i seguenti rilievi evidenziati con la tecnica del *luminol*:

- il rilievo 1) che era costituito da una impronta di piede, evidenziata dal *luminol* all'interno della camera da letto di Amanda Marie Knox;

- il rilievo 2) che era costituito da due impronte di piedi presenti in corridoio orientati verso l'uscita;

- il rilievo 6) costituito da una impronta di scarpa rilevata nel corridoio rivolta verso l'uscita, non risultata utile a confronti;

- il rilievo 7 ) costituito da un' impronta di piede orientato verso l'ingresso della stanza di Meredith Kercher.

Le impronte rilevate venivano confrontate con quelle plantari prese ai tre indagati nel corso della ispezione corporale eseguita in data 12 maggio 2008, limitatamente al piede destro atteso che tutte le impronte evidenziate dal *luminol*, e la impronta sul tappetino, erano relative a piede destro.

Procedendo quindi all'esame dei risultati, occorre evidenziare preliminarmente quelli relativi all'impronta rilevata sul tappetino celeste all'interno del bagno piccolo [ rilievo 9 F), lett. A) ].

I due consulenti tecnici procedevano in via preliminare alla verifica di compatibilità dimensionale e morfologica fra l'impronta impressa sul tappetino e la corrispondente parte del piede destro di Raffaele Sollecito [ si tratta dell'impronta di piede destro scalzo contrassegnata con la lettera A) nella quale risultano visibili l'alluce, il metatarso e una porzione di arco



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

plantare, mancando invece completamente il tallone ] effettuando una misurazione delle parti caratteristiche dell'impronta, che dava i seguenti risultati: l'alluce risultava di millimetri 33 di larghezza, millimetri 39 di lunghezza, mentre il metatarso misurava millimetri 99 di larghezza e millimetri 50 di lunghezza. Inoltre rilevavano i due consulenti che l'impronta sul tappetino presentava una buona definizione dei caratteri generali di forma e dimensione, ancorché la assenza delle *minuzie presenti sulle creste papillari* – elementi altamente individualizzanti – li faceva concludere per la utilità della impronta sul tappetino per confronti negativi, ma non per quelli positivi, potendosi pervenire soltanto quindi ad un giudizio di identità probabile, ma non certa.

Ad ogni buon conto, i due consulenti ritenevano di rinvenire fin da subito ed *ictu oculi* una caratteristica della impronta plantare dell'imputato Raffaele Sollecito comune all'impronta lasciata del tappetino: trattavasi della rilevante dimensione in larghezza dell'alluce di Raffaele Sollecito rispetto alle analoghe misure dei coimputati di allora, Rudi Hermann Guede e Amanda Marie Knox; oltre alla circostanza che il metatarso dell'imputato Sollecito risulta largo mm. 99, dove sul tappetino i consulenti rilevavano una identica misura di mm. 99-98 in larghezza.

L'analisi della dimensione dell'alluce del piede destro di Raffaele Sollecito, unitamente all'analisi della differenza di grandezza dell'arco plantare tra quella del piede destro di Raffaele Sollecito e quella di Rudi Hermann Guede, il quale risultava avere un piede complessivamente più stretto a confronto del piede di Raffaele Sollecito, portava il consulente della polizia scientifica a formulare un giudizio di compatibilità fra l'impronta lasciata sul tappetino azzurro ed il piede destro di Raffaele Sollecito.

Conseguentemente al rilievo di questa prima forte somiglianza fra l'impronta lasciata sul tappetino ed il piede destro dell'imputato, il Dott. Rinaldi e l'ispettore Boemia decidevano di procedere ad ulteriori accertamenti, procedendo a sovrapporre a ciascuna impronta una *griglia centimetrata*, denominata "griglia di L.M. Robbins", griglia orientata in modo che l'asse verticale coincidesse con il profilo del piede destro dell'imputato, mentre l'asse orizzontale fosse allineato all'altezza dell'apice dell'alluce.

Sulla base di tale procedura di analisi veniva accertato dai consulenti che l'arco plantare di Raffaele Sollecito risultava largo mm. 40, mentre l'arco plantare dell'impronta sul tappetino azzurro era di 39 mm, misura quella dei 39 mm. che si ritrovava altresì nell'arco plantare del



## Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

piede destro di Rudi Hermann Guede, dove però il piede di quest'ultimo presentava differenze inconciliabili rispetto all'impronta del tappetino (vedesi le tavole 23 e seguenti della relazione tecnica in atti).

Il consulente Dott. Rinaldi chiariva, nel corso dell'esame dibattimentale, come la assoluta corrispondenza delle misurazioni nelle due categorie di impronte (plantari da un lato e tappetino dall'altro), non si sarebbe potuta mai ottenere poiché le due impronte erano state impresse in condizioni diverse: quella a campione impressa con inchiostro tipografico, e quindi molto specifica, mentre l'altra lasciata per deposizione di sostanza ematica sul tappetino, laddove è fatto notorio che la presenza di una quantità considerevole di sangue condiziona la estensione dell'impronta.

Ad ogni buon conto, all'esito delle indagini di natura tecnica esperite, il discrimine tra il piede destro di Raffaele Sollecito e il piede destro di Rudi Hermann Guede, secondo il parere dei tecnici Rinaidi e Boemia, era rappresentato dall'ampiezza dell'alluce e dalla forma del metatarso, aggiungendosi le ulteriori difformità che si riscontravano nell'arco plantare, nella parte iniziale del tallone, nel profilo sinistro del piede, ed infine per quanto concerne la misura delle gobbe, come può rilevarsi dalle tavole 27 e 28 dell'elaborato tecnico presente in atti.

Le difformità sopra richiamate, in unione con le forti identità riscontrate tra l'orma impressa sul tappetino ed il piede dell'imputato, portavano la polizia scientifica a concludere per la attribuzione dell'impronta plantare lasciata sul tappetino del bagno piccolo della villetta di via della Pergola numero 7 a Raffaele Sollecito.

Le risultanze dell'indagine tecnica Rinaldi-Boemia venivano contestate dal Prof. Francesco Vinci, consulente tecnico della difesa di Raffaele Sollecito, con specifico riferimento alla impronta del tappetino azzurro rinvenuto il bagno piccolo.

Il consulente della difesa, andando di contrario avviso ai funzionari della polizia scientifica, ipotizzava che l'orma lasciata sul tappetino non soltanto non fosse riferibile a Raffaele Sollecito, ma fosse completamente riferibile al piede destro di Rudi Hermann Guede; il quale, come si è avuto modo di rilevare già precedentemente, avrebbe quindi camminato all'interno dell'appartamento con il piede sinistro munito di scarpa ( impronta 5 A), ed il piede destro scalzo. Ad ogni buon conto, poiché la circostanza non può essere ritenuta a priori irrealistica, anche se scarsamente probabile, le contestazioni mosse dal Professor Vinci debbono essere valutate attentamente nel merito.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Il Prof. Vinci dava atto di avere proceduto a misurare *ex novo* le orme del Sollecito (quelle acquisite alla ispezione corporale), con risultati sostanzialmente identici a quelli cui erano pervenuti i tecnici dell'ERT, e di aver valutato inoltre gli esiti di un esame dei piedi che Raffaele Sollecito aveva eseguito in data 18 settembre 2006 presso uno specialista di Acquaviva delle Fonti (BA). Il consulente valorizzava quindi elementi altamente individualizzanti il piede destro di Raffaele Sollecito, evidenziati dall'esame in premessa, costituiti dalla circostanza che l'imputato non operava l'appoggio del secondo dito del piede in conseguenza di un lieve valgismo dell'alluce destro, e dall'inesistente appoggio della falange distale del primo dito del piede.

Orbene, poiché l'orma del tappetino celeste presentava l'appoggio del secondo dito del piede, e sul presupposto che le due particolarità sopra indicate renderebbero morfologicamente il piede del Sollecito dotato di assolute peculiarità, il Prof. Vinci perveniva alla conclusione che l'orma rilevata sul tappetino non poteva essere attribuita all'imputato Raffaele Sollecito. Ma vi è di più.

Sulla base di una indagine morfologica sull'orma rilevata sul tappetino il Prof. Vinci era portato a ritenere il reperto inconciliabile, per i caratteri generali di forma e dimensione, con l'orma presa al piede destro di Raffaele Sollecito; e ciò sulla base del fatto che il consulente dava una diversa lettura dell'orma lasciata sul tappetino rispetto a quella fornita dalla polizia scientifica.

Sul tappetino infatti non si dovrebbe leggere una impronta dell'alluce pari a 30 mm, ma di molto ridotta, a circa 24,8 mm, che veniva ottenuta previo distacco di un elemento di imbrattamento ematico, il quale non veniva più considerato facente parte del corpo dell'alluce, quanto invece considerato un corpo a sé stante; ovvero l'impronta del 2° dito che nell'orma del piede destro del Sollecito sarebbe assolutamente mancante.

Il Prof. Vinci, quando poi passava ad effettuare le misurazioni ponendo a confronto i due termini in verifica (tappetino, orma del Sollecito), faceva applicazione anch'egli della griglia di "Robbins", con risultati però di non conciliabilità tra i termini a confronto, a seguito del posizionamento della griglia del tutto difforme da quello operato dalla polizia scientifica.

Ritiene questa Corte che le osservazioni del Prof. Vinci non possano essere condivise per le seguenti ragioni.



**Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione**

In primo luogo, la presenza del secondo dito del piede di Raffaele Sollecito impresso nella impronta sul tappetino azzurro non è particolarmente significativa, poichè potrebbe essere la conseguenza dell'appoggio del piede su di una superficie morbida, che quindi si modifica al momento della pressione del piede, determinando quella impronta del secondo dito che su di una superficie rigida non si determinerebbe.

In secondo luogo il distacco di un elemento di imbrattamento ematico, il quale non viene più considerato facente parte del corpo dell'alluce, quanto invece considerato un corpo a sé stante, è una valutazione operata dal consulente che, in quanto fondata sul mero dato percettivo, è suscettibile di essere contraddetta da una percezione difforme. Ed infatti la visione di insieme della impronta non fornisce affatto a questa Corte la percezione del distacco di una parte dell'alluce; che altresì appare compatto nell'impressione dell'impronta.

Va poi osservato che, anche a voler ritenere come effettivo il distacco dell'elemento di imbrattamento ematico dalla dimensione dell'alluce, e volerlo ritenere l'appoggio del secondo dito del piede, situazione incompatibile con il piede di Raffaele Sollecito, l'impronta che ne deriva non acquisisce affatto compatibilità con il piede di Rudi Hermann Guede, il quale appoggia il secondo dito del piede distanziato dall'alluce, e comunque presenta un piede morfologicamente più affusolato di quello di Raffaele Sollecito.

In conclusione, dovendosi necessariamente escludere, per le dimensioni, che l'impronta impressa sul tappetino azzurro sia riferibile ad Amanda Marie Knox, ed essendo incompatibile con Raffaele Sollecito e Rudi Hermann Guede, secondo la prospettazione della consulenza del Prof. Vinci si dovrebbe attribuire l'impronta ad una quarta persona, rimasta ignota ed evidentemente correo di Rudi Hermann Guede; circostanza questa non coerente ed eccentrica rispetto ai dati processuali complessivamente raccolti.

La conseguenza è quella di non ritenere praticabile la versione alternativa che vorrebbe confutare il giudizio di identità probabile a suo tempo formulato dalla polizia scientifica, giudizio che trova semmai un conforto nella interpretazione del dato alla luce delle complessive acquisizioni processuali.

Successivamente si passava all'esame dell'orma impressa sulla federa del cuscino rinvenuto sotto il corpo di Meredith Kercher (foto 105).

Secondo la valutazione tecnica del dr. Rinaldi e dell'ispettore capo Boemia tale impronta non era stata prodotta da alcuna delle scarpe tra quelle in sequestro utilizzate quali termini di



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

confronto, e pertanto l'impronta, in assenza di contrassegni particolari, veniva reputata utile solo a confronti negativi.

I tecnici della polizia scientifica potevano peraltro affermare che si trattava di un'impronta impressa per deposizione di sostanza ematica, ed ipotizzavano che l'impronta fosse stata impressa dal tacco e dalla parte centrale della suola di una calzatura sinistra che, per la limitata ampiezza del tallone e per le ridotte dimensioni complessive, veniva reputata una impronta di scarpa femminile, del numero compreso tra 36 e 38. L'ispettore Boemia, nel corso della deposizione avanti alla Corte di Assise di primo grado confermava che l'impronta della foto 105 non avrebbe potuto corrispondere a quella lasciata da una calzatura maschile, tenuto conto delle differenti dimensioni in larghezza, atteso che una scarpa maschile misurerebbe intorno ai 60 mm. di larghezza.

Le conclusioni a cui erano pervenuti i due tecnici della polizia scientifica erano peraltro nuovamente fortemente contestate dal Prof. Francesco Vinci, il quale, sulla base di un approfondito studio, concludeva per la probabile corrispondenza dell'impronta lasciata sulla federa del cuscino con la suola della scarpa sinistra, modello Nike Outbreak mod. 2, indossata da Rudi Hermann Guede. Secondo il Professor Vinci quindi l'impronta sarebbe stata lasciata dal piede calzato del coimputato Rudi Hermann Guede, il sinistro, con il risultato di escludere dalla scena del delitto la presenza di un compartecipe che calzasse una scarpa necessariamente di piccola taglia, e comunque di persona diversa dal condannato Rudi Hermann Guede.

In effetti, come già rilevato dalla Corte di Assise di primo grado, non può escludersi che il cuscino appoggiato a terra sia stato calpestato dal piede sinistro calzato di Rudi Hermann Guede, con esclusione quindi di un piede di più ridotte dimensioni quale quello della imputata Amanda Marie Knox, sul rilievo che sicuramente, nelle fasi concitate successive all'omicidio il cuscino, avente struttura non rigida e dove la stoffa della federa può essersi presentata non perfettamente tirata ma al contrario morbida, e tale da determinare piegature, potrebbe essere stato calpestato da un piede calzato di scarpa che non necessariamente abbia lasciato un'impronta chiaramente identificabile come quella che normalmente viene lasciata quando si calpesta una superficie rigida.

Le impronte evidenziate dal *luminol*

Nel corso del secondo sopralluogo presso la villetta di Via della Pergola 7 eseguito dalla Polizia Scientifica dell'ERT in data 18 dicembre 2007, si era proceduto alla aspersione del



*luminol* in determinati punti del pavimento; in una parte delle stanze della villetta, nel corridoio dell'appartamento, e nella cucina-soggiorno, nelle camere da letto di Amanda Marie Knox e Filomena Romanelli, ed infine nel bagno grande della villetta. Il *luminol* aveva evidenziato impronte di piedi scalzi, salvo una impronta di scarpa. Le foto scattate dalla polizia scientifica erano state scattate utilizzando un cavalletto, al fine di evitare l'oscillazione della macchina fotografica, e senza l'utilizzo di *nastrini metrici fluorescenti*.

Il Dr Rinaldi evidenziava nel corso del suo esame dibattimentale come le impronte esaltate dal *luminol* fossero caratterizzate dall'assenza del riferimento metrico, essendo state scattate in condizioni di buio assoluto, e che conseguentemente era stato necessario *costruire* sulle foto un riferimento metrico certo mediante l'utilizzo del metodo del confronto fra due rilievi, il rilievo numero 5), nel corso del quale si era utilizzata una striscia metrica appoggiata sul pavimento, ed il rilievo numero 2) effettuato in condizioni di buio assoluto. La comparazione fra i due rilievi consentiva quindi di avere una dimensione metrica anche delle foto scattate al buio.

Successivamente il consulente chiariva inoltre che, poiché le foto non erano state scattate dall'operatore di polizia perpendicolarmente al pavimento, era stato necessario procedere ad una correzione prospettica, al fine di rendere l'immagine esattamente identica alla misurazione reale. I rilievi *luminol-positivi* oggetto di indagine tecnica erano stati:

- a) il rilievo 1) presente nella camera da letto di Amanda Marie Knox costituito da una impronta di piede destro impressa per verosimile deposizione di sostanza ematica, della quale sono ben visibili l'alluce ( 22 mm. in larghezza); il 3° dito (mm.17 di lunghezza); il metatarso (mm. 80 di larghezza); ed infine una porzione dell'arco plantare. Tale rilievo era stato ritenuto utile a confronti esclusivamente negativi.
- b) il rilievo 2), presente nel corridoio dell'appartamento, il quale corrisponde alla impronta di un piede destro, impressa per verosimile deposizione di sostanza ematica, utile a confronti esclusivamente negativi ( alluce mm. 28 di larghezza; metatarso mm. 95 di larghezza e 55 di lunghezza; tallone mm.58 di larghezza, per una lunghezza totale dell'impronta *luminol-positiva* di mm. 245).



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

- c) il rilievo n. 6) costituito da una impronta di calzatura presente in corridoio, orientata verso l'uscita. In assenza del riferimento metrico necessario al corretto dimensionamento tale impronta non veniva reputata utile a nessun confronto.
- d) il rilievo n.7) costituito da una impronta di piede impressa per verosimile deposizione di sostanza ematica, e rilevata nel corridoio davanti alla porta della stanza di Meredith Kerclier, orientata verso l'entrata. L'impronta veniva reputata utile a confronti esclusivamente negativi. Le misure dell'impronta *luminol-positiva* erano di: 22,4 mm. di larghezza dell'alluce; 78 mm. di larghezza del metatarso; 43 mm. la larghezza del tallone.

I consulenti Rinaldi –Boemia, effettuando i raffronti fra le dimensioni delle impronte rilevate con la tecnica del *luminol* e le dimensioni ricavabili dai campioni prelevati sugli imputati [ dove la lunghezza dell'impronta plantare destra di Raffaele Sollecito è pari a mm. 244, con larghezza dell'alluce di mm.30, larghezza del metatarso di mm. 96, con altezza di mm. 57 e larghezza del tallone di mm. 57; e per quanto attiene all'impronta plantare destra di Amanda Marie Knox corrispondono a 22 mm. quanto a larghezza dell'alluce, a mm. 76,7 la larghezza del metatarso, ed infine a mm. 43 la larghezza del tallone.] concludevano per la compatibilità delle impronte rilievi 1) (interno stanza di Amanda) e 7) (corridoio esterno alla stanza di Meredith Kercher) con il piede destro di Amanda Marie Knox, e per la compatibilità della impronta rilievo 2) con il piede destro di Raffaele Sollecito.

In particolare il dr. Rinaldi evidenziava i caratteri di difformità del rilievo 2) *luminol - positivo* rispetto al piede destro di Rudi Hermann Guede in quanto, nella impronta plantare di quest'ultimo ( pag.19 elaborato sulla correzione prospettica) si apprezzavano una differente lunghezza del piede, la minore ampiezza del tallone, la minore larghezza dell'alluce; ed infine la differente ampiezza del metatarso.

Le risultanze dell'indagine tecnica Rinaldi-Boemia venivano contestate dal Prof. Francesco Vinci, consulente tecnico della difesa di Raffaele Sollecito, con specifico riferimento al rilievo 2) *luminol-positivo*, reperto rispetto al quale la polizia scientifica perveniva ad un giudizio di identità probabile rispetto al piede destro di Raffaele Sollecito.

Il consulente procedeva ad un esame morfologico comparato tra l'orma di cui al rilievo nr 2) e quella acquisita dall'imputato Raffaele Sollecito, evidenziando differenze



## Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

inconciliabili, quali l'appoggio del 2° dito che l'impronta *luminol-positiva* evidenzierrebbe, oltre all'appoggio della prima falange dell'alluce che a Raffaele Sollecito difetta.

Senonché anche in questo caso la percezione delle immagini evidenzia una assoluta somiglianza morfologica delle due impronte riportate alla medesima grandezza, per cui questo Giudice non può concordare con i rilievi del consulente di parte, anche in considerazione della notevole difformità delle tracce rilasciate dall'appoggio del piede su una superficie rigida ed in condizioni statiche, rispetto all'appoggio del piede in condizioni dinamiche.

In conclusione le impronte di calzature e le norme di piede nudo lasciate per deposizione di sostanza ematica all'interno dell'abitazione di via della Pergola numero 7, se sicuramente consentono una loro attribuzione agli imputati soltanto probabile e non certa, tuttavia confermano il dato già evidenziato fin dal primo approccio con il materiale indiziario di questo processo; ovverosia che l'omicidio di Meredith Kercher fu commesso da più persone, fra le quali certamente una donna [ vedasi impronta nr 7) attribuita dai consulenti Rinaldi-Boemia all'imputata Amanda Marie Knox, senza sostanziale contestazione ], le quali si trattennero a lungo, dopo il delitto, nella abitazione, con il fine evidente di cancellare le tracce della propria presenza. Operazione questa che soltanto in parte fu possibile.

All'esito dell'esame del presente materiale istruttorio può quindi confermarsi il giudizio di assoluta inaffidabilità della tesi difensiva degli imputati secondo la quale l'omicidio di Meredith Kercher fu perpetrato soltanto da Rudi Hermann Guede.

### **8 - Il tentativo di inquinamento della prova in grado di appello. Le dichiarazioni dei testi Aviello e Alessi.**

All'esito dell'esame del complessivo quadro indiziario emergente dagli atti del processo e preliminarmente alle valutazioni che debbono effettuarsi in fase conclusiva, si rende necessario affrontare il tema del tentativo di inquinamento che il processo ha subito in grado di appello, sia avanti alla Corte di Assise di appello di Perugia, sia avanti a questo Giudice.

Il riferimento specifico è rivolto alle dichiarazioni rese nel giudizio dai testi Luciano Lucia Aviello, Mario Giuseppe Alessi, Luciano Castelluccio, Antonio De Cesare e Ciprian Trincam. Per il vero le dichiarazioni che assumono specifico rilievo nel giudizio – poiché accreditano un determinato svolgersi degli accadimenti che portarono alla morte di Meredith



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Kercher, ed attribuiscono specifiche responsabilità in relazione a tale omicidio – sono quelle riferibili esclusivamente a Luciano Lucia Aviello e a Mario Giuseppe Alessi, atteso che per quanto riguarda i testi Luciano Castelluccio, Antonio De Cesare e Ciprian Trincam, per loro stessa ammissione, nessuna confidenza avrebbero ricevuto dal condannato Rudi Hermann Guede, ristretto in carcere assieme a loro, ma semplicemente avrebbero assistito ai reiterati ed infruttuosi tentativi posti in essere da Mario Giuseppe Alessi per far sì che il Guede scagionasse dall'omicidio gli imputati Raffaele Sollecito e Amanda Marie Knox.

Si tratta di un testimoniale escusso quasi integralmente avanti alla Corte di Assise di appello di Perugia, ad esclusione dell'Aviello che deponesse quale teste ex art. 197 bis c.p.p. anche avanti a questa Corte di rinvio, alla udienza del 4 ottobre 2013.

Procedendo con ordine conviene prendere le mosse dalle dichiarazioni rese, a più riprese, da Luciano Maria Aviello, poiché hanno interessato entrambi i procedimenti in grado di appello celebrati.

Luciano Lucia Aviello rendeva dichiarazioni ai difensori della imputata Amanda Marie Knox in sede di indagini difensive, in conseguenza delle quali la Corte di Assise di appello di Perugia ne disponeva la audizione in dibattimento, su esplicita richiesta delle difese.

Escusso alla udienza del 18 giugno 2011 in qualità di testimone ( benchè Aviello fosse imputato in separato procedimento per il delitto di calunnia in danno del fratello da lui accusato dell'omicidio di Meredith Kercher ) riferiva circostanze di estremo rilievo, se accertate come vere, circa l'omicidio per cui è processo.

Successivamente alla deposizione resa Luciano Lucia Aviello chiedeva di conferire con il Procuratore della Repubblica di Perugia, “ ( omissis ) al fine di chiarire ogni aspetto della vicenda ( omissis ) “ , e quindi veniva interrogato dal Pubblico Ministero in data 22 luglio 2011, nella sala colloqui della Casa Circondariale di Perugia ( l'atto veniva anche video-ripreso, nonché registrato nel suo contenuto ).

Nel corso dell'interrogatorio l'Aviello ritrattava le dichiarazioni rese in sede dibattimentale, affermando sostanzialmente di essere stato uno strumento di inquinamento del processo manipolato dai difensori degli imputati, i quali avrebbero etero-diretto le sue dichiarazioni dibattimentali al fine di scagionare i propri assistiti.

L'interrogatorio di Luciano Lucia Aviello del 22 luglio 2011 veniva acquisito dalla Corte di Assise di appello di Perugia, la quale peraltro rigettava la istanza di riesame del teste



**Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione**

avanzata dal Procuratore Generale, determinando quello sviluppo processuale censurato dalla Corte di legittimità, che è stato la ragione del nuovo esame dell'Aviello da parte di questa Corte territoriale.

La Corte ritiene opportuno riportare per esteso le parti in interesse delle dichiarazioni rese da Luciano Lucia Aviello, nelle varie occasioni citate, prendendo le mosse da quelle rese in data 18 giugno 2011 avanti alla Corte di Assise di appello di Perugia, poiché è dalla lettura diretta delle dichiarazioni rese che, come si avrà modo di puntualizzare al termine, si può concretamente apprezzare la assoluta inattendibilità ed incoerenza con i fatti oggetto di processo di quanto riferito dal teste.

*“ DIFESA AVV. GHIRGA - Adesso le faccio la domanda principale, ho esaurito quelle generali, che cosa, quali sono i fatti a sua conoscenza diretta o indiretta relativi alla morte di Meredith Kercher?*

*TESTE - Prima di essere arrestato io abitavo a Perugia, ancora prima se mi è consentito io sono uscito nel carcere, faccio una premessa Signor Presidente, nel carcere di Ivrea, Sezione Collaboratori, nel 2006 con l'indulto. Quando sono uscito io mi sono trovato ad affrontare una realtà che non mi apparteneva più giacché avevo collaborato con la giustizia quindi non potevo più ritornare nella zona di cui abitavo. Grazie, tra virgolette grazie, a vecchie conoscenze detentive di collaboratori di giustizia, chi con programma e chi senza, ho avuto soprattutto grazie a Menzo Salvatore l'opportunità di avere un mini appartamento a Perugia. Questo mini appartamento messomi a disposizione io non lo pagavo tenuto conto che io mi rendevo disponibile su affari illeciti a Perugia. Punto. Dopo di che io avviso mia mamma e la mia famiglia che mi trovavo a Perugia e mi avevo acquistato una scheda telefonica, do i dati della scheda telefonica, perché io non lo sapevo, avevo fatto tanti di carcere, di carta di identità e del mio conto corrente, quindi mi faccio addebitare la scheda della carta telefonica. Perché dico questo? Un giorno mi arriva una telefonata a casa, sul cellulare, era mia mamma che mi chiede di scendere subito a Napoli. Tenuto conto che era il periodo in cui la mia famiglia passava un momento critico, il secondo appartamento che noi abbiamo, perché ne abbiamo uno ai Quartieri Spagnoli e un altro a Scampia, le cosiddette "Vele Celesti". In quest'ultimo appartamento dove abitavo, e abitavo dico abitavo perché adesso non c'è più, mio fratello Antonio, si era rifiutato di essere disponibile con il figlio di Ricciardi di portare della droga, anzi di acquistare della droga a Milano, quindi di accompagnarlo a Milano.*



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

*Questo voleva significare, Egregio Signor Presidente, uno sgarbo nell'organizzazione, mia mamma mi chiede di pigliarmi Antonio a casa mia per un periodo di tranquillità, in attesa di trovare un'altra locazione. Scendo a Napoli con la macchina, mi piglio Antonio, chiedo a Menzo prima di tutto se potevo ospitare mio fratello a casa giacché l'appartamento non era mio quindi dovevo dar conto di questo. Avuto il consenso di Menzo Salvatore, io scendo a Napoli e mi reco a casa, mi prendo mio fratello raccomandandomi di comportarsi da persona corretta e di non crearmi disturbi a Perugia in quanto io a Perugia non volevo problemi con la Questura. Mio fratello mi riferisce che già conosceva la città di Perugia giacché aveva avuto a che fare in passato con gli albanesi. Questo non mi ha preoccupato più di tanto perché noi non siamo una famiglia, anche se non mi fa onore, che lavoriamo onestamente, quindi non mi ha spaventato più di tanto. Portatomi a mio fratello a perché gli avevo consegnato le chiavi di casa, sempre un doppione, raccomandandogli di essere corretto poi poteva far rientro quando voleva, non c'erano problemi. Fine ottobre, inizio novembre, se non erro il primo novembre di sera, dopo che io rientro dal night di Merizo Salvatore, sto sul divano accomodato a vedermi la televisione, erano verso le undici, le dieci, non ricordo Egregio Signor Presidente, sento aprire la porta e dico: "Anto' si tu?" cioè "Antonio sei tu?", a posto. Entra mio fratello, ma entra con una mano sul braccio e, come si dice, quasi cadendo, stordito non so come... lo faccio accomodare sul divano, facendolo accomodare sul divano mi accorgo che mio fratello aveva su questo braccio, ovvero sia sul braccio destro, il giubbino strappato e del sangue che si vedeva, mi credeva, credevo, chiedo scusa, credevo che mio fratello abbia fatto a botte al che glielo chiedo, chiedo spiegazioni a mio fratello Antonio. Statti calmo, non statti calmo... mi dice bugie, io non credevo, mentre mio fratello parla dal giubbino qua nascosto vedo un involucro di stoffa, glielo tiro, lo apro, e c'era un coltello a serramanico chiuso con un mazzo di chiavi. Chiedo spiegazioni a mio fratello, impaurito, poiché la premessa era quella di non commettermi problemi a Perugia, mio fratello è un... era, perché io non lo vedo a più a mio fratello da quando l'accuso, Egregi Pubblici Ministeri, grazie a voi, un grande assuntore di cocaina e mio fratello in quel momento era anche, era fatto di cocaina. Grido, comincio a fare casino alla mia maniera fino al punto di farmi dire la verità, soprattutto per cercare di riparare il danno, pur non sapendo quello che era successo. Lui mi dice di calmarmi, piglio del disinfettante dal bagno, lo disinfetto, non erano ferite chissà che cosa, erano graffi profondi ma graffi erano, lo*



**Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione**

*disinfetto e mi faccio dire cosa è successo. Premesso che io racconto quello che mio fratello mi raccontava, ci tengo a precisano questo, e mio fratello mi dice che a Perugia in un night, chiedo scusa in un pub aveva incontrato un albanese amico suo, tale Lala, Lala. L'albanese a giorni a seguire dal primo incontro lo aveva invitato a un lavoro, tra virgolette, non lecito per un guadagno di diecimila o quindicimila euro, questo adesso mi sfugge. Mio fratello voleva guadagnare questi soldi, il lavoro che mi riferisce mio fratello qual era? Era quello di avere avuto un incarico da un personaggio, che la Questura ben conosce e che mi è stato impedito dall'inizio di riferirlo, di fare un furto su commissione in una casa sbagliata, il furto doveva essere nel prelevare un quadro di immenso valore e il furto, mi perdoni se sono ripetitivo, non era rompere l'appartamento ma con un mazzo di chiavi, cioè aprire la porta senza rompere niente. Tutto questo doveva avvenire il giorno e data e ora stabilita, nel momento in cui in casa non c'erano nessuno. Tutto si organizza, quello che sempre mi riferisce mio fratello, tenga presente che ripeto e ci tengo a sottolinearlo questo io non lo so i particolari, aprono la porta ed entrano, mio fratello e l'altro. Entrando nell'appartamento Lala si reca verso il punto dove è stato indicato il quadro, ovvero sia chi ha commissionato il furto ha detto dove si trovava il quadro, mio fratello sull'altro lato destro si accorge che un ombra e di una persona che camminava con una vestaglia. Non so e non ricordo i particolari, l'unica cosa che mio fratello mi dice è che accortosi di questa persona gli mette una mano sulla bocca, dice che si è ribellata e ha cominciato a graffiare. Mio fratello sudava mi dice, anche prima della colluttazione con questa signora o signorina, sudava in quanto era, aveva assunto già della cocaina e questo porta al sudore, il sudore gli ha permesso di alzarsi il giubbino e quindi di subire automaticamente anche i graffi di questa ragazza. Dall'ira e dal dolore dei graffi mio fratello ha preso il coltello dalla tasca e abbia sferrato queste coltellate. Nel frattempo Lala se n'era accorto, avevano i guanti di lattice e tengo a premetterlo questo, solo che dei guanti si erano rotti, poi si è stato finto un furto rompendo alla finestra del bagno o della cucina che non ricordo. Alle fine il quadro non fu ritrovato, chiusero l'appartamento con le chiavi, mio fratello portò indietro il coltello, coltello e chiavi che io poi presi in consegna immediatamente, immediatamente mi sono affacciato alla finestra per cercare di capire in che luogo e in che posto era successo questo ma non vedevo niente, avevo visto una casa però non vedevo niente. Ho calmato mio fratello nel senso che ho cercato di bloccarlo lì e di non muoversi, casa mia come ho già scritto all'Avvocato Dalla Vedova in un*



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

*interrogatorio nel carcere di Ivrea e come io ho scritto, e come avevo indicato al Dottor Marco Chiacchiera, la quale si rifiutò di fare il sopralluogo ma non per gli omicidi di camorra ma per questo fatto si rifiutò, ma voleva che io accusavo a quel ragazzo innocente, tra la quale glielo dissi pure a Terni. Presi le chiavi, presi il coltello e scesi giù, dall'androne dell'appartamento si gira la casa e c'è un muro, in questo muro dove io sono disposto, come ho sempre detto di non credere alle mie parole, Egregio Signor Presidente, perché io posso essere anche un pazzo al di là delle calunnie fatte perché ricattato, al di là di essere qualificato come volete, la verifica c'è di mezzo e non altro, non chiedo altro ma non per me, sempre per loro. Detto questo, io tolsi la pietra che era mobile, una pietra mobile al muro, misi questo involucro con le chiavi e con il coltello all'interno, c'era del gesso, quel gesso che usano i muratori, era sera, molto sera era quasi notte diciamo, come dite voi qua perché a Napoli non è notte a mezzanotte, incollai, cioè incollai la pietra al muro, per coprire il bianco del gesso perché il gesso è bianco quindi si distingueva dal colore del muro, io buttai della terra che trovavo, che stava giù e la buttavo verso la parete del muro coprendola o quanto meno cercavo di non distinguerla tanto. Tornai su, mio fratello si trovò subito un altro appoggio nel frattempo, e poi niente, io cominciai anche a scendere dall'appartamento immediatamente perché sia pur credevo di, faccio un'altra premessa, non so se mi è consentito Egregio Signor Presidente, seppur spesso avevo avuto dei blocchi da parte della Questura di Perugia, in particolare modo dopo ho saputo che si chiamava SCO, io non sapevo che era lo SCO, ma spesso ho avuto dei blocchi, dei fermi, "Che cosa fai qua a Perugia? Che cosa non fai", ho dato delle giustificazioni normali, giacché Menzo aveva un locale e io giustificavo che io andavo a trovare degli amici ma non rivelavo mai di abitare a Perugia nella circostanza in cui io ero fermato. Signor Presidente questo è quello che si verifica a casa a Perugia. Dopo di Raffaele e di Amanda è inutile che mi soffermo più di tanto perché è cronaca, sta di fatto che dentro di me notavo e sapevo dell'errore giudiziario, ma questo non sta a me stabilirlo, non sono qua per questo, però faccio un passo più avanti e salto perché ci tengo a premettere Signor Presidente, quando ho tornato a ricollaborare io ero a Terni ed ero nella socialità con Sollecito, perché a Terni ho avuto a fianco alla mia cella Sollecito Raffaele che io a Raffaele non gli avevo detto quasi mai niente all'inizio ma gli ho sempre detto che credevo nella sua innocenza e ho detto sempre a Raffaele Sollecito che la sua innocenza usciva fuori, come ho detto a Raffaele Sollecito che io stavo collaborando con*



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

*la giustizia, con il Dottor Marco Chiacchiera, con il Dottor Gabriele Paci, come ho detto a Raffaele Sollecito che Marco Chiacchiera, Dottor Marco Chiacchiera, voleva che io, l'accusavo ma no che lo scagionavo, a lui e alla signorina Amanda perché a casa avevano i pornografici, erano poco, gente poco di buono. Ma io il poco di buono ce l'avevo in famiglia, a Raffaele non gliel'ho mai detto direttamente, perché lei lo sa e pure lui mi diceva spesso e volentieri che teneva la gente che si poteva intromettere dentro a un processo solo per un fatto mediatico, io ho detto pure al mio legale che è lì e a chiunque "Non voglio nessuna telecamera" anzi condannatemi pure per calunnia Signori Pubblici Ministeri ma verificate le chiavi. Io a me mi condannate, a me non me ne fotte, io sono un poco di buono ma verificate, io non vi ho chiesto altro, di verificare e mi hanno fatto passare le peggiori pene, Signor Presidente. Io che ho fatto un giorno? Quando ho visto che il Presidente della Corte di Assise, giustamente, posso dire pure i Pubblici Ministeri, perché io ho l'onore oggi di vederli qua ma non mi conoscono, non sanno, possono sapere delle carte ma non mi conoscete, le bugie per depistare le possono dire chiunque Signor Pubblico Ministero ma... quando io Signor Presidente mi sono trovato davanti a questa realtà io non volevo dire di mio fratello perché non ho mai rivelato di mio fratello proprio sa perché? Perché è mio fratello, è sangue del mio sangue, io se so' arrivato a accusa' mio fratello non è perché io sono una carogna dentro o sono una persona cattiva, mitomane, pazzo e spero che fossi pazzo almeno Signor Pubblico Ministero mi piglio 'a pensione, vado avanti con la pensione. No. E perché io sto in carcere grazie a mio fratello, per una ossessione che non avevo mai fatto e non solo per questo, mi sono sentito attribuire dalla mia famiglia fatti che non avrei mai commesso e abbandonare, mi sono visto perquisire la cella, con il massimo rispetto dell'Autorità che l'ho sempre avuto il massimo rispetto, da parte dell'Autorità mi sono visto perquisire la cella con la massima arroganza, no dei Pubblici Ministeri, ci mancherebbe altro, ma da parte della Polizia che mi hanno detto che io è inutile che difendevo quel ragazzo tanto era una storia persa, era una battaglia perché voi non mi credete. Ma chi vi ha detto e chi vi dice di credere me? Voi non dovete credere me, Voi dovete verificare, è quello che io chiedo a lei Presidente, e lo chiedo davanti a Gesù, non chiedo di credere a 'sto povero scemo, verificate quello che vi sto chiedendo, o ci credete o non ci credete sono... è amministrata in nome di Dio la legge." ( pag 105 e segg. Trascrizioni del verbale della udienza del 18 giugno 2011 avanti alla Corte di Assise di appello di Perugia ).*



**Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione**

In data 22 luglio 2011, al Pubblico Ministero del Tribunale di Perugia che si era recato in carcere per raccogliere le dichiarazioni di Aviello siccome da lui stesso sollecitato per lettera ( in realtà l'Aviello aveva scritto una lettera al Presidente della Corte di Assise Dr Massei, il quale aveva trasmesso la richiesta di colloquio al Procuratore della Repubblica di Perugia per competenza ) l' Aviello rendeva dichiarazioni di completa ritrattazione di quanto affermato nell'esame dibattimentale avanti la Corte di Assise di appello di Perugia.

Dal complesso delle sue dichiarazioni (molto confuse e raccolte in un verbale di interrogatorio di ben 73 pagine, la quasi totalità delle quali di inesistente interesse processuale) si può evincere che l'Aviello si sarebbe reso disponibile a rendere dichiarazioni processuali che avrebbero scagionato Raffaele Sollecito, conosciuto durante un periodo di detenzione nello stesso carcere di Terni, dietro la promessa di una ingente somma di denaro che sarebbe stata a lui consegnata depositandola in un appartamento di Torino in sua disponibilità, somma che sarebbe servita all'Aviello per poter coprire le spese mediche necessarie per il suo cambiamento di sesso. Questo, per estratto dal verbale, il racconto dell'Aviello, che si sviluppava in maniera alluvionale nel corso dell'intero interrogatorio.

*AVIELLO L. –Ho conosciuto Raffaele nel carcere di Terni.*

*PUBBLICO MINISTERO - Sì*

*AVIELLO L. - Ero allocato a Terni giacché declassificato come collaboratore di giustizia, venivo da Poggio Reale, arrivato a Terni mi mettono per la prima volta in un reparto che io non sapevo che si chiama semi protetta, pedofili, tutta la spazzatura diciamo a Napoli. Di cui anche Sollecito era a fianco a me, poi inoltra una missiva al dottor... no al dottor, alla Procura se non erro, adesso non ricordo con precisione signor...*

*PUBBLICO MINISTERO - Va bene.*

*AVIELLO L. - \_su .su Salvatore Conte, pace all'anima sua. E lì io comincio a socializzare con, io faccio pure riassuntivo, poi è lei che fa le domande signor Procuratore, a conoscere Raffaele, sapevo chi era per le cronache, la televisione, era notizia già conosciuta, lo guardai e mi accorsi che era lui. Chiesi... "ciao" "ciao" ci presentammo, è normale, (parole inc.) socialità Nicola, dico "Facciamo la socialità nella cella di Raffaele", facciamo la socialità io, Nicola Raffaele Sollecito.*

*PUBBLICO MINISTERO - E chi è Nicola?*



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

*AVIELLO L. - Non mi ricordo come si chiama di cognome, era un detenuto che faceva socialità con me e con Raffaele. Raffaele all'inizio che l'ho conosciuto era un, a me come si dimostrava lui, un ragazzo molto molto molto nel senso chiuso ed educato e questo io lo dicevo ogni qualvolta anche incontravo il dottor Paci e l'Assistente che sta qua.*

*PUBBLICO MINISTERO - Confermo.*

*(omissis)*

*AVIELLO L. - Giacché io mi volevo iscrivere all'Università, giurisprudenza, e lui era, stava frequentando diciamo l'Università gli chiedevo consigli come fare, tutte queste cose qua. Via via parlando, giacché conosco Perugia, via via parlando entriamo in dei discorsi io e Raffaele anche sulla mia entità, che non ho mai parlato alla Questura.*

*(omissis)*

*PUBBLICO MINISTERO - Ma che vuol dire la sua entità? Cioè la sua situazione... che vuoi dire entità?*

*AVIELLO L. - Come ne ha parlato Zaccaro, quello che dice che io mi sono perso centomila euro per cambiare sesso.*

*(omissis)*

*AVIELLO L. - E quindi io me ne parlo con lui perché sapevo che lui aveva un padre che era medico Ignorante della materia mi confido e vado in discorsi che vanno oltre a quello che adesso lei sta sentendo, dice (parole inc.) io chi ero come persona perché attendeva l'infiltrazione di qualche mitomane, parole di Raffaele, nel suo processo poiché era una situazione così mediatica dice: "Io ho il timore anche di fare socialità perché qualcuno per avere benefici si intromette ne mio processo"*

*(omissis)*

*AVIELLO L. - Voglio prima rispondere a questo, a concludere questo sennò faccio un sacco (parola inc.). Dopo che gli dico tutto questo, di essere un ex collaboratore, esce un buon rapporto tra me e lui, un buon rapporto perché? Perché dalle mie intenzioni è quello di fargli credere, dico fargli credere conoscenze in Magistratura e anche negli ambienti criminali. In Magistratura perché sono stato un collaboratore di giustizia, ed è vero, in ambienti criminali perché lo sono stato, al di là delle...*

*PUBBLICO MINISTERO - E perché gli faceva credere queste cose?*



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

AVIELLO L. - *Perché? Perché Raffaele è un ragazzo che voleva sentirsi protetto, è una persona così debole che dove si sentiva protetto si...*

PUBBLICO MINISTERO - *Attaccava.*

*(omissis)*

AVIELLO L. - *Sta di fatto che lui a... in quel momento temette che io lo mettessi in un'accusa che, inventata. Dico: "Guarda che tutt'al più, caso mai ti aiuto, ho la possibilità di poterlo fare, però tu aiuti me". Questa è la pura e sacrosanta verità, lo so che adesso scaturisce.....*

PUBBLICO MINISTERO - *E l'aiuto di Raffaele Sollecito nei suoi cc... in suo favore in che cosa doveva consistere? Cioè come era... come era in grado Salvatore, sì Salvatore... Raffaele Sollecito così giovane, così debole, così indifeso, di aiutarla? In che cosa l'avrebbe potuta aiutare?*

AVIELLO L. - *Raffaele non mi ha aiutato a... già che non mi ha aiutato per niente lui fisicamente, c'è stato soltanto un buon rapporto di amicizia e più altro.*

PUBBLICO MINISTERO - *Che vuol dire più altro?*

AVIELLO L. - *Che non mi ha aiutato eco... intenzionalmente, però io ripeto l'obiettivo, al di là che c'è stato qualcosa che si è buttato, era questo qua „ed è questo qua, quello della rettificazione del sesso.*

*(omissis)*

AVIELLO L. - *L'aiuto di un papà di Raffaele...,*

PUBBLICO MINISTERO - *Sì.*

AVIELLO L. - *colui che avrebbe poi aiutato me perché economicamente non ho niente, sono nullatenente L' Avvocato tiene il gratuito patrocinio, mi assiste da un anno ma io dovrò fare i debiti un giorno quando che io farò qualcosa, perché merita tutto. Il mio desiderio è quello, è quello io aiuto te tu aiuti me. Qualcosa (parole inc.) hanno fatto, questo ha fatto (parole inc.).*

*(omissis)*

AVIELLO L. - *Ho avuto una... un rimorso. E quando uno ha un rimorso, più si sente in colpa e più combina guai invece di chiedere scusa.*

PUBBLICO MINISTERO - *Va bene.*

AVIELLO L. - *Detto questo, non è stato mai vero, e questo l'Avvocato già lo sta sapendo, questo dimostra il fatto che anche quello (parole inc.) le mie dichiarazioni che ho reso in Corte di Assise e ancora prima erano tutte false, o meglio erano tutte concordate.*



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

*PUBBLICO MINISTERO - Cioè l'altro ieri, un mese fa, quando insomma? Quando io la guardavo.*

*AVIELLO L. - In Corte di Assise di Appello, il 18 se non erro, erano false, concordate con l'Avvocato di Sollecito. Io non facevo il trapianto come dice (parola inc.) perché non si può pagare il trapianto in carcere perché se io (parole inc.) però la Regione lo finanzia perché chi ha disturbi di identità veramente riscontrati l'articolo 164 del Codice Civile prevede la riparazione del danno ed è qua, quindi sarò operata a carico dello Stato. Quindi non c'avevo bisogno di questi soldi ma questo dopo l'ho saputo,.. prima ancora io non sapevo questo e avevo bisogno ma non per il, non sapevo niente come si faceva, sapevo che gli ormoni si compravano, non sapevo niente. E tutto avevo bisogno di soldi. Mio fratello, mio fratello.. faccio dei salti dottoressa, mi perdoni...*

*PUBBLICO MINISTERO - L'ascolto.*

*AVIELLO L. - Mio fratello, (parole inc.) mio fratello e no, io non è che ho scelto che mio fratello, mi sono alzato un domani mattina ed è uscito mio fratello, ma mio fratello Antonio già lo volevo accusare ed è riscontrato (parole inc.), non è responsabile di questo. Ed è giusto che io parlo (parole inc.) non è responsabile, non è responsabile per quello che riguarda...*

*PUBBLICO MINISTERO - Quelle dichiarazioni là.*

*AVIELLO L. - Totalmente estraneo (parola inc.) ma..• e non dico niente perché, perché non attiene a questo procedimento.*

*PUBBLICO MINISTERO - No infatti.*

*AVIELLO L. - (inc. voci sovrapposte)*

*PUBBLICO MINISTERO - Caso mai ne potrebbe parlare in futuro.*

*(omissis)*

*PUBBLICO MINISTERO - Ma i soldi glieli hanno dati?*

*AVIELLO L. - Sì.*

*PUBBLICO MINISTERO - E dove l'hanno messi? Dove l'avete.., cioè voglio dire come sono transitati?*

*(omissis)*

*AVIELLO L. - Le chiavi, le chiavi, ho dato un mazzo di chiavi. all Avvocato...*

*DIFESA AVV. ROSAPINTA - Questo è vero.*

*PUBBLICO MINISTERO - Ma a chi?*



**Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione**

*DIFESA AVV. ROSAPINTA - Sì a me è stato consegnato da lui un mazzo di chiavi.*

*PUBBLICO MINISTERO - Ma quando? Adesso? Oggi?*

*DIFESA AVV. ROSAPINTA - No. Diversi mesi... sei mesi fa circa.*

*AVIELLO L. - Queste chiavi... (Fuori microfono)*

*PUBBLICO MINISTERO - Sente caldo? Devo..., devo abbassare la...*

*AVIELLO L. - No no... (Fuori microfono). Queste chiavi mi furono consegnati in un plico, mi arrivò per posta, questo plico mi arrivò nel carcere ancora prima, a Viterbo, ed è registrato, che (parole inc.) indumenti, indumenti per non farli vedere, queste, c'era questo mazzo di chiavi e le chiavi fanno riferimento a un appartamento di Torino, Zacchero solo si è inventato Genova, in Via San Paolo, non è Genova, che a Genova, forse abita, lui abita a Genova, si voleva fa' 'na camminata, si voleva fa'. Via San Paolo, perché Via San Paolo? Perché io abitavo in Via San Paolo...*

*PUBBLICO MINISTERO - A Torino.*

*AVIELLO L. - Sì. Avevo ed ho un, una conoscenza la quale accusandolo e tornando indietro ho riparato il danno, io ho avuto la disponibilità di queste chiavi e di poter tenere lì, non so se ci sono, io ti penso di sì, quello che mi resta adesso economicamente, solo che io non potevo tenere (parole inc.) perché io sono nullatenente e non potevo giustificare una, una, una somma del genere.*

*DIFESA AVV. ROSAPINTA - Sì a me è stato consegnato da lui un mazzo di chiavi.*

*PUBBLICO MINISTERO - Ma quando? Adesso? Oggi?*

*DIFESA AVV. ROSAPINTA - No. Diversi mesi... sei mesi fa circa.*

*AVIELLO L. - Queste chiavi... (Fuori microfono)*

*PUBBLICO MINISTERO - Sente caldo? Devo..., devo abbassare la...*

*AVIELLO L. - No no... (Fuori microfono). Queste chiavi mi furono consegnati in un plico, mi arrivò per posta, questo plico mi arrivò nel carcere ancora prima, a Viterbo, ed è registrato, che (parole inc.) indumenti, indumenti per non farli vedere, queste, c'era questo mazzo di chiavi e le chiavi fanno riferimento a un appartamento di Torino, Zacchero solo si è inventato Genova, in Via San Paolo, non è Genova, che a Genova, forse abita, lui abita a Genova, si voleva fa' 'na camminata, si voleva fa'. Via San Paolo, perché Via San Paolo? Perché io abitavo in Via San Paolo...*

*PUBBLICO MINISTERO - A Torino.*



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

AVIELLO L. - Sì. Avevo ed ho un, una conoscenza la quale accusandolo e tornando indietro ho riparato il danno, io ho avuto la disponibilità di queste chiavi e di poter tenere lì, non so se ci sono, io ti penso di sì, quello che mi resta adesso economicamente, solo che io non potevo tenere (parole inc.) perché io sono nullatenente e non potevo giustificare una, una, una somma del genere.

PUBBLICO MINISTERO - Ma quant'è questa somma?

AVIELLO L. - Non è 70 mila euro, non è 150 (parola inc.), non è questa.

PUBBLICO MINISTERO - Meno?

AVIELLO L. - Ma molto meno, 30 mila euro. Molto meno. Valgo molto meno che 158 mila ho sentito addirittura.

PUBBLICO MINISTERO - Sì...

AVIELLO L. - 158 mila.

PUBBLICO MINISTERO - (inc. voci sovrapposte)

AVIELLO L. - (parole inc.) manco i 160, 158, non ce ne sono, questo, queste (parole inc.).

PUBBLICO MINISTERO - Ma chi le ha mandato il pacco...

AVIELLO L. - (inc. voci sovrapposte).

PUBBLICO MINISTERO - ...con queste chiavi?

AVIELLO L. - Non ho capito.

DIFESA AVV. ROSAPINTA - Chi ha mandato il pacco con le chiavi?

AVIELLO L. - Del Pizzo Maria, non mi ricordo l'altro nome.

PUBBLICO MINISTERO - E chi è questa Del Pizzo?

AVIELLO L. - Ah, non lo so. Prima ancora, doveva andare qui poi mi erano stati dati dei conti correnti alla quale io ho chiesto di no perché non avevo familiari che mi potevano esaudire il prelievo. Tanto meno il legale, prima ancora la Maria Laura Antonini, che non esisteva proprio una cosa del genere, dopo questo Brizio e anche oggi l'Avvocato qui presente non (parole inc.) per me. Di fare il trapianto senza un centesimo, mi è cascato il mondo addosso. Mi è cascato il inondo addosso perché? Perché mi sono trovato in (parole inc.) casini, mi sono trovato ad accusare mio fratello, il che non è che me ne fotte più di tanto, poveraccio? Ma quale poveraccio? (parole inc.).



**Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione**

*(omissis)*

*AVIELLO L. - (inc. voci sovrapposte) ecco, mi misero là, arrivò la Giulia Bongiorno, quando arrivò la Bongiorno, la dottoressa Bongiorno che io non conoscevo, io la chiamavo Onorevole perché (parole inc.) è Presidente della Commissione Giustizia, e lei disse: "Io qua sto in funzione di Avvocato, non sono Onorevole" mi disse dei soldi e tutte queste cose qua e io dissi: "Ma scusi, ma chi è il mio Avvocato?" perché il mio Avvocato è l'Avvocato Emanuele Rosapinta, l'Avvocato che mi è stato garantito in una futura difesa né ho sa... e che avrei dovuto avere anche tramite la sorella di Sollecito, né ho saputo chi era e né l'ho mai avuto, ringraziando a Dio, però io dissi: "Onore' io faccio questo, io entro..." e c'era l'Ispettore qua...*

*(omissis)*

*AVIELLO L. - Tutto qua. Quindi quando è venuto questo Onorevole... Onorevole dei miei calzini, io mi sono trovato cornuto e maziato, in aula mi sono trovato a voi, non sapevo cosa fare perché al di là che sapevo della presenza del mio legale perché mi è stata chiesta da voi...*

*PUBBLICO MINISTERO - E si ma tanto la Corte ha detto...*

*AVIELLO L. - ...con la Corte, però io avevo tutte le garanzie perché la Bongiorno mi diceva che era coperta qua a Perugia. Io ho detto: 'Va. be', non mi trovo nessun procedimento penale" invece mi sono trovato da capo (parola inc.) e poi da un bel punto (parola inc.) che si doveva fare, tanto è vero che lei me lo disse: "Io non chiederò, che devo chiedere?", era solo la confusione, solo confusione con voi, non con me, che alla fine c'era riuscito il loro intento ma questo non sta a me dirlo. " ( trascrizioni del verbale di interrogatorio reso da Luciano Lucia Aviello al Procuratore della Repubblica di Perugia in data 22 luglio 2011 ).*

In ordine alle dichiarazioni rese dall'Aviello al Pubblico Ministero questa Corte riteneva di accogliere la istanza di rinnovazione della istruzione dibattimentale avanzata dal Procuratore Generale di udienza, e disponeva la audizione del teste che avveniva alla udienza del 4 ottobre 2013. La Corte, esaminata la situazione processuale complessiva del teste, decideva di assumerne le dichiarazioni con le garanzie fissate dall'art. 197 bis comma quarto c.p.p., ed il teste forniva in dibattimento la ulteriore ritrattazione della ritrattazione del luglio 2011; confermando quindi la originaria dichiarazione resa in dibattimento avanti alla Corte di Assise di appello di Perugia. Luciano Lucia Aviello così si esprimeva:



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

“ TESTE AVIELLO – E' mio fratello il colpevole, non è né Amanda e né Raffaele. La Procura della Repubblica di Perugia, in sede separati, mi ha intimato, nel carcere di Perugia, nonché dopo, mentre io testimoniavo, che volevo consegnare... e oggi lo dico ancora qua, di consegnare le chiavi e il coltello, perché, al di là, Egregio Signor Presidente, di dire bugie o meno, penso che al di là di ogni cosa va riscontrato quello che dico io, quindi... ma perché non si fa consegnare questo coltello e queste chiavi, di cui una chiave blu, che ne parlavo anche agli avvocati in sede di interrogatorio, all'avvocato che sta qui? La dottoressa Comodi, giacché io sono in cambio di sesso, mi intimò, mi intimò, nel Carcere di Perugia, davanti a un ispettore capo della Squadra Mobile, che mi indagava per concorso in omicidio - o Gesù - per concorso in omicidio, perché io quasi quasi ne ero a conoscenza e non avevo rivelato prima quello che erano le mie conoscenze. Poi mi dice, non lo dimentico mai, che il D.A.P., il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, se io davo questa collaborazione alla Procura della Repubblica, mendace, accusando anche l'Avvocatessa Bongiorno, avrei perso la mia...

P.M. DOTT. CRINI – Ma come, ecco...

TESTE AVIELLO - ...avrei perso la mia rettifica di sesso. Vivere in carcere non è come vivere fuori, Egregio Signor Procuratore.

P.M. DOTT. CRINI – Sì. Come... come nasce questa vicenda? Ecco, com'è che lei, diciamo, si propone...?

TESTE AVIELLO – Non mi sono mai proposta. Questa situazione...  
io abitavo a Perugia e poi...

P.M. DOTT. CRINI – No, no, scusi.

TESTE AVIELLO – Mi scusi lei, Procuratore, mi scusi.

P.M. DOTT. CRINI – In relazione a delle lettere che ho letto, e che lei ha sottoscritto. Per questo glielo chiedo.

TESTE AVIELLO – Non ho capito, mi scusi.

P.M. DOTT. CRINI – Dico, glielo chiedo in relazione a delle lettere che lei ha inviato, no? Mi sembra che la sua vicenda nasce con l'invio di alcune lettere.

TESTE AVIELLO – No, no, assolutamente no, assolutamente no.

P.M. DOTT. CRINI – Lei...



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

TESTE AVIELLO – *La mia vicenda nasce... nasce... gli invii delle lettere dopo. Chiedo scusa, Signor Presidente, ma mi può concedere che le telecamere non mi prendono?*

PRESIDENTE – *No, lei non è ripreso.*

TESTE AVIELLO – *La prego. Non ho mai... le mie lettere, come le chiama lei, Signor Procuratore...*

P.M. DOTT. CRINI – *E come le devo chiamare, se sono lettere?*

TESTE AVIELLO – *Sono state fatte delle dichiarazioni. Io ho conosciuto Raffaele Sollecito nel Carcere di Terni mentre collaboravo col dottor Paci della Procura della Repubblica. Sapevo la situazione perché io abitavo in Via della Pergola, proprio su disposizione anche della Questura di Perugia, solo che se si accusavano reati di mafia, o di camorra, o di 'ndrangheta, faceva piacere a Aviello. Davanti alla verità di due ragazzi innocenti, che io sono fiera, orgogliosa che sono usciti dal carcere, malgrado la Procura no. Detto questo, io ho chiamato un agente di Polizia Penitenziaria del Carcere di Ivrea e ho deciso di fare le mie dichiarazioni.*

P.M. DOTT. CRINI – *Eh.*

TESTE AVIELLO – *Perché...*

P.M. DOTT. CRINI – *No, ma queste lettere... lei risponda un po' alle domande, via.*

TESTE AVIELLO – *Domando scusa.*

P.M. DOTT. CRINI – *Sennò così sì... sì semplifica, capito?*

TESTE AVIELLO – *No, no, no, ma io voglio... voglio essere anche più sintetica.*

P.M. DOTT. CRINI – *Ecco, brava.*

TESTE AVIELLO – *Eh.*

P.M. DOTT. CRINI – *No, perché non è che le voglio togliere la parola, però non è che voglio sentire però... capito?*

TESTE AVIELLO – *No, ma lei si riscontri il coltello e le...*

P.M. DOTT. CRINI – *Tutti questi discorsi...*

TESTE AVIELLO – *Signor Procuratore, il coltello e le chiavi. Il resto è noia, si dice a casa mia.*

P.M. DOTT. CRINI – *Eh.*

TESTE AVIELLO – *Eh.*



**Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione**

*P.M. DOTT. CRINI – Allora, intanto il coltello e le... va beh... mi dica di queste lettere poi magari mi dirà del coltello e delle chiavi, via. Queste lettere come nascono? Perché lei prende carta e penna...*

*TESTE AVIELLO – Perché io...*

*P.M. DOTT. CRINI - ...e scrive queste lettere?*

*TESTE AVIELLO – Eh, infatti glielo stavo spiegando. Forse mi sono prolungata e domando scusa.*

*P.M. DOTT. CRINI – Prego.*

*TESTE AVIELLO – Avevo rilasciato una dichiarazione spontanea a un agente di Polizia Penitenziaria del Carcere di Ivrea, circa la mia conoscenza diretta della partecipazione di mio fratello al delitto Meredith, che non è una partecipazione a un omicidio, lo ripeto, lo ribadisco, se il Signor Presidente me lo permette. Era una rapina su commissione, di un quadro. Non era altro. La pietra era una cosa finta, non era vera la pietra. Come anche la seduta spiritica dopo.*

*P.M. DOTT. CRINI – La seduta spiritica?*

*TESTE AVIELLO – Va beh, le rispondo prima alla domanda, chiedo scusa.*

*P.M. DOTT. CRINI – Eh, no, la domanda è questa: la seduta spiritica? E' una domanda. Le chiedo...*

*TESTE AVIELLO – Perché avendo... avendo...*

*P.M. DOTT. CRINI – Le chiedo conto di queste circostanze.*

*TESTE AVIELLO – Perché il Tribunale di... la Corte di Assise di Perugia...*

*P.M. DOTT. CRINI – Eh.*

*TESTE AVIELLO - ...in primo luogo non voleva ascoltare le mie dichiarazioni. Se non erro, io... sono passato qualche anno e tenga presente che ho anche dei problemi di salute. Al che io commissionai, tramite un albanese, con questo mazzo di chiavi, che io ancora mantengo...*

*P.M. DOTT. CRINI – Sì.*

*TESTE AVIELLO - ...di entrare in casa di Meredith, che poi non era la casa di Meredith, dove è stata uccisa Meredith...*

*P.M. DOTT. CRINI – Eh.*

*TESTE AVIELLO - ...e di fingere un furto, ed una finta seduta*



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

*spiritica.*

*P.M. DOTT. CRINI – Chi?*

*TESTE AVIELLO – Questo io lo ricordo ancora, tant'è vero...*

*P.M. DOTT. CRINI – Ma non ho capito chi la ebbe questa seduta spiritica.*

*TESTE AVIELLO – No, no, forse... ho detto “finta”, non è stata una... io non so spiegarmi, chiedo scusa Signor Presidente.*

*PRESIDENTE – Aviello, dovrebbe parlare nel microfono, sennò non si riesce a registrare quello che dice.*

*TESTE AVIELLO – Non era una seduta spiritica, è stata finta una seduta spiritica.*

*P.M. DOTT. CRINI – Ma chi l'ha fatta? Questa finta seduta chi l'ha fatta?*

*TESTE AVIELLO – No, questo non... mi rise... non lo voglio dire.*

*P.M. DOTT. CRINI – Ah, non lo vuole dire.*

*TESTE AVIELLO – No, assolutamente.*

*P.M. DOTT. CRINI – Ma come c'entra in questa vicenda la seduta spiritica finta?*

*TESTE AVIELLO – C'entrava... non era una seduta spiritica, era per dimostrare che io ero in possesso delle chiavi. Tuttavia...*

*P.M. DOTT. CRINI – E' un po' complesso, eh. Se ne rende conto, vero?*

*TESTE AVIELLO – Eh, beh, è un po' complesso. Io dico, torno a ripetere, signor Procuratore, basta trovare le chiavi e il coltello. Tutto il resto è ancora noia e io lo torno a ripetere.*

*P.M. DOTT. CRINI – Ho capito. Va bene. E quindi, insomma, queste lettere sono un pochino – come dire – una risposta a questi iniziali contatti.*

*TESTE AVIELLO – Perché il dottor Massei, se non mi ricordo male si chiamava così, il dottor Massei della Corte di Assise, in primo grado, si rifiutava di dare ascolto o di sentirmi, e facevo di tutto, perché, le ripeto, Raffaele Sollecito a me non ha mai – e tengo a precisarlo – non ha mai, né lui né per essi i suoi avvocati, mai dato un centesimo. Neanche li conosco. Li sto conoscendo qua, eccetto l'avvocato lì presente che mi ha sentito in carcere. Tutte le*



**Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione**

*frottole scritte – e qui me ne assumo la responsabilità – sono tutte create dalla dottoressa Comodi contro questi signori qua, per aver fatto il loro dovere. Punto. Questa è la verità.*

*PRESIDENTE – Allora, scusi eh...*

*TESTE AVIELLO – Eh.*

*PRESIDENTE – Abbia pazienza il Procuratore Generale se interrompo un attimo, però vorrei evitare la terza... il terzo filone...*

*P.M. DOTT. CRINI – Vero? Diventa un po'...*

*PRESIDENTE - ...di dichiarazioni. Ce ne bastano due. Allora, per sintetizzare, Aviello, quello che ho capito, lei oggi dice che quello che lei riferì alla Corte di Assise di Appello di Perugia...*

*TESTE AVIELLO – E' tutta verità.*

*PRESIDENTE - ...è tutta verità.*

*TESTE AVIELLO – Assolutamente sì.*

*PRESIDENTE – Quello che invece lei riferì al Pubblico Ministero nel verbale...*

*TESTE AVIELLO – Non...*

*PRESIDENTE – ...mi faccia finire, poi mi risponderà... nel verbale del 22 luglio 2011, non è vero.*

*TESTE AVIELLO – Non è che ho riferito, sono... trovarmi un'accusa che io neanche avevo fatto e la mia rettifica di sesso, come il D.A.P. l'avrebbe bloccata, Signor Presidente...*

*PRESIDENTE – No, no...*

*TESTE AVIELLO – Lo so che si fa fatica. Io ripeto e torno a ripetere: perché la Procura si è rifiutata di prendere il coltello? E' quello che di...*

*PRESIDENTE – No, no, Aviello, abbia pazienza. Questo è un altro problema. Lei deve rispondere alla domanda che le ho fatto io.*

*TESTE AVIELLO – Domando scusa.*

*PRESIDENTE – La domanda è molto semplice.*

*TESTE AVIELLO – Domando scusa.*

*PRESIDENTE – Lei mi ha detto: “Quello che io ho riferito alla Corte di Assise di Appello di Perugia è la verità”.*

*TESTE AVIELLO – E' quello che dico adesso qua.*

*A*



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

*PRESIDENTE – Che è quello che lei aveva già riferito nelle indagini difensive all'Avvocato Dalla Vedova, e quello che lei dice "confermo oggi". Giusto?*

*TESTE AVIELLO – Confermo in toto, in toto.*

*PRESIDENTE – Perfetto.*

*P.M. DOTT. CRINI – Bene.*

*PRESIDENTE – Da questo si deduce quindi che quando lei rilasciava dichiarazioni il 22 luglio 2011 al Pubblico Ministero...*

*TESTE AVIELLO – Non ho mai rilasciato.*

*PRESIDENTE - ...ha detto cose non vere.*

*TESTE AVIELLO – Non ho mai rilasciato. Forse non... io non mi... se voi mi fate...*

*PRESIDENTE – C'è un verbale...*

*TESTE AVIELLO – Chiedo scusa che...*

*PRESIDENTE – C'è un verbale di settantatre pagine.*

*TESTE AVIELLO – Eh!*

*PRESIDENTE – Che può essere riassunto in mezza pagina di fatti e in settantadue pagine e mezzo di chiacchiere, come stiamo avviandoci a fare oggi, e però questa Corte non ha intenzione di ripetere le settantatre pagine di chiacchiere. Quindi, tornando ai fatti, io glieli riassumo: nel verbale del 22 luglio 2011 risulta che lei ha fatto delle dichiarazioni al Pubblico Ministero, di ritrattazione di quanto aveva detto prima. Lei oggi ci dice che le dichiarazioni rese il 22 luglio non sono vere, mentre è vero ciò che lei disse alla Corte di Assise di Appello di Perugia.*

*TESTE AVIELLO – Confermo, confermo.*

*PRESIDENTE – E' così?*

*TESTE AVIELLO – Confermo.*

*PRESIDENTE – Ecco, perfetto."*

( trascrizioni verbale di udienza del 4 ottobre 2013 avanti alla Corte di Assise di appello di Firenze ).

Orbene ritiene questa Corte che, all'esito dell'esame delle dichiarazioni rese da Luciano Lucia Aviello in contesti diversi ed a distanza di tempo, il giudizio non possa essere che quello della inattendibilità assoluta.



**Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione**

La inattendibilità assoluta dell'Aviello, prima ancora che dal rilievo che lo stesso riferisce circostanze contraddittorie, smentite da qualsivoglia riscontro processuale ( è sufficiente rilevare come delle modalità di svolgimento dell'interrogatorio reso al Pubblico Ministero in data 22 luglio 2011 vi è documentazione filmata e registrata, tanto che questa Corte ha ritenuto di trasmettere copia del verbale dibattimentale del 4 ottobre 2013 al Pubblico Ministero per il rilievo penale che le dichiarazioni di Aviello indubbiamente hanno nei confronti della D.ssa Comodi), la si percepisce chiaramente dal concreto svilupparsi delle singole dichiarazioni, dall'affastellamento di riferimenti a fatti e circostanze di cui l'occasionale interlocutore non riesce, se non con estrema fatica, a percepire un senso compiuto. In buona sostanza le dichiarazioni di Luciano Lucia Aviello sono dichiarazioni assolutamente inattendibili, del tutto eccentriche rispetto alle acquisizioni istruttorie nel presente processo, poiché palesemente fantasiose, parzialmente calunniose, e conseguentemente inutilizzabili come fondamento di qualsivoglia valutazione di merito. Da ciò consegue che questa Corte non ne terrà in alcun conto nella valutazione del compendio indiziario.

Analoga valutazione di inattendibilità deve essere formulata anche in relazione alle dichiarazioni rese da Mario Giuseppe Alessi avanti alla Corte di Assise di appello di Perugia.

Il teste, ammesso a deporre su richiesta delle difese degli imputati, testualmente riferiva:

*“ DIFESA AVV. BONGIORNO - Signor Alessi, dobbiamo proseguire la sua narrazione. In particolare se vuole proseguire, lei conosce Rudy Guede, dove l'ha conosciuto, cosa le ha detto durante il periodo della vostra co-detenzione.*

*TESTE - Sì, come eravamo rimasti cioè prima dell'interruzione, ci siamo messi a passeggiare.. ci siamo messi a passeggiare nell'altra parte dell'aria e vedo che mentre lui mi raccontava queste cose, cioè perché, anzi all'inizio mi ha detto cioè "Che benefici potrei trarre" cioè Rudy: "Che benefici potrei trarre se io direi al Giudice la verità" e io in quella occasione gli ho detto: "Ma come? La verità non è quella che si sente in televisione?" dice: "No no, la verità - dice - è tutta na... è tutt'altra e siamo in due a saperla" cioè lui è un altro amico suo che di cui non ha fatto nome né niente. Lui mentre raccontava queste cose aveva queste lacrime agli occhi al che ci ho detto io stesso di lasciar perdere perché gli altri ci stavano osservando un po'. Ci siamo messi a passeggiare sempre dall'altra parte e dopo neanche cinque minuti lui si è fermato di nuovo, sempre vicino questo rubinetto, e mi ha*



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

detto: "Io mi fido di te quindi devo raccontarti tutta la verità e le cose come stanno" e si è messo lì a parlare. Mi ha detto lui cioè in quella occasione, che siamo stati più di un paio d'ore all'aria, in quella occasione mi ha detto che lui aveva conosciuto con un suo amico la Meredith in un locale, dopo di che poi c'è sempre in quel, in quella sera, dopo di che poi lui e questo amico suo cioè si sono messi a bere, però questo amico suo cioè era proprio ubriaco al massimo, che non reggeva neanche in piedi, lui si è poiché visto cioè che questa ragazza, la Meredith, stava per andar via e voleva seguirla nel modo che, cioè quel ragazzo il suo amico non si reggeva in piedi, invita un altro ragazzo, un conoscente sempre di, di Rudy a fargli compagnia, che lui quel, questo ragazzo lo definiva, che loro lo definivano il "Ciccione"...

(omissis)

TESTE - "Ciccione". Erano strafatti tutti e due, hanno seguito la Meredith fino diciamo sotto casa, vicino casa, non so la distanza di dove si sono fermati perché lui non l'ha, non l'ha descritta; dopo di che sono andati via. Quell'amico suo che aveva conosciuto cioè la Meredith insieme a Rudy non è partecipato, cioè è rimasto lì nel locale, dopo...

PRESIDENTE - Che sarebbe quello ubriaco? No?

TESTE - Quello ubriaco sì, anche Rudy era, mi ha detto che era abbastanza messo su bene d'alcool. Poi, in secondo tempo, dopo alcuni giorni vanno a casa della Meredith Rudy e questo amico suo, l'ubriaco, non il "Ciccione", l'ubriaco, al punto che la ragazza quando gli ha aperto, che loro cioè sono andati a sorpresa, è rimasta un po' diciamo sorpresa, anche se si erano conosciuti qualche giorno prima al locale è rimasta sorpresa dalla visita e uno di loro, che non ricordo bene che, chi l'ha detto, cioè gli ha detto che era passato a farle una visita, ma così una visita di cortesia. Dopo di che cioè sono entrati in casa, si sono seduti su una specie di divano, quello che mi ha detto Rudy, si sono seduti su una specie di divano, dopo di che fu Rudy stesso proprio che queste parole sue, Rudy stesso ad iniziare un argomento cioè dicendo se gli andava di avere un rapporto in tre alla Meredith. La ragazza ovviamente cioè li ha invitati, si è alzata e li ha invitati ad uscire fuori di casa tutti e due. Alzati che erano, cioè si erano alzati, Rudy chiede del bagno, va in bagno e si trattiene lui ha detto un dieci, quindici, venti minuti in bagno però quando ritorna nella stanza dove l'aveva lasciata cioè trova uno scenario tutto diverso. Signor Giudice mi permetta una cosa, cioè tutto ciò che sto dicendo è stato scritto anche il 14 di dicembre 2009 per cui il mio Avvocato ha copia dell'originale, sottoscritta e firmata da quattro detenuti, tutti questi dieci fogli,



**Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione**

sottoscritta e firmata da quattro detenuti che ora dicono di non saper nulla ma la firma loro io non potevo correggerla e neanche copiarla. Comunque restando al fatto si trova uno scenario diverso. Trova la Meredith buttata con le spalle, con la schiena per terra e lui che la teneva per le braccia, cioè a faccia in su questa ragazza. Appena è arrivato Rudy, praticamente quel ragazzo ha lasciato la, la presa dove era, si è messo cioè da un'altra posizione e Rudy si è messo a cavalcioni sulla ragazza masturbandosi, parole definitive da lui, masturbandosi. Dopo di che si sono invertiti i ruoli, cioè Rudy teneva la ragazza in ginocchio, con la gamba distesa, cioè una gamba divaricata e l'altra distesa che appoggiava sulla schiena della ragazza, mentre quel ragazzo si inginocchia, questa la ragazza era in ginocchio mentre il, quel ragazzo, l'amico suo, quello che aveva conosciuto in discoteca, cioè costringeva quella ragazza ad avere un rapporto orale. La ragazza si divincolava e Rudy mi ha detto che ad un tratto, non ha visto neanche da dove l'ha preso il coltellino, se era in una tasca o dove, cioè salta fuori questo coltello puntandolo ma per, non per finta perché per finta è impossibile, cioè puntandolo vicino al collo della ragazza, però la ragazza cioè gesticolando eh... e divincolandosi cioè si è ferita. Rudy si è visto le mani piene di sangue, dopo di che molla la presa della ragazza, molla la presa della ragazza e cercava cioè un qualcosa per tamponare la ferita che gli era fatta. Lui mi ha detto cioè che mentre lui cercava di tamponare la ferita, non so se posso dirlo comunque è scritto là su quel foglio, ma perché non dirlo? Ha detto cioè: 'Adesso cioè ma cosa fai? Dobbiamo cercarla di... dobbiamo finirla questa troia sennò questa ci fa marcire in carcere'. Dopo di che cioè quel ragazzo infieriva ancora sulla ragazza, mentre Rudy è andato a prendere delle cose per tamponare quella ferita, ha infierito ancora su quella ragazza. Quando poi sono tornate, quando quel ragazzo ha visto il sangue si è buttato un passo indietro e stava cercando di andare via, il coltello che è stato descritto da Rudy era un coltellino, un coltello da tasca, di colore avorio, il manico colore avorio come l'ha descritto lui. Dopo di che rimase solo Rudy in casa, lui mi ha detto cioè veramente quella ho fatto una domanda io, gli ho detto: "Ma che senso aveva cioè quel vetro rotto?" e lui mi fa: "Guarda io sono andato via dopo, dopo di lui - perché il suo amico era andato via prima - e finché ero io lì in casa non ho sentito nessuno che rompesse il vetro e nessun rumore di vetro rotto, forse - dice - sarà stato lui in secondo tempo o chissà che cosa altro è successo" ma lui non sapeva nulla di questo vetro rotto. Quando Rudy è uscito da, da quella casa se ne è andato in un locale, un locale che casualmente ha incontrato di nuovo

A



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

*questo amico suo, il ragazzo che aveva accoltellato la Meredith, dopo di che si sono visti in quel locale, quel ragazzo ha preso su dei soldi, li ha dati a Rudy dicendogli: "Tieni, tira fuori i piedi dall'Italia" e dopo di che loro non, non si sono più visti.*

*DIFESA AVV. BONGIORNO - Signor Alessi allora, facciamo alcune precisazioni innanzi tutto, perché Rudy Guede le riferì queste cose? Che tipo di rapporto avevate?*

*TESTE - Con Rudy avevamo un rapporto tutti i giorni facevano socialità assieme, si mangiava assieme e si andava all'aria assieme.*

*(omissis)*

*DIFESA AVV. BONGIORNO - Lei ha riferito questo racconto a qualche altro detenuto? Qualche altro detenuto ne è a conoscenza?*

*TESTE - Sì.*

*DIFESA AVV. BONGIORNO - Chi e perché ne è a conoscenza?*

*TESTE - Ne è a conoscenza, cioè dopo un periodo di tempo ne è a conoscenza Aiello... Aiello, Castelluccio e... e De Cesare.*

*DIFESA AVV. BONGIORNO - Da chi hanno saputo queste cose Castelluccio e De Cesare?*

*TESTE - Da me.*

*DIFESA AVV. BONGIORNO - E perché lei gliele ha riferite?*

*TESTE - Perché neanche io sapevo cosa fare, se rivolgermi cioè ad un Avvocato o a voi oppure informare qualcuno di questa sua cosa.*

*DIFESA AVV. BONGIORNO - E dopo che lei ha riferito queste cose a loro due, che cosa è successo? Cioè loro con Guede ne hanno parlato? Cosa è successo dopo?*

*TESTE - No no, ho riferito queste... ma ci sono poi un sa... altre, altri episodi e cioè perché poi si parlava anche in sezione e parecchie volte si è parlato anche in sezione cioè di questa cosa nel fatto che Rudy (tossisce)... Rudy parlava con me, si rivolgeva a me perché eravamo celle diciamo quasi difronte, quasi difronte, cioè parlava di me riguardo al padre di Sollecito che era un Massone, che si era comprato i Giudici, però parlavamo così ma parlava ad alta voce per cui intervenne un detenuto, De Cesare, che si trovava alla 9, e il fatto anche che lui non conosceva cioè né Sollecito e neanche Amanda. Interviene questo De Cesare e gli fa: 'Ma come fai tu a dire cioè che conosci il padre di Sollecito, conosci cioè i professori di Sollecito che Sollecito si è comprato più di settanta punti da questi professori perché il padre è un Massone si compra Giudici, Avvocati, quello che vuole?' questo gliel'ha detto De Cesare e*



**Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione**

*lui risponde: "Ma guarda a me me le suggerisce un amico mio tutte queste cose". Ancora De Cesare gli fa quella sera, ed eravamo presenti, c'erano altri detenuti che hanno sentito anche questa conversazione: "Ma tu a me - perché loro prima erano nella sezione blu De Cesare e Rudy - ma quando eravamo nella sezione blu - dice - a me hai detto che non conoscevi né Amanda né Sollecito, adesso come fai - dice - a tirar fuori tutte queste cose?" e lui cioè quando ha detto una cosa, questa frase ha detto a De Cesare: "Tu vattene a letto - cioè praticamente l'ha zittito - vattene a letto perché questi non sono discorsi tuoi, sono discorsi tra me e Mario". Cioè l'ha zittito subito. E poi c'è stata anche un'occasione che hanno sentito loro, che hanno sentito loro dove io cercavo di convincere Rudy a dire la verità, e in sezione c'è stato uno, un'occasione l'ho detto ad alta voce che: "Se non ci pensi tu a dire la verità..." perché lui doveva dirla il 18 di novembre, doveva..., cioè mi aveva fatto capire che diceva tutta 'sta verità cosa che poi non è successa, e io ci ho detto che se non diceva la verità al suo posto l'avrei fatto io. Cosa che poi lui quando è ritornato mi ha detto che non poteva dire la verità perché se lui diceva la verità in questa cosa la sua pena era oltre più di trenta anni e non trenta anni quindi dice, poi dice: "Non li ho messi io in carcere, li ha messi - dice - la Magistratura, che ci rimangano pure quindi - dice - a me poco importa, questa - dice - è una guerra e si lotta con le proprie armi che ha a disposizione". Poi c'è stato un evento che è successo alla cella 11, la cella di Trinca, Trinca Ciprian, che eravamo io, Rudy, Trinca e De Cesare, è fatto quando hanno dato la Sentenza di primo grado o d'appello, non mi ricordo, di Amanda e Sollecito, che lui commentava questa Sentenza, stavamo giocando a carte in quella cella, lui commentava questa Sentenza dicendo che "Hanno fatto bene, tanto - dice - vedi fanno - dice - gli innocenti però ecco il Giudice li ha condannati", cioè tante altre cose che al momento mi sfuggono. Lì sono intervenuto io e gli ho detto: "Ma con quale faccia e coraggio dici queste cose che tu proprio a me hai detto che né conosci Amanda né conosci Sollecito e mi hai detto proprio che erano due ragazzi innocenti, come fai a dire queste cose?", lì è successa una lite in quella cella per cui si è messo in mezzo anche il De Cesare a calmare un po' le acque, dopo di che era quasi, perché erano già le sei e mezzo, socialità era già quasi finito, ognuno nelle proprie celle, dopo di che poi io ho interrotto i ponti con Rudy Guede e tutti, e tutti gli altri."*

A

( pag. 21 e segg. delle trascrizioni del verbale di udienza del 18 giugno 2011 avanti alla Corte di Assise di Perugia ).



## Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Luciano Castelluccio e Antonio De Cesare, escussi alla medesima udienza, confermavano nella sostanza di aver appreso dall'Alessi le circostanze per come riferite da quest'ultimo, e di non aver mai ricevuto confidenze da parte del condannato Rudi Hermann Guede. Entrambi ammettevano di aver sottoscritto la lettera scritta dall'Alessi, con la quale quest'ultimo aveva accreditato nei confronti dei difensori degli imputati la versione sopra riferita, circostanza questa che aveva determinato la citazione in grado di appello, quale rinnovazione dell'istruttoria, dei testi sopra indicati.

Ciprian Trincam, escusso alla medesima udienza, premettendo di non comprendere appieno la lingua italiana e di parlarla con fatica, negava di essere mai stato messo a parte delle confidenze dall'Alessi, e finanche disconosceva in udienza la propria firma sulla lettera scritta da quest'ultimo.

In relazione alle deposizioni del teste Mario Giuseppe Alessi, il giudizio di totale falsità delle circostanze riferite emerge dalla assoluta incompatibilità della ricostruzione dell'omicidio prospettata dal testimone con le acquisizioni processuali, sia per quanto attiene ai tempi della consumazione del reato, sia per quanto attiene alle modalità dello stesso, sia per quanto attiene alle armi utilizzate. Niente di tutto quanto affermato dal teste si può ritenere conforme a quanto il processo ha acquisito sul piano della ricostruzione del fatto reato.

Resta da chiedersi la ragione per la quale Mario Giuseppe Alessi abbia deciso di entrare in questo processo portandovi una verità tanto "raffazzonata" e, per ciò, del tutto inidonea a cagionare l'inquinamento probatorio che era nelle intenzioni.

E' da osservare come il processo in interesse sia stato oggetto di una pesante attività di inquinamento del quadro probatorio, sia dall'interno (la calunnia), sia dall'esterno, operata principalmente, ma forse non esclusivamente, attraverso dichiarazioni rese da persone detenute, che a vario titolo si sono attribuite false conoscenze dei fatti oggetto del giudizio.

Questa obiettiva ed illecita interferenza con il normale svolgimento della istruzione di un grave reato di sangue trova ragionevolmente la sua genesi, per quanto attiene all'inquinamento interno, nell'interesse dell'imputata Amanda Marie Knox ad allontanare da sé la pressione degli inquirenti, quantomeno in un determinato momento delle prime fasi investigative.

Resta più complessa la valutazione dell'interesse di più persone detenute ad entrare in un processo, in momenti e con modalità diverse, per portarvi all'interno una "verità" costruita



## Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

a vantaggio degli imputati di quel processo. Può certamente ipotizzarsi, e fondatamente, che l'attenzione dei *media* che ha circondato questo processo fino dal suo *incipit* abbia costituito un fertile *humus* per coltivare la aspirazione di alcuni “ personaggi “ ad assumere una veste processuale di rilievo mediatico, per proprio esclusivo vantaggio. Ovvero potrebbero ipotizzarsi motivazioni di altra natura, che peraltro non si è ritenuto di indagare efficacemente da parte dell'Autorità inquirente, e che, conseguentemente, non fanno parte dell'oggetto del presente giudizio.

Sta di fatto che già la Corte di Assise di appello di Perugia operava una valutazione di totale inattendibilità delle dichiarazioni rese avanti a sé dai testi Castelluccio, Alessi, De Cesare, Trincan e dello stesso Aviello ( pag. 42 della sentenza cassata ), valutazione di inattendibilità che questa Corte intende ribadire, non per una valutazione preconcepita, ma alla luce del complesso quadro indiziario in precedenza evidenziato, che smentisce entrambe le ricostruzioni degli accadimenti prospettate da Luciano Lucia Aviello e da Mario Giuseppe Alessi.

### **9- Le dichiarazioni rese da Rudi Hermann Guede.**

Rudi Hermann Guede, giudicato separatamente e condannato alla pena detentiva di anni sedici di reclusione siccome ritenuto responsabile dell'omicidio di Meredith Kercher in concorso con altri, veniva esaminato dalla Corte di Assise di appello di Perugia alla udienza del 27 giugno 2011 ex art. 197 bis c.p.p. ( nel frattempo la condanna del Guede era passata in giudicato il 16 dicembre 2010 ) , su richiesta del Pubblico Ministero, in relazione al contenuto delle dichiarazioni rese all'udienza del 18 giugno 2011 da Mario Giuseppe Alessi. L'esame del teste verteva inizialmente sui suoi rapporti di conoscenza con i testi che avevano deposto alla udienza del 18 giugno precedente, Mario Giuseppe Alessi, Luciano Castelluccio, Antonio De Cesare e Ciprian Trinca. Il Guede, dopo aver negato di aver effettuato le confidenze riferite dal teste Alessi, né a quest'ultimo né tantomeno agli altri detenuti esaminati quali testimoni, rispondeva alle domande del Pubblico Ministero e, in sede di controesame, dei difensori delle parti, sugli accadimenti della sera del 1° novembre 2007 all'interno della villetta di Via della Pergola nr 7.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

In particolare il teste rispondeva alle domande inerenti una missiva da lui asseritamente indirizzata ai suoi Avvocati, ma veicolata ad un rotocalco televisivo ( TG del Gruppo Mediaset ) che ne aveva dato ampio risalto:

( omissis )

*“PUBBLICO MINISTERO - Senta, lei ha saputo che Alessi ha detto, ha fatto dichiarazioni che riguardavano lei?*

*TESTE - Si ho saputo tramite la televisione.*

*PUBBLICO MINISTERO - Ecco, e si ricorda grosso modo quando l'ha saputo?*

*TESTE - Guardi, grosso modo parliamo del... se non vado errato sempre con le date nel maggio 2010.*

*PUBBLICO MINISTERO - Senta, lei ha ritenuto di confermare o di smentire queste dichiarazioni di Alessi attraverso la stampa?*

*TESTE - Guardi, io quando ho sentito quelle voci assurde ho ritenuto di dover scrivere una lettera, varie lettere che ho mandato ai miei legali, in cui dicevo loro che tutto ciò che questa persona andava dicendo erano tutte falsità.*

*PUBBLICO MINISTERO - Lei ha scritto, tramite i suoi legali, non so se direttamente o meno a News Mediaset una lettera?*

*TESTE - Io direttamente no.*

*PUBBLICO MINISTERO - Ma chi l'ha scritta questa lettera?*

*TESTE - Guardi, come le ho detto prima io ho ritenuto di scrivere ai miei legali poi dopo non lo so come abbia fatto la mia lettera ad arrivare a News Mediaset.*

*PUBBLICO MINISTERO - Allora guardi, se posso... se può mostrare, questo sarebbe il testo e questo è il contenuto di questa lettera, se lei conferma di avere, che questo è il contenuto della lettera.*

*PRESIDENTE - Ma è prodotta?*

*PROCURATORE GENERALE - Sarà prodotta se verrà riconosciuta.*

*PUBBLICO MINISTERO - Volevo fare la domanda se...*

*PRESIDENTE - Se riconosce la firma?*

*PUBBLICO MINISTERO - Se la riconosce e se il contenuto...*

*PROCURATORE GENERALE - Se riconosce il contenuto, questa è una lettera...*



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

*PUBBLICO MINISTERO - Il contenuto è quello nel foglio in grassetto. Se vuole., dalla seconda pagina, guardi.*

*TESTE - Comunque devo dire che da qui non si può leggere niente.*

*PUBBLICO MINISTERO - No no no ma quello è il testo. Io volevo sapere.*

*TESTE - Comunque sì.*

*PUBBLICO MINISTERO - . . . il contenuto, se il contenuto...*

*DIFESA - AVV. SACCARELLI - Scusi Corte, posso vedere il contenuto della lettera?*

*PRESIDENTE - Prego.*

*PUBBLICO MINISTERO - Poi a lato viene riportato il testo che poi è quello che viene ingrandito, ma quello manoscritto che si legge male, ma insomma il contenuto sarebbe questo? La seconda pagina anche, ecco quello in grassetto.*

*TESTE - Sì. l'ho scritta io questa lettera, sì.*

*PUBBLICO MINISTERO - Si chiede la produzione della lettera.*

*PRESIDENTE - Bene.*

*DIFESA AVV. SACCARELLI - C'è opposizione da parte della difesa in ordine alla produzione della lettera.*

*PRESIDENTE - Lui è stato avvertito che non può essere obbligato a fare dichiarazioni, io adesso non lo so che cosa c'è in questa lettera.*

*DIFESA AVV. SACCARELLI - Se mi dà la parola volevo fare una precisazione alla Corte. In via principale volevo solo dire che Rudy Guede oggi è teste che solo per i fatti attinenti le dichiarazioni che ha già reso Mario Alessi alla scorsa udienza, non può riferire su altri fatti, solo su questi. Io penso che comunque la lettera faccia riferimento, da come ho letto, alla responsabilità di eventuali persone e quindi che non debba essere ammessa solo perché Rudy Guede è testimone, ripeto, oggi solo di fatti attinenti alle dichiarazioni rese da Alessi, testimone assistito ai sensi dell'articolo 197 bis per questo io mi oppongo alla produzione perché Rudy Hermann Guede ha la facoltà di non rispondere circa i fatti sui quali è stato condannato e penso che la lettera riproduca anche questi fatti, non solo parli di Alessi.*

*PRESIDENTE - Però è una facoltà che compete a lui non al difensore, è lui che deve decidere...*

*PUBBLICO MINISTERO - Lui ha risposto.*



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

*DIFESA AVV. SACCARELLI - Sì, io lo so, lui ha riposto però risponde solo sui fatti di causa riguardanti Mario Alessi, non può rispondere su dei fatti, ha la facoltà di non rispondere su fatti attinenti la responsabilità di altre persone.*

*PUBBLICO MINISTERO - La lettera riguarda...*

*DIFESA AVV. SACCARELLI - Ha la facoltà di non rispondere.*

*PRESIDENTE - Va bene, al momento...*

*DIFESA AVV. BONGIORNO - Poi può avere la parola anche la difesa Sollecito?*

*PRESIDENTE - Un momento...*

*PUBBLICO MINISTERO - Io chiedo...*

*PRESIDENTE - Scusi solo un momento Procuratore, io ho avvertito Guede prima che non può essere obbligato a rendere dichiarazioni che in qualche modo possono contrastare con il suo atteggiamento processuale nel procedimento ormai definito, io non ho la minima idea di cosa ci sia in quella lettera, la valutazione l'ha fatta lui, non può farla il difensore ovviamente e lui ha detto, ha riconosciuto semplicemente la lettera poi il contenuto non so quale possa essere.*

*PUBBLICO MINISTERO - Però...*

*PRESIDENTE - Ha riconosciuto di aver scritto lui questa lettera.*

*TESTE - Se mi è concessa la parola per favore.*

*DIFESA AVV. SACCARELLI - Scusi, l'hai letta...*

*TESTE - Se mi è concessa la parola.*

*DIFESA AVV. BONGIORNO - L'ha chiesta anche la difesa, prima o poi.*

*TESTE - No nel senso che quella lettera l'ho scritta io e l'ho mandata ai miei legali, mi è stato chiesto se io l'ho mandata al TGCOM, io non l'ho mai mandata al TGCOM direttamente.*

*PRESIDENTE - Non ho capito assolutamente niente, per cortesia ripeta.*

*TESTE - Ho detto che la lettera l'ho scritta, quando l'ho scritta l'ho inviata direttamente ai miei legali ma io personalmente non l'ho inviata, da come mi è stato chiesto, al TGCOM. Questo è, che la lettera l'abbia scritta io sì.*

*PRESIDENTE - Lei riconosce di aver scritto quella lettera ma non di averla indirizzata...*

*TESTE - direttamente al TGCOM.*



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

*DIFESA AVV. SACCARELLI - Presidente scusi, ha ammesso Rudy Hermann Guede che è una lettera indirizzata ai difensori, io chiedo che non venga messa agli atti la lettera, che venga estromessa.*

*PRESIDENTE - Va bene, ci riserveremo all'esito, dopo aver preso visione di cosa c'è scritto in questa lettera.*

*PUBBLICO MINISTERO - Oppure gliela leggo. "Viterbo, 7 marzo 2010. Come solito in questo nostro amato Bel Paese di persone false, dedite alla mendacia ve ne sono assai, così come vi sono coloro che a costoro danno voce senza porsi minimamente in coscienza se valga la pena di dare spazio a certe illazioni. In questi ultimi giorni non ho udito altro che blasfemiche insinuazioni nei miei confronti, false dicerie che non hanno fatto altro che saccheggiare di qua e di là per i canali giornalistici televisivi, anche se per chi il buon senso pura invenzione di una mente scellerata. Va detto che quello che ho sentito nei giorni trascorsi per mezzo dei media, a riguardo di quanto falsamente dichiarato da questo essere immondo dal nome di Alessi Mario, cui coscienza non altro che una puzzolente immondezza, solo e soltanto farneticazioni di una mente malata e contorta le sue, dichiarazioni fantasticate e false di un orco che come noto a tutta Italia, macchiandosi di un orrendo omicidio, ove privato la vita ad un piccolo angelo umano. Costui ora dicendo mendacemente cose ch'io non gli ho mai detto e che mai ho detto, cose che non stanno né in cielo né in terra, a pari sue o meglio dire loro putrefatte dichiarazioni, è mia intenzione mettere nero su bianco che io con questo essere immondo non mi sono mai confidato, dal momento poi che non ho nulla da confessare o quant'altro e che tutto quello che avevo da dire lo ho già detto ai Giudici e continuerò finché avrò vita ad urlare e combattere fin quando la verità in sé e la giustizia in sé non prevalerà su tali menzogne e tanto meno ho parlato singolarmente, assieme ad altri o con altri detenuti di quello che è la mia vicenda processuale e semmai avessi qualcosa da dire non credete che ne avrei parlato con i miei legali? Dare adito e credito a quella che è una blasfemica dichiarazione da parte di una mente malata, di un orco che non ha avuto pietà di un bambino, con quest'ulteriore messa in scena, cui io, i miei legali e i miei familiari ormai abituati da parte (qui illeggibile) quest'ultimo l'orco Alessi mi auguro che gli italiani e il resto del mondo si rendano conto con che porci hanno a che fare, porci che sono e puzzano di melma di falsità ma che nonostante tutto vanno in giro a mostrare la loro faccia e soffocare le persone con il loro fetore di falsità pare loro ennesima messa in scena non fa altro che*



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

*darmi la forza e la consapevolezza del lottare più che mai affinché la verità che essi intendano nascondere sia agli occhi di tutti. Per quanto mi riguarda in me la serenità e la tranquillità della piena atarassia d'animo di chi nel giusto non ostenta questa ingiusta sofferenza ma proprio perché nel giusto confido nella giustizia e nel buon senso degli italiani e infine mi auguro che prima o poi i Giudici si rendano conto della mia totale estraneità a quello che è stato un orribile assassinio di una splendida meravigliosa ragazza quale era Meredith da parte di Raffaele Sollecito e Amanda Knox. Guede Rudy".*

*PRESIDENTE - Non c'è nessuna ammissione di responsabilità però da parte di Guede, anzi mi sembra proprio il contrario, quindi non è un caso in cui si possa astenersi dal deporre quindi possiamo acquisirla.*

*DIFESA AVV. SACCARELLI - Mi rimetto alla Corte anche perché sono fatti su cui Rudy Hermann Guede ha depresso, fatti attinenti solo a Mario Alessi.*

*PRESIDENTE - Acquisiamo questa missiva. La Procura ha finito con il teste?*

*PUBBLICO MINISTERO - Sì grazie.*

*PRESIDENTE - C'è qualcuno che deve fare domande al teste?*

*( omissis )*

*DIFESA AVV. BONGIORNO - Senta, rispetto questa lettera che le è stata letta da parte del Procuratore, io le voglio chiedere: lei rispetto questa lettera l'ha scritta a seguito delle dichiarazioni dell'Alessi?*

*TESTE - E' stato diciamo uno sfogo, una reazione che ho avuto dopo queste dichiarazioni.*

*DIFESA AVV. BONGIORNO - Questa lettera lei l'ha inviata a chi?*

*TESTE - Ai miei legali.*

*DIFESA AVV. BONGIORNO - Signor Guede, ci vuole invece parlare dell'omicidio di Meredith Kercher e delle cose di cui lei è a conoscenza?*

*DIFESA AVV. SACCARELLI - Mi oppongo, non sono fatti attinenti... mi oppongo decisamente.*

*PRESIDENTE - E' sempre una scelta sua però, non è del difensore.*

*DIFESA AVV. BONGIORNO - E' chiaro che lui può scegliere ma almeno facciamoglielo dire no?*

*PRESIDENTE - Appunto dico...*

*DIFESA AVV. SACCARELLI - Però sono fatti che non attengono...*



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

*DIFESA AVV. SACCARELLI - E' un controesame, non sono fatti che attengono alle dichiarazioni che dovrebbe rendere.*

*DIFESA AVV. SACCARELLI - No, non è paura collega, è solo che non sono fatti attinenti al processo.*

*PRESIDENTE - Se vuole può rispondere, ha solo la facoltà di non farlo. Quindi se decide di rispondere risponde.*

*DIFESA AVV. BONGIORNO - Presidente, c'è da dire una cosa, che siccome abbiamo appena sentito dare lettura, è stata data lettura di una lettera in cui esplicitamente accusa il mio assistito e Amanda, io sono in controprova, credo sia mio diritto almeno dire al signor Guede, dopo anni che lo inseguiamo, se ci vuole raccontare la verità di questo omicidio.*

*TESTE - Posso rispondere? Allora, da come è stata letta la lettera io penso di essere qui oggi per rispondere come procedimento penale alle dichiarazioni, le false dichiarazioni dell'Alessi Mario e dunque, come è scritto nella lettera, tutto quello che dovevo dire io l'ho già detto ai Giudici, ai Pubblici Ministeri, ai miei legali, dunque non intendo rispondere su questo argomento.*

*DIFESA AVV. BONGIORNO - Quindi lei non intende rispondere.*

*TESTE - Sì.*

*( omissis )*

*DIFESA AVV. DALLA VEDOVA - Anche io Signor Guede, avendo avuto oggi notizia di questa lettera e dopo aver sentito il contenuto, sono costretto a farle la domanda così come è stata fatta dalla difesa Sollecito, con tutte le sue decisioni in merito ad una possibile risposta, perché credo che lei faccia due affermazioni molto importanti: la prima lei ribadisce in questa lettera che c'è una verità, quindi sembrerebbe essere una verità diversa da ciò che lei fino adesso, come ha detto, ha riferito al Pubblico Ministero, ai suoi difensori e alle varie persone che sono state, che l'hanno sentita e quindi, poiché mi sembra questa una novità...*

*TESTE - Ma varie persone in che senso?*

*DIFESA AVV. DALLA VEDOVA - . . . e poiché mi sembra molto rilevante, la mia domanda è: ma lei...*

*PRESIDENTE - Questa più che una domanda, però Avvocato Dalla Vedova più che una domanda mi sembra una considerazione che fa lei insomma, trae una determinata conclusione...*



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

*DIFESA AVV. DALLA VEDOVA - No, a un certo punto lui dice nella lettera...*

*PRESIDENTE - Si sì ma non è una domanda però questa.*

*DIFESA AVV. DALLA VEDOVA - La domanda è: qual è la verità visto che l'ha riferita adesso, in questa lettera, e sembrerebbe essere una nuova verità.*

*TESTE - Assolutamente non è una nuova verità.*

*DIFESA AVV. DALLA VEDOVA - Perché?*

*TESTE - Non è una nuova verità perché, allora come ho detto prima uno non sono qui per rispondere di un altro procedimento penale ma di questo procedimento penale, quella lettera è stata uno, una reazione alle dichiarazioni che ho sentito, alle assurde dichiarazioni di una determinata persona e, come ho detto prima, io non ho né detto niente di nuovo in questa mia lettera, io ho solamente trascritto tutto ciò che ho sempre detto sia agli inquirenti, ai Giudici e ai miei legali.*

*DIFESA AVV. DALLA VEDOVA - E quindi, signor Guede, quando lei testualmente scrive che è stato "un orribile assassinio di una splendida meravigliosa ragazza quale era Meredith da parte di Raffaele Sollecito e Amanda Knox" che cosa vuole dire esattamente? Lei lo aveva mai detto questo?*

*TESTE - Allora io questa, esplicitamente in questa maniera non l'ho mai detto però l'ho sempre pensato.*

*DIFESA AVV. DALLA VEDOVA - Allora perché l'ha scritto?*

*TESTE - L'ho scritto perché era un pensiero che è sempre stato dentro di me.*

*DIFESA AVV. DALLA VEDOVA - Ma quindi non è vero.*

*TESTE - No è verissimo.*

*DIFESA AVV. DALLA VEDOVA - E cioè può elaborare meglio? Che vuol dire?*

*TESTE - E' verissimo.*

*DIFESA AVV. DALLA VEDOVA - Lei conferma questa circostanza? Da parte?*

*TESTE - Allora, io con i... allora, come le ho detto prima, questo è un pensiero che è stato sempre nella mia testa, è un pensiero che comunque alla fine ho deciso di mettere per iscritto sentendo determinate assurdità, secondo me e mi assumo tutte le responsabilità sentendo un burattino manovrato da determinate persone, tutto qui. Dunque se ho scritto quelle parole è perché sono, le ho sempre avute dentro di me. Non sta a me decidere chi è che ha ucciso Meredith, io nella dichiarazione che ho fatto nel mio processo ho sempre detto chi c'era in*



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

*quella maledetta notte in quella casa, dunque penso che non sto dicendo niente di nuovo, ho solamente messo per iscritto i miei pensieri e li ho resi concreti, tutto qui. Dunque non trovo su che altra domanda devo rispondere.*

*DIFESA AVV. DALLA VEDOVA - Su questa lettera volevo ancora una precisazione, perché lei ha detto: "Io ho scritto questa lettera perché mi sono sentito un burattino e quindi..."*

*TESTE - No, io non è che mi sono sentito un burattino, non ho detto questo.*

*DIFESA AVV. DALLA VEDOVA - Allora perché ha scritto questa lettera?*

*TESTE - Io ho scritto questa lettera perché c'era un burattino che veniva manovrato da determinate persone che erano appunto i burattinai.*

*(omissis)*

*DIFESA AVV. DALLA VEDOVA - Io ho soltanto una domanda che devo sempre fare in relazione alla novità che leggo in questa lettera, sempre riferita...*

*PARTE CIVILE AVV. MARESCA - (Fuori microfono)*

*DIFESA AVV. DALLA VEDOVA - Presidente, potrei esplicitare la domanda...*

*PRESIDENTE - Sì. facciamogli fare la domanda poi vediamo.*

*DIFESA AVV. DALLA VEDOVA -... poi do tutto il tempo a tutti di opporsi perché io rispetto ma vorrei non essere interrotto, credo che la novità invece di questa lettera sia proprio contenuta nel fatto che il Guede parli di una sua verità e ribadisce il coinvolgimento di Raffaele e Amanda Knox...*

*PRESIDENTE - La domanda.*

*DIFESA AVV. DALLA VEDOVA - . . . la novità è questa: perché lei non lo ha mai detto prima?*

*TESTE - Guardi io non sto parlando...*

*DIFESA AVV. DALLA VEDOVA - Perché quella sera lei...*

*TESTE - Guardi posso...*

*DIFESA AVV. DALLA VEDOVA - -scusi, .scusi, scusi...*

*PRESIDENTE - Ma questo fa parte...*

*PUBBLICO MINISTERO - Ma parliamo del suo processo.*

*PRESIDENTE - D'accordo, d'accordo. Fa parte della sua difesa, della difesa che... (inc. voci sovrapposte)*

*DIFESA AVV. SACCARELLI - Poi voglio precisare una cosa, in data odierna la risposta...*



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

*PRESIDENTE - Ha già detto che non vuole rispondere.*

*DIFESA AVV. DALLA VEDOVA - Sta parlando il Presidente, per piacere.*

*DIFESA AVV. SACCARELLI - Alla risposta precedente ha detto comunque che è un pensiero, e questo lo ha detto, ha detto che la sua verità già l'ha ribadita più volte, io penso che basta fare le domande su questo.*

*PRESIDENTE - Si sì, sono d'accordo, lo sto dicendo io se mi lascia parlare.*

*DIFESA AVV. DALLA VEDOVA - Si lo sta dicendo il Presidente.*

*PRESIDENTE - Ecco, quindi a questo punto esauriamo ormai...*

*TESTE - Se mi è concessa un'ultima parola.*

*DIFESA AVV. DALLA VEDOVA - Però vedo che il teste vuole...*

*TESTE - No, se mi è concessa un'ultima parola, vede il problema è questo, non è che esiste la mia verità o la verità di Tizio o Caio, esiste la verità che io ho vissuto quella notte e che ho sempre descritto, punto e basta.*

*DIFESA AVV. DALLA VEDOVA - Quindi lei era lì quella notte.*

*TESTE - Io l'ho sempre detto che ero lì quella notte.*

*DIFESA AVV. DALLA VEDOVA - Eh, ma allora...*

*TESTE - Penso che lei lo sa benissimo che l'ho sempre detto."*

( pagina 12 e segg. Delle trascrizioni udienza del 27 giugno 2011 avanti alla Corte di Assise di appello di Perugia )

Le dichiarazioni di Rudi Hermann Guede rese avanti alla Corte di Assise di Perugia sono di indubbio rilievo processuale. Il teste, chiamato a deporre sulle circostanze riferite da Mario Giuseppe Alessi, confermava integralmente la missiva a sua firma inviata ai propri Avvocati e divulgata dai *media*, scritta quale ritorsione alle dichiarazioni rese a suo carico dall' Alessi, nella quale attribuiva l'omicidio di Meredith Kercher agli imputati Raffaele Sollecito e Amanda Marie Knox.

Sulle dichiarazioni rese dal Guede si apriva un intenso contraddittorio processuale, ed alle contestazioni mosse al teste dalla difesa di Amanda Marie Knox, quest'ultimo, accettando il contraddittorio processuale sulle contestazioni a lui mosse, collocava esplicitamente gli imputati Raffaele Sollecito e Amanda Marie Knox sulla scena del delitto, attribuendo loro la responsabilità dell'omicidio di Meredith Kercher; e ciò poteva fare proprio perché collocava anche lui stesso sulla scena del delitto, ma in un ruolo di estraneità al reato.



## Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Rudi Hermann Guede, rispondendo alle contestazioni a lui mosse, dichiarava inoltre che le dichiarazioni accusatorie appena rese non erano affatto una novità, ma costituivano la conferma di quanto già aveva riferito precedentemente nel corso degli interrogatori resi nell'ambito del procedimento istruito a suo carico e conclusosi con sentenza definitiva di condanna.

Ritiene la Corte che, ai soli fini di verificare la verità o meno di quest'ultima affermazione resa dal teste – circostanza rilevante al fine di verificarne la attendibilità – possa essere accertato quanto dichiarato precedentemente dal Guede nell'ambito del procedimento a suo carico già concluso; al fine di verificare quindi se la circostanza riferita in aula il 27 giugno 2011 avanti ai Giudici della Corte di Assise di Perugia costituisca una novità processuale, ovvero realmente Rudi Hermann Guede avesse già collocato in precedenza gli imputati sulla scena del delitto con il ruolo di autori dell'omicidio .

Il GUP del Tribunale di Perugia, nella sentenza nr 639 emessa in data 28 ottobre 2008 a carico di Rudi Hermann Guede, con la quale quest'ultimo veniva condannato per il concorso nell'omicidio di Meredith Kercher, così motiva in riferimento alle dichiarazioni rese dall'imputato in corso di istruttoria. “ ( omissis ) *Nell'interrogatorio reso alla polizia tedesca al momento dell'arresto l'imputato sosteneva di avere incontrato MEREDITH la sera del 31 ottobre, mentre si trovava fuori con degli amici spagnoli, e in quell'occasione avevano "flirtato", dandosi un appuntamento per la sera dopo alle 20.30 Il 1° novembre, intorno alle 19.30 (senza poter essere più preciso, perché dichiarava di non disporre di un orologio), il GUEDE era passato prima da un amico di nome ALEX, poi era andato a casa della KERCHER, non trovandola; a quel punto era andato dai ragazzi appassionati di pallacanestro, senza evidenziare se si trattasse dei giovani del piano di sotto, ma non aveva trovato neppure loro. Così, era risalito verso il centro, comprando dei kebab, per poi tornare in Via della Pergola: qui aveva aspettato qualche minuto, dopo di che era giunta MEREDITH, che gli aveva aperto la porta facendolo entrare in casa. Dopo un breve colloquio, anche in ragione di quel che era accaduto fra loro la sera prima, i due ragazzi si erano baciati, senza poi giungere ad avere rapporti sessuali: prima, però, era accaduto che la KERCHER aveva scoperto la mancanza di denaro da un cassetto vicino al suo letto, ed era andata nella stanza di AMANDA - che non c'era - per verificare se i soldi fossero là. Ne erano derivate generiche accuse di MEREDITH nei confronti dell'americana, lamentando*



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

soprattutto la prima che l'altra fumava stupefacenti (particolare che il GUEDE confermava, perché gli era capitato di vedere la KNOX fumare in una precedente occasione in cui era stato lì). -Senza aggiungere dettagli ulteriori, il prevenuto riferiva che ad un certo punto si era recato in bagno, e da lì - malgrado avesse messo le cuffie dell'I-pod, aveva udito che qualcuno aveva bussato alla porta ed era entrato: dopo circa cinque minuti (ricordava comunque di avere ascoltato due o tre canzoni, delle quali indicava financo i titoli), aveva sentito delle grida che avevano superato il volume, piuttosto alto, delle cuffie, sicché - senza neppure tirarsi su i pantaloni - era uscito, trovando un uomo di spalle di fronte alla porta d'ingresso della casa, leggermente più basso di lui. Il GUEDE precisava di non avere riconosciuto quella persona, ma di aver visto MEREDITI sanguinante sul pavimento: allora aveva afferrato l'uomo, chiedendogli cosa avesse fatto, ma l'altro si era girato con violenza cercando di colpirlo con un coltello che aveva in una mano, probabilmente la sinistra, e in effetti arrecandogli una ferita sulla mano destra (da alcuni rilievi fotografici curati dalla Polizia tedesca risultavano davvero delle piccole lesioni da taglio sulla mano del prevenuto). Cercando di schivare i colpi, il GUEDE era indietreggiato, cadendo però a terra proprio per non aver tirato su del tutto i pantaloni: qui aveva preso una sedia cercando di difendersi, e l'aggressore era scappato di lì a qualche attimo pronunciando, prima di uscire dall'appartamento la frase "Negro trovato, colpevole trovato", senza però che l'imputato comprendesse se quelle parole fossero rivolte ad una terza persona presente.

( omissis )

Nell'interrogatorio di garanzia, il GUEDE sosteneva innanzi tutto di conoscere superficialmente DJYA LUMUMBA, e di essere stato non più di tre-quattro volte al pub "Le Chic"; conosceva la KNOX, per averla vista la prima volta che era stato nel locale di PATRICK, dove AMANDA gli si era avvicinata in qualità di cameriera, quindi l'aveva incontrata qualche volta per la strada (limitandosi a un saluto di circostanza) ed aveva passato una serata con lei e i ragazzi che abitavano al piano di sotto di Via della Pergola. Quest'ultimo episodio risaliva, a suo dire, ai primi del mese di ottobre, comunque in concomitanza con il compleanno di un suo amico, un certo OWEN: dopo aver festeggiato il ragazzo con la sua compagnia di amici, RUDI aveva incontrato in giro la KNOX e due degli studenti del piano di sotto, che conosceva per averci giocato a pallacanestro nel solito campetto, ed erano stati quei due ad invitarlo a passare a casa loro. AMANDA era salita nel



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

suo appartamento, ed era stato in quel frangente che il GUEDE aveva fatto alcuni apprezzamenti su di lei (ma anche gli altri ragazzi avevano partecipato con i propri commenti, piuttosto pesanti), mentre girava qualche "canna": di lì a poco l'americana era scesa, e ne era venuta fuori qualche risata proprio perché si trattava della persona di cui stavano parlando. L'imputato ricordava che anche la KNOX aveva fumato, quindi precisava di essersi sentito un pò' stanco, sia per aver bevuto parecchio che per effetto del fumo dentro casa, ed era andato in bagno per un bisogno per poi tornare dagli altri (escludendo di essersi, addormentato sui wc e sostenendo di aver tirato regolarmente Io sciacquone). Dopo breve tempo era scesa MEREDITH; il GUEDE sottolineava di essere già stato informato della presenza di una ragazza inglese nell'appartamento di sopra, ma non l'aveva mai vista: sentendone l'accento, aveva compreso trattarsi di lei, e ci aveva scambiato qualche parola, apprezzandone la bellezza. Nel frattempo, anche la KERCHER si era messa a fumare, ma era stata proprio lei ad esortare AMANDA ad andare a dormire a casa loro tutte e due, visto che si era fatto tardi.

( omissis)

Il 31 ottobre, in occasione di Halioween, l'aveva invece vista di nuovo, e stavolta le cose erano andate diversamente. Il GUEDE sosteneva di essere andato ad una festa di amici spagnoli, in una casa dietro il cinema "Pavone", ed erano tutti mascherati: ad un certo punto gli si era avvicinata una ragazza vestita da vampiro, che gli aveva rivolto la parola senza neppure che egli si rendesse conto che era appunto MEREDITH. Una volta riconosciuta le aveva chiesto scherzosamente se avesse voluto succhiargli il sangue, a mo' di vendetta per la sconfitta nel rugby, e poi si erano intrattenuti a parlare: l'imputato descriveva anche il luogo del colloquio, con una stanza intermedia fra due bagni, e precisava di aver baciato la ragazza, dicendole che desiderava rivederla il giorno seguente. Così, si erano dati appuntamento per la sera dopo, alle otto e mezza circa.

(omissis)

Venendo alla sera del 1 novembre, RUDI ricordava di essere uscito di casa mentre cominciava il TG3 regionale, dunque alle 19:30: era passato in Via della Pergola, ma pur bussando non gli aveva risposto nessuno, né al piano delle ragazze né a quello disotto. A quel punto, il GUEDE aveva deciso di passare a trovare l'amico ALEX, che abitava non lontano da lì: una volta suonato aveva aspettato 5 minuti prima di vedersi aprire la porta, perché



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

*l'altro ragazzo stava facendo la doccia, quindi aveva scambiato due parole con lui raggiungendo l'intesa di rivedersi più tardi, sempre a casa di ALEX. RUDI era andato allora a comprarsi un kebab vicino al cinema "Tirreno", incontrando lungo quegli spostamenti l'altro amico PHILIP: in un primo momento non si era fermato, visto che PHILIP stava parlando con una ragazza, poi ci si era intrattenuto per qualche istante, dicendogli che dopo si sarebbero rivisti da ALEX, che nel frattempo aveva in programma di vedere una persona. PHILIP gli aveva chiesto se si trattasse di un uomo o di una donna, ed egli aveva risposto che era una ragazza.*

*Tornato a Via della Pergola, il GUEDE aveva nuovamente bussato ed ancora una volta non aveva avuto risposta; nel giro di qualche minuto, però, era effettivamente arrivata la KERCHER, che gli aveva chiesto da quanto tempo stesse aspettando. RUDI le aveva risposto che era lì solo da un minuto, anche se ne era passato qualcuno in più, la ragazza gli aveva sorriso, aveva preso la chiave dalla borsa ed entrambi erano entrati in casa. Più o meno, erano le 21.00 MEREDITH aveva detto in inglese "I am here", tanto per avvertire del suo ingresso, ma nessuno aveva ribattuto, e in effetti l'impressione era che le altre ragazze non vi fossero, perché le stanze erano chiuse e non vi erano né luci né rumori. L'imputato, a causa del kebab un po' piccante, le aveva chiesto il permesso di bere qualcosa, e la KERCHER gli aveva detto di fare come se fosse a casa propria, sicché egli aveva preso dal frigo un po' d'acqua e di succo di frutta. Mentre era in cucina, aveva sentito la giovane lamentarsi ed imprecare, e si era dunque diretto verso di lei: MEREDITH, nella sua camera, aveva trovato un cassetto aperto e diceva che non c'era più il denaro che vi aveva riposto, senza precisare l'entità della somma ma facendo capire che si trattava di una cifra consistente, e se l'era presa subito con AMANDA, descrivendola come una drogata. Il GUEDE aveva cercato di tranquillizzarla, o comunque di dirle di non accusare così la KNOX senza sapere come fossero andate le cose, e insieme a lei aveva fatto un giro per tutta la casa al fine di verificare se vi fossero segni di effrazione, senza rinvenirne alcunò; la KERCHER, dal canto suo, aveva voluto controllare un cassetto nella camera dell'americana, senza trovare i soldi. Un po' per calmarla, un po' per tentare un approccio, l'imputato le si era rivolto con maggiore tenerezza, iniziando a parlare di sé e della sua famiglia: in un momento successivo, precisava di essere entrato anche in confidenza con MEREDITH, che gli aveva parlato di una storia sentimentale in Inghilterra (non anche di un fidanzato o un ragazzo in Italia) quindi, mentre erano nel*



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

soggiorno/cucina, le aveva detto che gli piaceva, cominciando ad amoreggiare e baciarsi fino a toccarsi reciprocamente nelle parti intime. Il GUEDE precisava di aver parzialmente penetrato la ragazza con le sole dita, e di averle anche toccato il seno (e il reggiseno) da sotto la maglia. A quel punto, dopo circa dieci minuti, era stata MEREDITI a chiedergli se avesse dei profilattici: egli aveva risposto di no, e tutti e due si ritraevano rendendosi conto di essersi spinti un pò' in là. Così, si erano ricomposti (non essendosi spogliati completamente, ma avendo solo slacciato e abbassato tutti e due i pantaloni) e RUDI le aveva detto di dover andare in bagno perché il kebab gli aveva dato allo stomaco. Era andato nel bagno con la porta vicino al frigorifero, su indicazione della ragazza, aveva caricato l'I-pod con i soliti 25 brani da lui più ascoltati e si era seduto sul water dopo aver pulito la tavoletta., come sua abitudine: indicava come abituale anche la condotta di fare i suoi bisogni con le cuffie all'orecchio, sentendo musica. Il giovane ricordava anche la sequenza dei primi tre brani ascoltati, essendo quella abituale, e mentre era a metà del terzo - malgrado il volume molto alto - aveva sentito un urlo: asciugatosi di fretta, senza neppure chiudersi bene la cintura, si era diretto verso la camera di MEREDITH, trovando sulla soglia (ma appena dentro la stanza) un uomo che gli dava le spalle. A quel punto, il GUEDE aveva posto la mano sulla spalla di quell'individuo, scorgendo nel medesimo istante il corpo della ragazza in terra: l'altro si era repentinamente girato, vibrando colpi al suo indirizzo con un coltello che teneva nella mano sinistra, di cui non sapeva indicare lunghezza od altre caratteristiche. Descriveva il soggetto in questione come di poco più basso di lui, di corporatura analoga, con Jeans chiari, una giacca nera marca "Napapijri" di cui aveva notato il logo, una cuffia bianca recante una striscia rossa nel mezzo e i capelli - che si intravedevano al di sotto - di colore castano: non era in grado di fornire una descrizione migliore proprio a causa dell'aggressione in atto, che lo aveva indotto a prestare attenzione a non essere ferito, anche se l'uomo lo aveva attinto di striscio alla mano destra. Peraltro, l'illuminazione era piuttosto bassa, perché di acceso vi era soltanto una abat-jour nella camera della vittima. Nel ritrarsi all'indietro, il prevenuto faceva prima cadere uno stendibiancheria sul corridoio e poi giungeva di nuovo in cucina, cadendo tra il tavolo e il frigorifero a causa dell'incalzare di suo antagonista, che egli descriveva come un venirgli addosso "freneticamente": riusciva ad afferrare una sedia, spingendola contro l'altro uomo, e questi - dopo un breve attimo di esitazione - era fuggito, pronunciando in perfetto italiano le parole "è nero, trovato negro,



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

*trovato colpevole, andiamo". RUDI proseguiva il racconto spiegando che, nel sentire sulla breccia antistante la casa i passi dell'uomo che si allontanava, aveva udito il rumore del cammino di più persone, ricevendone la netta sensazione che oltre a quel soggetto vi fosse qualcun altro: sportosi dalla finestra della camera che dava verso la via (vale a dire dalla stanza della ROMANELLI), aveva cercato di vedere qualcuno sul cortile o in strada, ma senza esito.*

(omissis)

*Il 25 marzo 2008 il GUEDE rendeva un nuovo interrogatorio al Pubblico Ministero.*

(omissis)

*Ribadite negli stessi termini le circostanze in cui aveva conosciuto AMANDA presso il pub del DIYA, RUDI si riportava ancora una volta con la memoria alla serata trascorsa presso l'abitazione di quei giovani, quando li aveva incontrati (insieme alla KNOX) dopo la festa di compleanno di OWEN: a suo dire, si trattava del 12 o 14 ottobre. Confermava che, una volta salita AMANDA a casa sua, e prima che tornasse, tutti quanti avevano detto che era una bella ragazza, avanzando fantasie più o meno goliardiche, quindi - ridiscesa l'americana - era girata una "canna", che la stessa KNOX aveva preso a fumare in un modo che gli era parso esagerato. Dopo un po', era scesa anche la KERCHER, e il GUEDE sottolineava di nuovo che quello era stato il giorno in cui si erano presentati, aggiungendo però di averla già vista in qualche locale: essendosi seduta dinanzi a lui avevano parlato abbastanza a lungo tra loro, mentre AMANDA scambiava battute con gli altri ragazzi, senza tuttavia che qualcuno di costoro si dimostrasse - né con lei, né con l'inglese - in maggiore confidenza o addirittura legato da un qualche rapporto. A differenza della KNOX, MEREDITH aveva fumato facendo soltanto un 'tiro", ed era stata proprio lei a dire per prima che intendeva andarsene a dormire, venendo seguita subito da AMANDA.*

(omissis)

*Precisato che MEREDITH non gli aveva dato il numero di cellulare ed egli non aveva avvertito l'esigenza di chiederglielo, sia perché tanto la incontrava nei posti consueti, sia perché non disponeva più di un telefono da quando gli era stato sequestrato il 27 ottobre a Milano, il GUEDE sosteneva di essere ritornato in Via della Pergola attorno all'ora ipotizzata per l'incontro, notando anche una macchina tipo utilitaria appena fuori dal cancello della casa e un marocchino, una specie di vagabondo trasandato, poco distante.*



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

*Aveva bussato, dopo aver trovato il cancello aperto, e non aveva avuto risposta; nel tornare sui suoi passi verso la strada, aveva notato sopraggiungere la KERCHER, mentre la macchina appena ricordata non c'era già più. Nel colloquiare per pochi istanti con la ragazza fuori della casa, RUDI ricordava di aver sentito qualcuno che conversava nella parte esterna del parcheggio soprastante: escludeva invece di aver visto in Piazza Grimana autobus in partenza per le discoteche o barboni che stazionavano su qualche panchina: MEREDITH, nel vederlo, gli aveva chiesto cosa facesse, cd egli aveva risposto di essere passato, preoccupandosi di precisate che non stava aspettando da molto. In ogni caso, la ragazza non si era affatto spaventata trovandoselo dinanzi, e l'aveva invitato ad entrare; il prevenuto confermava che la KERCHER aveva detto ad alta voce di essere tornata, nonché, il particolare di aver bevuto acqua e succo di frutta dal frigo, dopo di che era accaduto che MEREDITH si era accorta del presunto furto del denaro. Più o meno, potevano essere le 21.20. Ne erano derivate le accuse e le invettive ai danni di AMANDA di cui aveva già fatto parola, e fra l'altro le aveva sentito dire che non ne poteva più dei ragazzi che la IKNOX portava a casa e del suo modo di fare: vedendone la forte arrabbiatura, RUDI aveva compreso che i soldi mancanti all'inglese non dovevano essere pochi. L'aveva conseguentemente calmata, facendole qualche complimento sul fatto che era una bella ragazza, e arrabbiandosi le sarebbero venute le rughe: a quel punto, si erano messi a parlare, ancora un po' delle difficoltà che MEREDITH aveva con l'americana (della quale diceva che non teneva neppure pulito il bagno), quindi di cose personali e più intime. Il GUEDE le aveva detto di non avere una madre, però nella vita aveva avuto la fortuna di incontrarne altre, e la KERCHER aveva colto lo spunto per parlare della sua, raccontandogli che era ammalata (per quanto l'imputato aveva potuto comprendere, di un cancro ai reni) e che aveva paura di perderla. Quindi la ragazza, alla domanda se fosse fidanzata, aveva parlato di "qualcuno di speciale" in Inghilterra, ed egli ne aveva ricavato la conclusione che in Italia non avesse legami. In quel contesto, c'era stato l'approccio, del tutto naturale: RUDI l'aveva baciata sulle labbra, poi si erano vicendevolmente accarezzati anche sui genitali, e dopo un pò' erano venute fuori le remore di MEREDITH per la mancanza di un profilattico, sicché si erano fermati e ritirati su i pantaloni. Il tutto si era svolto nel soggiorno, con i due giovani seduti su sedie vicine. Sentendosi disturbato di stomaco, il GUEDE era andato in bagno, chiedendo alla ragazza il permesso di farlo e sentendosi indicare quello più vicino;*



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

*non appena entrato, con MEREDITH che si stava avviando verso la propria camera ma era ancora in quella specie di salotto, qualcuno aveva suonato il campanello. RUDI aveva udito la KERCHER chiedere chi fosse, dopo di che - senza avere udito la risposta di chi stava suonando - l'aveva sentita pronunciare in inglese e in tono alterato le parole "we need to talk" o qualcosa del genere, vale a dire "dobbiamo parlare". La risposta, stavolta, veniva recepita dall'imputato (che avevi ancora la porta del bagno aperta), perché la persona nel frattempo entrata in casa, con una voce femminile che egli reputava di riconoscere in quella di AMANDA KNOX, aveva replicato, sempre in inglese, "what's happening?", cioè "cosa succede?" o "qual è il problema?".*

*Il GUEDE aveva ritenuto di non preoccuparsi, e che non fossero affari suoi: così, si era messo ad ascoltare la musica dell'I-pod, mentre faceva i suoi bisogni. Come già riferito ii(1 primo interrogatorio, aveva sentito durante la terza canzone un grido più forte del volume negli auricolari, ed aveva allora cercato di andare a vedere cosa stesse accadendo, con una fretta tale da non curare di rivestirsi bene, né di scaricare il waler. RUDI precisava nel prosieguo del verbale che, ancora con le cuffie in testa, aveva continuato a sentire un vociferare tra donne, sempre ritenendo trattarsi di MEREDITH e AMANDA, ma non in termini da fargli pensare che ci fosse qualcosa di grave in atto. Uscito dai bagno, il giovane si era stupito di trovare la luce spenta in cucina, Visto che poco prima era accesa, quindi si era diretto verso il corridoio che dava verso la camera di MEREDITH, e ripeteva la narrazione sull'individuo che aveva visto di spalle sulla soglia, e che si era girato di scatto con un coltello nella mano sinistra, non appena il GUEEDE era arrivato vicino a lui ed aveva scorto il corpo della ragazza ferita sul pavimento. Rispetto al precedente interrogatorio, aggiungeva che quell'uomo aveva gli zigomi accentuati e una specie di doppio mento: non portava occhiali, e poteva avere all'incirca la sua stessa età. RUDI, che pure sosteneva di avere udito la voce della KNOX, non aveva veduto AMANDA in casa, trovandosi dinanzi solo il soggetto con il coltello, che lo aveva costretto a indietreggiare fino a cadere per terra quando era tornato nel soggiorno, tanto da aver preso una sedia per tirargliela contro e cercare di allontanarlo da sé: correggeva la prima, un pò frettolosa e inverosimile, indicazione relativa al tempo di quella specie di colluttazione, definendo "fulminea" un'aggressione che a dicembre aveva ritenuto fosse durata cinque minuti o più.*

(omissis)



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

*Incalzato dagli inquirenti sulla descrizione dell'uomo con il coltello, soprattutto in ordine all'eventuale possibilità che si trattasse di RAFFAELE SOLLECITO, il GUEDE precisava di essere stato un po' condizionato per aver visto immagini e fotografie, e di avere perciò riscontrato qualcosa (evidentemente in punto di valutazione di somiglianza, se non addirittura di ricognizione piena) di quel soggetto ignoto in persone che gli era capitato di vedere, senza riferirsi espressamente al SOLLECITO: riteneva preferibile provare a fare un identikit, proprio a causa di quelle suggestioni, su cui insisteva anche dinanzi a domande più dirette. In ogni caso, quanto all'accento del giovane in questione, escludeva decisamente che fosse perugino o del Nord Italia. (omissis) “*

La sentenza del GUP del Tribunale di Perugia, di cui sono stati riportati stralci significativi in relazione alle dichiarazioni rese da Rudi Hermann Guede alla polizia giudiziaria ed ai magistrati inquirenti - sentenza acquisita agli atti di questo giudizio unitamente alla sentenza nr 7 del 22 gennaio 2009 della Corte di Assise di appello di Perugia che confermava la condanna del Guede per l'omicidio di Meredith Kercher, e della sentenza nr 7195 emessa in data 16 dicembre 2010 dalla Prima Sezione della Corte di Cassazione che, respingendo il ricorso dell'imputato, conferiva autorità di giudicato alla pronuncia emessa dal GUP del Tribunale di Perugia in punto di affermazione di responsabilità penale ed alla sentenza di appello in punto di pena irrogata – consente di poter affermare come Rudi Hermann Guede si sia sempre collocato sulla scena del delitto; abbia affermato fino dall'interrogatorio di garanzia reso in Italia al momento della estradizione dalla Germania che gli autori dell'omicidio di Meredith Kercher erano un uomo ed una donna; ed infine, con specifico riferimento all'interrogatorio reso il 25 marzo 2008 al Pubblico Ministero, Rudi Hermann Guede collocava esplicitamente Amanda Marie Knox sulla scena del delitto, identificandola sostanzialmente come coautrice dell'omicidio.

In relazione alla posizione processuale di Raffaele Sollecito le dichiarazioni rese in istruttoria da Rudi Hermann Guede erano sicuramente più “ sfumate “ (*“ Incalzato dagli inquirenti sulla descrizione dell'uomo con il coltello, soprattutto in ordine all'eventuale possibilità che si trattasse di RAFFAELE SOLLECITO, il GUEDE precisava di essere stato un po' condizionato per aver visto immagini e fotografie, e di avere perciò riscontrato qualcosa (evidentemente in punto di valutazione di somiglianza, se non addirittura di ricognizione piena) di quel soggetto ignoto in persone che gli era capitato di vedere, senza*



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

*riferirsi espressamente al SOLLECITO: riteneva preferibile provare a fare un identikit, proprio a causa di quelle suggestioni, su cui insisteva anche dinanzi a domande più dirette. In ogni caso, quanto all'accento del giovane in questione, escludeva decisamente che fosse perugino o del Nord Italia.), anche se non lo escludeva esplicitamente dalla scena del delitto.*

Può quindi affermarsi che, allorquando Rudi Hermann Guede dichiarava alla udienza del 27 giugno 2011, sollecitato dalle domande di uno dei difensori di Amanda Marie Knox, di aver già in precedenza affermato la “ stessa verità “ – ovvero sia di aver collocato sulla scena del delitto gli imputati attribuendogli l’omicidio – non mentiva, quantomeno in relazione esplicitamente ad Amanda Marie Knox.

Un’ultima notazione deve essere svolta in relazione alle dichiarazioni rese in dibattimento da Rudi Hermann Guede.

Il teste dichiarava di aver scritto la lettera ai sui legali che attribuiva l’omicidio a Raffaele Sollecito e ad Amanda Knox come ritorsione alle dichiarazioni rese da Mario Giuseppe Alessi, che lo coinvolgevano direttamente nell’omicidio di Meredith Kercher, omicidio che Rudi Hermann Guede non ha mai confessato. La correlazione tra le accuse ricevute da Mario Giuseppe Alessi e l’accusa rivolta verso Amanda Marie Knox e Raffaele Sollecito potrebbe sfuggire, a meno di non ritenere fondata la convinzione, espressa da Rudi Hermann Guede in una risposta resa ad uno dei difensori di Amanda Knox, che la condotta dell’Alessi fosse stata “manovrata” dagli imputati; “ burattinai “ che manovravano Mario Giuseppe Alessi. Si tratta ovviamente della convinzione espressa da Rudi Hermann Guede, ma che rientra obiettivamente nel novero delle possibilità che offrono una spiegazione ad una attività di inquinamento della prova pesantemente operata, all’interno di questo processo, da detenuti sicuramente indifferenti all’esito del presente giudizio.

**10 - Valutazioni conclusive.**

All'esito dell'analisi del complesso materiale indiziario questa Corte ritiene di poter svolgere delle considerazioni conclusive.

Il complesso degli indizi che si può ricavare dagli atti, di sicura consistenza per numero e significato, è stato valutato e analizzato da questa Corte singolarmente, con una trattazione articolata che ne ha verificato, per ciascuno di essi, la conferenza con il contesto in cui è



## Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

maturato l'omicidio. Nessuno degli indizi esaminati singolarmente è risultato eccentrico, per natura o per significato, rispetto ai fatti di causa. Risulta pertanto inutile ripercorrerne singolarmente l'esame in questa sede, cosa che costituirebbe un inutile appesantimento della sentenza. Compito di questo paragrafo conclusivo è quello invece di effettuare una valutazione d'insieme del materiale indiziario acquisito e già valutato come conferente, al fine di verificare se, dall'esame unitario, scaturisca un quadro probatorio di sicuro riferimento che porti all'affermazione di penale responsabilità degli imputati dell'omicidio di Meredith Kercher, *al di là di ogni ragionevole dubbio*.

La affermazione di penale responsabilità degli imputati nel reato loro ascritto può conseguire esclusivamente allorquando non sia ragionevolmente attendibile una spiegazione diversa dei fatti emersi dall'istruttoria, se non quella appunto del personale coinvolgimento degli imputati nelle condotte delittuose. Il dubbio sul significato del complesso indiziario che conduca ad un proscioglimento degli imputati deve essere appunto *ragionevole*, e non una mera ipotesi non suffragata da alcun riscontro oggettivo. La verità processuale che emerge quindi dal quadro indiziario deve essere accertata potendosi escludere una ragionevole spiegazione dei fatti di causa di natura diversa dal coinvolgimento degli imputati [ per tutte v. Cass. Pen. Sez. 1, Sentenza n. 17921 del 03/03/2010 “ *La regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio impone di pronunciare condanna a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura" ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana. (La Corte ha altresì chiesto che il procedimento logico deve condurre alla conclusione caratterizzata da un alto grado di credibilità razionale, quindi alla "certezza processuale" che, esclusa l'interferenza di decorsi alternativi, la condotta sia attribuibile all'agente come fatto proprio); ed ancora, in senso conforme, Cass. Pen. Sez. 2, Sentenza n. 7035 del 09/11/2012 “ *La previsione normativa della regola di giudizio dell' "al di là di ogni ragionevole dubbio", che trova fondamento nel principio costituzionale della presunzione di innocenza, non ha introdotto un diverso e più restrittivo criterio di valutazione della prova ma ha codificato il principio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di condanna deve fondarsi sulla certezza processuale della responsabilità dell'imputato. “]**



## Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Ritiene questa Corte che una spiegazione alternativa ai fatti di causa, per come sono stati accertati processualmente, non sia ipotizzabile, e che il complesso indiziario, se valutato criticamente, porti inevitabilmente ad una affermazione di penale responsabilità di entrambi gli imputati nel reato loro ascritto.

Deve pertanto procedersi alla ricostruzione degli accadimenti della sera del 1° Novembre 2007 utilizzando esclusivamente ciò che risulta processualmente accertato, e ciò sia per quanto attiene al materiale istruttorio di natura dichiarativa, sia per quanto attiene alle risultanze delle indagini tecniche effettuate in corso di processo.

Risulta provato che Meredith Kercher, la quale aveva trascorso il pomeriggio a casa delle sue amiche inglesi visionando album fotografici ed alcuni filmati relativi alla trascorsa festa di Halloween, fece ritorno presso la propria abitazione attorno alle 21.00 della sera. A quell'ora nessuno era presente all'interno della villetta di via della Pergola. La prospettazione difensiva secondo la quale alle 21.00 della sera del 1° novembre 2007 Rudi Hermann Guede era già penetrato all'interno della villetta attraverso la finestra della camera di Filomena Romanelli è già risultata, ad un'analisi dettagliata, priva di fondamento.

La ragazza inglese giunse alla propria abitazione ed entrò utilizzando le chiavi di cui aveva la disponibilità. Laura Mezzetti e Filomena Romanelli erano entrambe lontane dalla villetta (Laura Mezzetti finanche da Perugia ) mentre Amanda Marie Knox si trovava a quell'ora presso l'abitazione di Raffaele Sollecito, presumibilmente ancora intenta assieme a lui nella visione del film scaricato precedentemente dalla rete.

Entrambi gli imputati soltanto dopo le 20.00 della sera del 1° novembre 2007 ebbero la consapevolezza di poter trascorrere la serata assieme. Ed infatti Amanda Marie Knox, la quale era uscita dall'abitazione del Sollecito per recarsi al pub di Patrick Lumumba ove avrebbe dovuto lavorare per l'intera serata, aveva ricevuto l'SMS del Lumumba che le comunicava che quella sera non avrebbe più dovuto lavorare presso il pub. La ragazza era quindi rientrata nell'abitazione di Raffaele Sollecito. Anche quest'ultimo attorno alle 20.30 di quella sera aveva ricevuto la comunicazione che non vi era più la necessità di accompagnare una sua amica, la Popovic, a prelevare presso la stazione dei pullman attorno alla mezzanotte una valigia che le aveva inviato la madre.



## Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Attorno alle 21.00 della sera dell'1 novembre 2007 quindi, senza che fosse stato possibile programmarlo con anticipo, ma in conseguenza di circostanze del tutto casuali, entrambi gli imputati ebbero la possibilità di trascorrere la serata assieme.

L'ultimo dato certo della presenza di entrambi gli imputati nell'abitazione di via Garibaldi numero 130 è costituito dalla interazione umana effettuata sul computer di Raffaele Sollecito attorno alle 21.20 della sera, presumibilmente da quest'ultimo. Successivamente, e fino alle ore 5.30 circa del mattino dopo, allorquando il computer di Raffaele Sollecito situato all'interno dell'appartamento di via Garibaldi numero 130 veniva nuovamente sollecitato da una interazione umana, nessuno dei due imputati ha fornito indicazioni attendibili su dove si trovassero.

Il teste Curatolo li collocava in piazza Grimana, già dalle ore 21.30 \ 22.00 della sera, ove il teste riferiva di averli attenzionati più volte fino attorno alle 23.00\23\30 di quella stessa sera; circostanza questa che la Corte ha ritenuto attendibile per le ragioni già espresse.

E' subito da osservare che piazza Grimana si trova a poche decine di metri dall'ingresso della villetta di via della Pergola; villetta che può essere osservata sporgendosi dalla ringhiera che cinge la piazza, e da cui il Curatolo vide sporgersi più volte Raffaele Sollecito evidentemente interessato da ciò che accadeva nei pressi della villetta.

Un primo dato che può quindi ricavarsi dalle acquisizioni processuali è quello secondo il quale entrambi gli imputati alle ore 21. 30\ 22.00 della sera dell'1 novembre 2007 stazionavano a poche decine di metri dalla villetta ove già era rientrata, attorno alle 21.00, Meredith Kercher.

Amanda Marie Knox era l'unica persona, oltre a Meredith Kercher che si trovava nell'appartamento, ed alle due coinquiline Laura Mezzetti e Filomena Romanelli - le quali tuttavia si trovavano lontane dalla villetta - ad avere la disponibilità delle chiavi di accesso alla abitazione. Non risulta dagli atti di causa che altre persone ne fossero in possesso.

Sappiamo con certezza che la sera del 1° novembre 2007 Rudi Hermann Guede fu presente all'interno della villetta di via della Pergola, e non soltanto perché lo afferma la sentenza di condanna a suo carico passata in giudicato e lui stesso, ma anche sulla base delle indagini e degli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria all'interno della villetta e versati in atti. Così come sappiamo con certezza che Rudi Hermann Guede poté trattenersi all'interno



## Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

della villetta con assoluta tranquillità per un lasso di tempo considerevole, visto che lasciò le sue “tracce” nel bagno grande dell'abitazione.

Sappiamo con certezza, perché questo ci consegna il quadro indiziario, che subito dopo l'omicidio all'interno della villetta di Via della Pergola vi fu la presenza di tre persone, sicuramente due uomini e una donna. Ciò si rileva dall'esito degli accertamenti di carattere genetico e dall'esito dell'esame delle tracce evidenziate con la tecnica del *luminol*. Possiamo affermare inoltre che uno degli uomini che pestò il sangue di Meredith Kercher lasciò una traccia ben visibile del suo piede su un tappetino di cotone di colore azzurro rinvenuto all'interno del bagno piccolo dell'abitazione. Tale orma veniva attribuita dagli inquirenti, con una attribuzione che questa Corte condivide sulla base delle considerazioni già svolte, al piede destro nudo di Raffaele Sollecito. Una delle orme rilevate con la tecnica del *luminol* veniva poi attribuita dalla polizia giudiziaria ad un piede di donna corrispondente, per misura, a quello di Amanda Marie Knox; così come venivano attribuite ad Amanda Marie Knox le tracce miste di DNA rilevate nel bagno piccolo dell'appartamento ( lavandino, bidet e scatola di cotton-fioc ).

Abbiamo in buona sostanza elementi indiziari di sicuro affidamento, plurimi e concordanti, che collocano Rudi Hermann Guede, Amanda Marie Knox e Raffaele Sollecito all'interno dell'abitazione di Via della Pergola la sera dell'omicidio di Meredith Kercher, nelle immediate fasi successive all'omicidio, allorquando i tre lasciavano tracce del loro passaggio per deposizione ematica del sangue della vittima che era fuoriuscito copiosamente dalle ferite.

Dall'esame del testimoniale escusso, e segnatamente delle amiche inglesi della ragazza, emerge con ragionevole affidamento che Meredith Kercher, la sera del 1° novembre 2007, non aveva alcun appuntamento con Rudi Hermann Guede, contrariamente a quanto sostenuto da quest'ultimo. La ragazza, al momento di lasciare l'abitazione delle amiche, con le quali aveva confidenza ed a cui non aveva fatto alcun cenno ad un appuntamento con Rudi Hermann Guede, aveva loro lasciato intendere di essere stanca, poiché nella serata precedente aveva festeggiato, e l'indomani avrebbe dovuto studiare. Si può quindi ritenere che Rudi Hermann Guede sia entrato all'interno dell'abitazione con l'utilizzo di chiavi di accesso che, la sera del 1° novembre 2007, soltanto Amanda Marie Knox e Raffaele Sollecito avevano nella loro disponibilità.



## Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

È opportuno chiarire fino adesso che la circostanza che Raffaele Sollecito non avesse conosciuto precedentemente Rudi Hermann Guede ha scarso significato nella ricostruzione degli eventi, poiché il collegamento fra quest'ultimo e l'imputato è costituito senza dubbio da Amanda Marie Knox, che era la ragazza di Raffaele Sollecito ed aveva conosciuto in più di un'occasione Rudi Hermann Guede.

Ad ogni buon conto, ciò che rileva in causa non è tanto se Rudi Hermann Guede entrò nell'abitazione in compagnia di Amanda Marie Knox e Raffaele Sollecito, ovvero perché la porta gli fu aperta da Meredith Kercher (uniche soluzioni possibili, escludendosi l'ingresso attraverso la finestra della camera di Filomena Romanelli); ciò che conta è che, ad una certa ora, ragionevolmente tra le 21:30 e le 22.00 della sera dell'1 novembre 2007, entrambi gli imputati e Rudi Hermann Guede erano sicuramente presenti all'interno della villetta ove si trovava Meredith Kercher, all'interno della sua camera.

Lo sviluppo degli accadimenti successivi necessita di una premessa.

Il Procuratore Generale ha ipotizzato, nella sua requisitoria, trattando specificamente del movente dell'omicidio, che lo stesso non possa identificarsi in una aggressione di carattere sessuale, ma affondi le sue radici in una situazione di conflittualità fra le ragazze, conflittualità che sarebbe improvvisamente esplosa la sera dell'1 novembre 2007; e specificamente nel fatto che Meredith Kercher avrebbe addebitato ad Amanda Marie Knox di aver fatto entrare nella abitazione Rudi Hermann Guede, il quale aveva effettuato un uso “ inurbano “ del bagno dell'abitazione.

In ordine alla problematica del movente, occorre in primo luogo richiamare l'insegnamento della Corte di legittimità secondo cui la individuazione esatta di un movente nel reato di omicidio perde di rilevanza allorquando la attribuzione di responsabilità all'imputato discenda da un quadro indiziario preciso e concordante ( v. per tutte Cass. Pen. Sez. I° sentenza nr 11807 del 12.2.2009).

In secondo luogo, non sempre il movente di un grave reato di sangue può essere di agevole lettura. Lo è certamente allorquando il reato maturi all'interno di un sodalizio criminoso, ovvero allorquando il delitto sia stato commesso con una evidente finalità (di lucro, ad esempio). Laddove invece, come nel caso di specie, ci si muova nell'ambito della consumazione di un reato del tutto svincolata da un quadro di riferimento criminale, ma che verosimilmente affonda le sue radici in motivazioni di carattere personale ovvero in pulsioni



## Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

di carattere istantaneo, la individuazione di un movente può diventare estremamente complicata.

Le motivazioni che spingono più persone riunite a compiere un atto così grave, qual è quello di togliere la vita ad un altro essere umano, possono non avere carattere di unicità, nel senso che ciascuno dei correi può essere portatore di un coacervo di motivazioni, alcune delle quali affondano per l'appunto le proprie radici in pregressi rapporti personali, mentre altre rispondono a pulsioni istantanee di carattere comune, ovvero anche di semplice adesione al comportamento tenuto dalla persona cui si è affettivamente legati.

La difficoltà di perseguire una effettiva conoscenza delle motivazioni che regolano l'agire umano – nel cui ambito rientra ovviamente anche la consumazione dei reati – impone un approccio all'analisi quanto più oggettivo possibile. Per effettuare pertanto una lettura delle emergenze processuali nell'ottica della individuazione di un preciso movente che abbia spinto gli imputati, unitamente a Rudi Hermann Guede, all'omicidio di Meredith Kercher, non si può prescindere dalla valutazione di una serie di elementi di fatto che, se valutati complessivamente, possono fornire un'indicazione sulle ragioni per le quali l'omicidio fu commesso; senza che, peraltro, la fondatezza o meno di tale motivazione, ricostruita a posteriori, possa inficiare minimamente la concludenza, in punto di responsabilità, derivante in maniera univoca dagli elementi di fatto di carattere indiziario e probatorio che emergono dagli atti della causa e che sono stati lungamente indagati.

E allora un primo dato può essere immediatamente percepito. Fra Amanda Marie Knox e Meredith Kercher non vi era un buon rapporto. Meredith Kercher, la quale conduceva una vita molto regolare fatta di studio, di frequentazione delle sue amiche connazionali, e, in ultimo, anche di un rapporto affettivo intrecciato con uno dei ragazzi che abitavano al piano seminterrato della villetta, non tollerava il modo con il quale Amanda Marie Knox interpretava la convivenza all'interno dello stesso appartamento. In particolare risulta dalle testimonianze che la ragazza inglese non tollerava il fatto che Amanda Marie Knox portasse all'interno dell'abitazione persone estranee, in special modo ragazzi; non tollerava che Amanda Marie Knox utilizzasse gli spazi comuni dell'appartamento senza provvedere alla pulizia, tanto che nell'ultimo periodo, era stato necessario tra le ragazze stabilire una sorta di turnazione nell'effettuazione dei lavori domestici.



## Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

In buona sostanza, ed al di là dello scarso significato che assumono le singole circostanze, qualora svincolate da un più ampio contesto di rapporti, non vi è dubbio che i comportamenti concreti tenuti dall'imputata costituivano motivo perché la stessa non ottenesse le simpatie di Meredith Kercher.

Il fatto che i rapporti fra la ragazza americana e la ragazza inglese non fossero idilliaci è adeguatamente illuminato dal testimoniale delle ragazze inglesi esaminate nel corso del primo grado del giudizio; ed è la stessa Amanda Marie Knox che, nel suo interrogatorio davanti alla Corte d'Assise di Perugia, faceva cenno alla difficoltà del proprio rapporto con la vittima, seppure svalutando la circostanza.

Infine le dichiarazioni rese da Rudi Hermann Guede nel corso degli interrogatori resi in seguito al suo arresto. Riferiva, il Guede, che Meredith Kercher, la sera in cui fu assassinata, aveva scoperto un ammanco di denaro dalla sua camera, e immediatamente aveva attribuito tale sottrazione ad Amanda Marie Knox. Prescindendo dalla circostanza della fondatezza o meno dell'addebito che la vittima muoveva alla ragazza americana, ciò che interessa osservare in questa circostanza riferita dal Guede, è il fatto che, di fronte a un evento di obiettiva gravità, quale la sottrazione di denaro all'interno di un appartamento abitato da più ragazze, ove si vive una situazione di inevitabile promiscuità, la ragazza inglese attribuiva tale condotta immediatamente ad Amanda Marie Knox; circostanza questa compatibile soltanto con una valutazione negativa della personalità dell'imputata da parte della vittima.

Ma il tema del denaro portato all'attenzione della Corte dalle dichiarazioni rese da Rudi Hermann Guede e richiamate nella sentenza di condanna del medesimo, introducono una ulteriore riflessione.

Risulta dalle deposizioni testimoniali escusse nel primo grado di giudizio che nei giorni precedenti al 1° novembre 2007, approssimandosi la scadenza del pagamento della mensilità di locazione, Filomena Romanelli aveva invitato tutte le ragazze a procurarsi la somma di € 300 che costituiva la quota che ciascuna di esse doveva versare per il pagamento del canone di locazione dell'appartamento occupato. Risulta inoltre che la vittima si era procurata la disponibilità del denaro, che evidentemente conservava all'interno della propria camera.

La somma di € 300 che sicuramente era presente all'interno della camera occupata da Meredith Kercher non venne rinvenuta dopo l'omicidio della ragazza, così come le sue carte di credito; tanto che la somma di denaro e le carte di credito costituirono oggetto di



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

contestazione del delitto di furto contestato al capo D) della imputazione. E' di sicuro interesse osservare come, all'indomani della elevata imputazione relativa al furto della somma di denaro e delle carte di credito, di tali beni non vi sia più traccia negli atti del processo, nè nei verbali di causa. Un riferimento, l'unico, che si rinviene negli atti è quello a pagina 417 della sentenza emessa dalla Corte d'Assise di Perugia nel primo grado del giudizio laddove si legge testualmente: *"l'insieme degli elementi esposti e che sono stati singolarmente valutati evidenzia un quadro complessivo e unitario, senza vuoti e incongruenze, e comporta come esito necessario e strettamente consequenziale l'attribuzione dei fatti reato ipotizzati ad entrambi gli imputati dei quali va quindi dichiarata la penale responsabilità, con esclusione degli oggetti di cui al capo D) diversi dai telefoni cellulari, in ordine ai quali non sono emersi elementi a carico degli imputati i quali per la relativa residua imputazione vanno dunque assolti perché il fatto non sussiste."*

Anche Rudi Hermann Guede veniva prosciolto dal reato di furto (nel suo caso dall'intera imputazione) ai sensi dell'articolo 530 comma secondo dal GUP del tribunale di Perugia per non aver commesso il fatto. Deve ritenersi che il Giudicante abbia valutato la circostanza totalmente sfornita di prova, poiché dal corpo dell'intera sentenza non si rinviene alcuna valutazione sul punto.

Ad ogni buon conto e prendendo atto che entrambi gli imputati e Rudi Hermann Guede sono stati tutti prosciolti dal delitto di furto in relazione all'imputazione con riferimento ai trecento euro e le due carte di credito, resta il fatto che né il denaro né le carte di credito sono mai state rinvenute; così come resta il fatto che la sera del 1° novembre 2007 non risulta che altri siano entrati all'interno della villetta di Via della Pergola oltre agli imputati e a Rudi Hermann Guede.

Se, quindi, il proscioglimento degli imputati dal delitto di furto sopra richiamato costituisce elemento indiscutibile siccome coperto dal giudicato, tuttavia la circostanza della sparizione del denaro e delle carte di credito non ha trovato spiegazione negli atti, e potrebbe costituire uno degli elementi che accesero all'interno della villetta la discussione fra gli imputati, Rudi Hermann Guede (che richiama la circostanza espressamente in tutti gli interrogatori, fino da quello di garanzia) e Meredith Kercher; oltre alla circostanza che Rudi Hermann Guede aveva effettivamente utilizzato uno dei bagni dell'abitazione in maniera



## Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

quanto meno disinvolta, così come era solito fare, almeno per quello che si ricava dalla deposizione di ragazzi che abitavano la parte sottostante della villetta.

Ma vi è un altro elemento certo che deve essere valutato nell'ottica della ricostruzione degli accadimenti della sera dell'1 novembre 2007 e nella possibile ricostruzione del movente dell'omicidio.

Sicuramente Meredith Kercher subì una aggressione di tipo sessuale, con penetrazione vaginale delle dita della mano di Rudi Hermann Guede. Questo fatto risulta processualmente accertato attraverso il rinvenimento del DNA del condannato all'interno della vagina della vittima, e, peraltro, ammesso espressamente dallo stesso Rudi Hermann Guede in tutti i suoi interrogatori, seppure collocando la circostanza in una situazione di scambi di affettuosità con la ragazza inglese, secondo il Guede da quest'ultima non soltanto tollerati ma anche incoraggiati.

Vi è quindi un primo elemento di fatto da tenere presente nella ricostruzione del movente dell'omicidio. Fra Amanda Marie Knox e Meredith Kercher non vi era simpatia reciproca, ma anzi la ragazza inglese nutriva molte riserve sul comportamento della coinquilina. La sera in cui avvenne l'omicidio, Amanda Marie Knox fece entrare nell'appartamento Rudi Hermann Guede, che la vittima conosceva, ma con il quale non risulta avesse mai intrattenuto rapporti che non fossero del tutto formali. Rudi Hermann Guede sicuramente tenne un comportamento poco urbano all'interno dell'abitazione, comportamento che certamente era idoneo a infastidire non poco Meredith Kercher, la quale probabilmente si era anche accorta della sparizione del denaro riposto nella sua camera e che costituiva la sua quota per il pagamento dell'affitto dell'abitazione, così come dichiarato da Rudi Hermann Guede ( il fatto che insistentemente il Guede riferisca la circostanza in tutti gli interrogatori, unita al rilievo che vi è prova in causa che effettivamente una cifra di 300 euro era stata accantonata dalla vittima per il pagamento del canone di locazione, rende obiettivamente credibile il racconto dell'ivoriano).

Le due circostanze potrebbero quindi aver costituito effettivamente, così come richiamato dal Procuratore Generale di udienza, un valido motivo per Meredith Kercher, la quale non aveva in simpatia l'imputata, per chiedere a quest'ultima spiegazioni in maniera molto pressante.



## Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

È quindi ragionevole ritenere che ad un certo punto all'interno della villetta si sia accesa una discussione, originata da precisi addebiti che la ragazza inglese riteneva di dover muovere ai presenti. Così come è ragionevole ritenere che la reazione degli imputati e di Rudi Hermann Guede non sia stata accomodante.

Sappiamo dalle dichiarazioni rese dall'imputata che la sera del 1° novembre 2007 Amanda Marie Knox e Raffaele Sollecito fecero uso di sostanze stupefacenti, ed ebbero rapporti sessuali. Amanda Marie Knox colloca la circostanza all'interno dell'appartamento di via Garibaldi numero 130, in un'ora della sera in cui sicuramente entrambi gli imputati erano altrove, e ragionevolmente proprio all'interno della villetta (la presenza all'interno del posacenere dell'abitazione di un mozzicone di sigaretta ove era presente il DNA misto di Amanda Marie Knox e di Raffaele Sollecito, peraltro di una sigaretta manifatta, potrebbe essere elemento significativo in tal senso, ancorché la Dottoressa Patrizia Stefanoni, espressamente richiesta sul punto, dichiarava che non erano state effettuate le analisi chimiche sui reperti, ma soltanto quelle finalizzate alla identificazione del DNA, e pertanto nessun elemento certo può ricavarsi da tale reperto).

Sta di fatto che all'interno della villetta, ad un'ora successiva alle 22.00 della sera, poteva essersi creata una situazione nella quale Amanda Marie Knox e Raffaele Sollecito si erano raccolti in intimità, facendo anche uso di stupefacente, Meredith Kercher era nella sua camera e Rudi Hermann Guede utilizzava della abitazione a proprio piacimento.

Questa situazione di apparente normalità potrebbe essere stata rotta dall'accendersi della discussione tra le due ragazze, che si inserì in un contesto in cui sia per le condizioni psicofisiche degli imputati, sia per il livello di esasperazione cui era giunta la convivenza fra le ragazze, si ebbe una progressione di aggressività, all'interno della quale può collocarsi la condotta di violenza sessuale; condotta di violenza sessuale che corrispose, per quanto attiene al Rudi Hermann Guede, alla soddisfazione di un proprio istinto sessuale maturato in tale contesto, mentre, per quanto attiene ad Amanda Marie Knox e Raffaele Sollecito, in una volontà di prevaricazione e di umiliazione nei confronti della ragazza inglese.

Ritiene la Corte che la ricerca di un movente ragionevole all'omicidio si debba muovere all'interno di questi elementi di fatto che emergono dal processo, non risultando assolutamente credibile, poiché non supportato da alcun elemento oggettivo, che fra i quattro ragazzi fosse iniziata un'attività sessuale di gruppo che poi Meredith Kercher improvvisamente non volle



**Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione**

più portare a conseguenze ulteriori. Questa prospettiva non risulta compatibile neppure con la personalità della ragazza inglese, per come emerge dalle deposizioni testimoniali raccolte in corso di giudizio. L'immagine che ci consegna il testimoniale è quello di una ragazza molto "seria", quasi "puritana", finanche infastidita dal comportamento di Amanda Marie Knox, che riteneva perlomeno disinvoltato nel far accedere alla abitazione ragazzi di cui non aveva una conoscenza approfondita. Immaginare quindi che improvvisamente la sera del 1° novembre 2007 Meredith Kercher si sia determinata ad una esperienza sessuale di gruppo con Amanda Marie Knox, con la quale non era legata da alcun rapporto di particolare amicizia, e che mal sopportava, e con Raffaele Sollecito e Rudi Hermann Guede, persone che conosceva molto superficialmente, è un esercizio interpretativo non supportato da alcun riscontro di causa.

Vi è infine da osservare come la ricerca di un movente non necessariamente offre la garanzia che lo stesso venga trovato con caratteristiche di certezza; e, d'altra parte, una volta escluso, per le ragioni già espresse, che l'omicidio sia stato determinato dalla sorpresa in flagranza di un ladro penetrato nella abitazione previa effrazione della finestra della camera di Filomena Romanelli, nessuna altra allegazione di segno diverso da quella qui proposta è stata portata all'attenzione di questa Corte per fornire una ragionevole motivazione ad un omicidio che è maturato al di fuori di un contesto criminale.

Sta di fatto che ad un certo punto della sera gli eventi precipitarono; la ragazza inglese venne aggredita da Amanda Marie Knox, da Raffaele Sollecito, il quale spalleggiava la propria ragazza, e da Rudi Hermann Guede, e costretta all'interno della propria camera ove avvennero le fasi finali dell'aggressione e dell'accoltellamento.

Ritiene la Corte che gli elementi indiziari precedentemente evidenziati nel paragrafo relativo alla ricostruzione dell'omicidio portino a ritenere che la ragazza venne aggredita contestualmente da tutti e tre gli aggressori, e ciò per una serie di ragioni.

Il DNA di Rudi Hermann Guede rinvenuto sul polsino della manica della felpa indossata da Meredith Kercher la sera dell'omicidio ed all'interno della vagina della vittima, ove egli introdusse le dita di una mano, portano a ritenere che Rudi Hermann Guede, nelle fasi dell'aggressione non impugnasse alcun coltello, ma avesse anzi le mani libere, che utilizzò per compiere l'aggressione sessuale e per contribuire a tenere immobilizzata la ragazza.



## Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Come già evidenziato al momento dell'analisi delle ferite riportate dalla vittima, la circostanza che la stessa sia stata attinta da ferite d'arma da taglio su parti speculari del collo, sia sinistra che destra, portano a ritenere che la ragazza venne colpita da due armi da taglio distinte. Una di esse, ragionevolmente di dimensioni più piccole, provocò la ferita sulla parte destra del collo, quella con il tramite più piccolo.

Ritiene la Corte che una ricostruzione aderente alle emergenze processuali dell'aggressione porti a ritenere che l'arma che produsse la ferita nella parte destra del collo fosse impugnata da Raffaele Sollecito. Risulta infatti che il DNA di Raffaele Sollecito venne rinvenuto sul gancetto di chiusura del reggiseno indossato da Meredith Kercher. Trattasi del DNA di probabile sfaldamento epiteliale, lasciato dall'imputato al momento in cui quest'ultimo tirò il gancetto del reggiseno al fine di scostarlo dalla schiena della ragazza e consentire l'introduzione di una lama che recise la stoffa di chiusura del reggiseno. Si trattò certamente di una lama di piccole dimensioni, compatibile perfettamente con la lesione riscontrata sulla parte destra del collo della vittima, e del genere che l'imputato era solito portare seco.

Quest'ultima circostanza veniva confermata da una pluralità di elementi processuali: la telefonata intercettata registrata alle 15.00 del 5 novembre 2007 nella quale il padre dell'imputato, Francesco Sollecito, raccomandava il figlio di non andare in giro in quei giorni con il coltellino in tasca; dalle deposizioni testimoniali di Mariano De Martino, il quale, esaminato all'udienza del 4 luglio 2009 davanti alla Corte d'Assise di primo grado dichiarava che Raffaele Sollecito era solito portare con sé un coltellino con lama di circa 4 cm; dalla deposizione testimoniale di Corrado De Candia il quale riferiva che Raffaele Sollecito aveva sempre con sé un coltellino con lama di circa 6/7 cm, ma comunque molto affilata.

Ritiene la Corte che l'altra lama, quella che produsse la ferita estesa sulla parte sinistra del collo da cui fuoriuscì la gran parte della sostanza ematica che provocò la morte di Meredith Kercher sia stata impugnata da Amanda Marie Knox. Si tratta del coltello sequestrato all'interno dell'abitazione di Raffaele Sollecito della polizia giudiziaria e contrassegnato come reperto numero 36), in ordine al quale è opportuno svolgere alcune considerazioni.

Il coltello, con lama lunga circa 31 cm, venne sequestrato dalla polizia giudiziaria nell'appartamento di Raffaele Sollecito nel corso della prima perquisizione ivi effettuata.



L'ufficiale di polizia giudiziaria che materialmente lo prelevò dal cassetto ove erano riposte le posate dichiarava nel corso del dibattimento di primo grado che la sua attenzione era stata colpita dal fatto che quel coltello, e non altri presenti nel medesimo cassetto, risultava molto più pulito rispetto alla generalità delle posate, tanto da lasciar immaginare che fosse stato lavato con cura e di recente. Questa circostanza, che potrebbe apparire un dato di percezione personale e irrilevante, portò a conclusioni rilevanti nel processo. Esaminato il coltello dalla polizia scientifica, sulla sua lama, all'interno di una serie di striature quasi impercettibili ad occhio nudo, veniva rinvenuto DNA misto di due contributori: Meredith Kercher e Raffaele Sollecito.

Il dato processuale, fortemente contestato dalle difese, è stato analizzato da questa Corte nella parte relativa alle indagini genetiche e non mette conto tornare sulle medesime argomentazioni. Sicuramente si tratta di una attribuzione che non può costituire prova certa, per le ragioni ivi evidenziate e relative alla mancata ripetizione dell'analisi sul reperto, ma comunque costituisce un forte indizio della circostanza che quell'arma costituisca la seconda arma utilizzata nell'omicidio di Meredith Kercher.

Sul coltello veniva inoltre rinvenuta una diversa traccia contenente DNA utile all'esame, traccia che veniva analizzata dalla Dott.ssa Patrizia Stefanoni, la quale attribuiva la traccia al DNA di Amanda Marie Knox. Questa attribuzione non subiva contestazioni da parte delle difese degli imputati, e può dirsi un dato processuale pacifico.

Inoltre, disposta nel corso del giudizio di rinvio analisi sulla traccia "I" estratta nel corso della esecuzione della perizia svolta su incarico dei Giudici della Corte d'Assise d'appello di Perugia, i Carabinieri del R.I.S. di Roma evidenziavano DNA suscettibile di analisi, e lo attribuivano anch'esso ad Amanda Marie Knox, senza alcuna sostanziale contestazione.

Entrambe le tracce attribuite ad Amanda Marie Knox venivano rinvenute sul manico del coltello nella parte terminale prossima alla lama.

La valutazione del complesso di questi elementi ricavabili dal coltello in sequestro porta questa Corte a ritenere che si tratti di una delle due armi utilizzate nell'omicidio, e che la stessa sia stata impugnata da Amanda Marie Knox, che avrebbe quindi colpito Meredith Kercher sulla parte sinistra del collo, cagionandole così l'unica ferita mortale.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Si è molto discusso nel corso del giudizio sulla idoneità o meno del coltello ad essere identificato come l'arma che produsse la ferita inferta sulla parte sinistra del collo di Meredith Kercher, poiché indagini tecniche di parte hanno sostenuto la incompatibilità dell'arma con la ferita in considerazione delle dimensioni della lama. In effetti il coltello in sequestro potrebbe essere incompatibile con la lesione prodotta, il cui tramite è di circa 8 cm, soltanto nel caso in cui si volesse sostenere che l'arma bianca con la quale venne inferta la lesione sia penetrata per tutta la sua lunghezza nel collo della vittima, arrestandosi al manico. Sarebbe di tutta evidenza, in tal caso, la incompatibilità dell'arma in sequestro, avente una lunghezza della lama di molto superiore agli 8 cm.

Nessuno, peraltro, nel corso dell'istruttoria è riuscito a evidenziare le ragioni per le quali, nello sferrare un fendente con il coltello, si debba necessariamente affondare la lama nelle parti molli del collo fino al manico. Né, inoltre, può essere indicativa di questa modalità operativa la ecchimosi presente lungo uno dei bordi della ferita in interesse, poiché attribuire tale ecchimosi all'urto del manico del coltello con la superficie epiteliale del collo è una affermazione priva di certezza.

I consulenti tecnici i quali hanno sostenuto la incompatibilità dell'arma, hanno affermato che la ferita fu inferta da un coltello che, penetrando per tutta la lunghezza della lama, non poteva avere una lama più lunga di 8 cm. Dopodiché però, mossi dalla necessità di spiegare la particolare conformazione della ferita per tutto il suo tramite e soprattutto la circostanza che i tessuti molli interni risultavano maciullati, i consulenti di parte hanno anche affermato che colui il quale aveva colpito al collo nella regione sinistra la vittima, lo aveva fatto sì con un'arma avente la lama della lunghezza di 8 cm, ma che aveva reiterato il colpo una seconda volta, interessando lo stesso tramite e provocando il “ maciullamento “ dei tessuti molli interni alla ferita.

Questa affermazione non appare alla Corte convincente, per una ragione molto semplice. Chiunque avesse colpito Meredith Kercher nella parte sinistra del collo con una coltellata che fosse penetrata per 8 cm (ovvero per tutta la lunghezza del tramite) avrebbe provocato quella emorragia di sangue talmente copiosa e violenta, come la quantità di sangue fuoriuscita e gli schizzi presenti sul mobilia della camera evidenziano, da occultare completamente la superficie di ingresso della lama; con ciò rendendo praticamente



## Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

impossibile reintrodurre l'arma nello stesso tramite in cui era stata introdotta con il primo colpo.

Si deve affermare, quindi, che chiunque abbia colpito nella parte sinistra del collo Meredith Kercher la colpì una sola volta, provocando una ferita devastante dalla quale fuoriuscì, spinto dalla pressione arteriosa, un fiotto copioso di sangue, così come è rilevabile dagli schizzi del sangue sul mobilio nei pressi del punto in cui la ragazza fu colpita.

Si deve pertanto concludere che l'arma in giudiziale sequestro non è incompatibile con la ferita riportata da Meredith Kercher sulla parte sinistra del collo, ferita sicuramente mortale, e che quindi il rinvenimento sulla lama del coltello del DNA di Meredith Kercher è un dato processuale pienamente compatibile sia con la natura dell'arma, sia con il suo utilizzo.

I Giudici di prime cure, facendosi carico di spiegare la ragione per la quale un coltello da cucina di grosse dimensioni fosse stato trasportato dalla abitazione di Raffaele Sollecito alla villetta in Via della Pergola ipotizzavano che il coltello fosse stato riposto nella borsa capiente che Amanda Marie Knox aveva utilizzato la sera dell'omicidio, e che ivi si trovasse poiché la ragazza lo aveva prelevato dalla abitazione di Raffaele Sollecito e collocato nella borsa per eventualmente utilizzarlo per difesa personale nei suoi spostamenti notturni. La circostanza è stata fortemente criticata dalle difese degli imputati; così come le difese degli imputati hanno osservato che, qualora il coltello in questione fosse stato effettivamente l'arma del delitto, gli imputati se ne sarebbero sicuramente sbarazzati.

Per quanto attiene alla prima questione, ritiene la Corte che la spiegazione fornita dai primi Giudici abbia in sé anche della ragionevolezza; ed in ogni caso non bisogna dimenticare che via Garibaldi nr 130 dista poche centinaia di metri dalla villetta di Via della Pergola e che Amanda Marie Knox aveva di fatto eletto la abitazione del Sollecito come sua seconda abitazione, dividendosi tra la abitazione del fidanzato e la villetta di Via della Pergola. Avendo quindi l'imputata la disponibilità piena delle due abitazioni, le ragioni per le quali un coltello da cucina in dotazione ad una di esse si sia trovato nell'altra in una determinata sera possono essere molteplici, e tutte ragionevoli.

Nel caso di specie, ciò che conta è la disponibilità dell'arma da parte degli imputati, la sua concreta trasportabilità da una abitazione all'altra, la sua compatibilità con l'evento lesivo e la presenza del DNA di Meredith Kercher sulla lama del coltello. Tutti questi elementi di fatto accertati nel giudizio portano quindi a ritenere che il coltello repertato nr 36) costituisca



**Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione**

una delle armi utilizzate per la aggressione; e l'arma con la quale Amanda Marie Knox sferrò il colpo mortale alla gola di Meredith Kercher.

In relazione alla circostanza che gli imputati non si siano sbarazzati del coltello, è da osservare che il coltello risultava precisamente inventariato fra gli arredi dell'appartamento concesso in locazione al Sollecito. Nel caso in cui non fosse stato rinvenuto, in presenza di un omicidio consumato mediante l'utilizzo di una grossa arma da taglio, i sospetti si sarebbero potuti appuntare proprio su Raffaele Sollecito. Si era preferito quindi lavare accuratamente il coltello, con una operazione di pulitura particolarmente meticolosa che soltanto per un caso fortuito (la presenza di striature non immediatamente percepibili alla vista) non eliminò ogni traccia di Meredith Kercher dalla lama del coltello.

La circostanza che sul manico del coltello sia stato rinvenuto esclusivamente DNA riferibile ad Amanda Marie Knox porta a ritenere che l'arma fosse da quest'ultima impugnata; ed anche tale affermazione risulta del tutto compatibile con le altre emergenze processuali relative alle modalità della aggressione. Si è già detto infatti che Rudi Hermann Guede al momento dell'aggressione aveva le mani libere, una delle quali fu utilizzata per compiere la violenza sessuale, e l'altra, serrando il polso della vittima, per immobilizzarla. Così come è ragionevole ritenere che Raffaele Sollecito, nel momento in cui recideva la stoffa del reggiseno che aveva scostato dalla schiena della vittima tirando a sé il gancetto di chiusura, avesse entrambe le mani impegnate nel gesto descritto.

Sulla base quindi degli elementi ricavabili da una razionale ricostruzione degli accadimenti, è possibile ricostruire anche il ruolo degli imputati nella aggressione e dell'omicidio di Meredith Kercher.

L'aggressione della ragazza inglese fu simultanea e posta in essere da tutti e tre i correi, i quali collaborarono tutti per il fine che si erano proposti: immobilizzare Meredith Kercher ed usarle violenza. La ragazza rimase sicuramente immobilizzata e non fu in grado di opporre alcuna resistenza valida proprio perché sovrastata da più aggressori, e contemporaneamente colpita con le lame di due coltelli. Sicuramente il colpo che la raggiunse sulla parte destra del collo, di un modesto tramite e sicuramente non idoneo a cagionare la morte, fu comunque un colpo che produsse un forte dolore e sicuramente cagionò quell'urlo straziante della vittima che fu percepito da Capezzali Nara e da Dramis Maria Ilaria, le quali lo riferirono nell'esame

A



**Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione**

dibattimentale; urlo di cui parla anche Amanda Marie Knox nel memoriale sequestrato e prodotto in giudizio.

È certo che il secondo colpo, che raggiunse la vittima sulla parte sinistra del collo, fu inferto dopo che la ragazza aveva urlato, e per impedire che ripettesse l'urlo; infatti, dopo il colpo di coltello che affondò nella gola della vittima per otto centimetri, l'emorragia generata avrebbe impedito alla povera Meredith di urlare. Si trattò di un colpo di coltello che per la violenza utilizzata, nonché per le dimensioni della lama, e per la natura molle dei tessuti della sede attinta, risultò mortale.

Per quanto attiene alle modalità con cui l'aggressione fu consumata, questa Corte ritiene di condividere le risultanze delle indagini svolte dalla Unità per l'Analisi del Crimine Violento della Polizia di Stato che ha depositato in giudizio una dettagliata relazione tecnica che, prendendo in esame le risultanze dei sopralluoghi e degli accertamenti irripetibili condotti dalla polizia scientifica e dalla polizia giudiziaria all'interno della villetta di Via della Pergola, è pervenuta a conclusioni sulla ricostruzione della dinamica dell'omicidio che questa Corte ritiene attendibili. Il personale di polizia così si esprimeva: “ ( omissis ) *Sull'anta destra dell'armadio guardaroba bianco ad ante scorrevoli si riscontra, ad un'altezza di circa 50 cm dal pavimento, una notevole concentrazione di tracce di sostanza ematica. E' ragionevole supporre che, al momento dell'aggressione, la vittima si trovasse inginocchiata, o in una posizione simile, di fronte allo stesso armadio. La donna si sarebbe poi trascinata.. (o sarebbe stata trascinata dall'aggressore o dagli aggressori) sul pavimento, fino alla spalla interna sinistra dello stesso mobile, per essere rinvenuta successivamente cadavere in quello stesso luogo (tale considerazione viene desunta dalla presenza delle evidenti striature insanguinate). Tale ipotesi ricostruttiva trova conferma, altresì, da un punto di vista tecnico scientifico, dai risultati della relazione tecnica relativa al B.P.A. (Blood Pattern Analysis), effettuata dal D.T.P. Fisico Dr. Francesco Camana, a seguito del sopralluogo del 18 dicembre 2007.(omissis) Sulla mano sinistra della vittima è possibile notare numerose macchie di sangue ed, in particolare, un imbrattamento più copioso sull'estremità del dito indice della stessa mano. La circostanza descritta induce a ritenere che la mano della vittima si trovasse in prossimità della ferita al momento in cui il colpo è stato inferto ovvero, sia stata portata nella posizione ipotizzata, qualche istante dopo. Tale considerazione può far ritenere che il soggetto che costringeva la vittima all'immobilità, subito dopo il colpo, inferto*



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

*verosimilmente da un'altra persona, abbia abbandonato la presa e la donna sia riuscita, contestualmente, ad avvicinare la mano sinistra sul punto della ferita. E' significativo osservare che la mano destra della donna non risulta interessata dalla stessa tipologia di imbrattamento. Non può escludersi, pertanto, che il braccio destro della vittima sia rimasto oggetto di presa da parte dell'aggressore che, COSÌ facendo, avrebbe trattenuto il corpo della donna fino al momento della caduta in terra.(omissis) L'osservazione, in sequenza, delle immagini della felpa di colore azzurro, della maglietta di colore bianco indossata dalla vittima, della tipologia di imbrattamento della zona mammaria della vittima, nonché del reggiseno, consentono di sviluppare ulteriori importanti valutazioni. In primo luogo occorre soffermare l'attenzione sulle caratteristiche dell'imbrattamento della citata felpa. Quest'ultima, infatti, appare essere maggiormente intrisa nella parte destra, ossia in corrispondenza di una delle lesività inferte alla vittima dell'aggressione. Tale aspetto costituisce un riscontro circa la possibilità che l'indumento in questione fosse indossato al momento del fatto delittuoso. Ulteriori osservazioni inducono a ritenere che l'indumento fosse arrotolato verso il collo e che la chiusura lampo fosse aperta. Deve, altresì, presumersi che la felpa citata sia stata in un secondo momento sfilata dal corpo della vittima che la portava ancora indosso.(omissis ) Gli evidenti spruzzi di sangue rilevabili sulla parte centrale del seno consentono di sviluppare la seguente argomentazione. Nel momento in cui è stato inflitto il colpo, il seno era coperto dal solo reggiseno mentre la felpa e la maglietta di colore bianco erano arrotolati verso le spalle.(omissis) Il reggiseno della vittima è stato rinvenuto vicino ai piedi del cadavere, entrambe le spalline e la fascia di chiusura appaiono all'osservazione tagliate di netto. Sulle coppe del reggiseno e sui seni della vittima sono presenti numerose tracce di sangue. Il reggiseno, pertanto, era sicuramente indossato dalla vittima prima che l'azione violenta posta in essere dall'aggressore ne provocasse lo spostamento consentendo, in tal modo, agli spruzzi di sangue di imbrattare quella parte del corpo.(omissis) Dall'esame delle fotografie acquisite in sede autopsica è emersa, su entrambi i gomiti e sull'avambraccio destro del cadavere, la presenza di lividi da trattenuta riconducibili all'azione di una o più persone che in una o in più fasi della dinamica dell'evento interagivano in modo violento con le braccia della vittima. Tali lesività, infatti, sono in genere dovute alla rottura dei capillari sottocutanei a seguito di forti pressioni esercitate sulla zona interessata.(omissis)” ( pagine 4\14 della relazione tecnica depositata in atti ).*



Resta in ultimo da affrontare il profilo dell'eventuale differenziazione nel contributo offerto dai correi nella consumazione del reato e se tale differenziazione, qualora accertata, abbia un rilievo nella attribuzione delle responsabilità penali nella causazione dell'evento.

Ritiene la Corte che, in assenza di qualsivoglia collaborazione processuale da parte degli autori dell'omicidio, l'accertamento delle responsabilità penali dei singoli nella causazione del reato in concorso debba avvenire attraverso l'esame delle risultanze istruttorie e dei dati che oggettivamente è possibile ricavare dagli atti.

L'analisi delle emergenze istruttorie porta ad evidenziare come tutti e tre gli aggressori concorsero con condotte causalmente efficienti e senza alcuna interruzione del nesso causale alla produzione dell'evento morte di Meredith Kercher. Non vi è spazio alcuno, allo stato degli atti, per una qualsivoglia differenziazione delle responsabilità penali che, altrimenti, si fonderebbe su petizioni di principio processualmente indimostrate. L'omicidio, aggravato dalla violenza sessuale secondo lo schema del reato complesso poté realizzarsi non soltanto perché Amanda Marie Knox sferrò il colpo che cagionò la emorragia cui conseguì la morte per soffocamento della vittima, ma anche quale conseguenza diretta dell'azione simultanea di Rudi Hermann Guede e di Raffaele Sollecito che sovrastarono Meredith Kercher bloccandola ed impedendole qualsivoglia reazione di difesa; così prestando una collaborazione causalmente efficiente nella causazione dell'evento.

Vi è infine da svolgere un'ultima osservazione. La volontà omicida degli aggressori risulta palese dalle armi utilizzate per compiere la aggressione, e segnatamente dal coltello reperto nr 36), arma sicuramente micidiale e che può essere apprezzata come tale da chiunque; risulta palese dalla sede attinta dal colpo mortale di coltello, il collo, parte del corpo vitale, così come può essere percepito da chiunque, e soprattutto da due giovani dotati di cultura certamente superiore alla media. Risulta peraltro indefettibile, solo che si rifletta sulla circostanza che Meredith Kercher conosceva i suoi aggressori; una volta che si era fatta la scelta di aggredire la ragazza, di colpirla al collo con un coltello di modeste dimensioni a fini di coartazione, ma comunque producendo una ferita sicuramente dolorosa, ed una volta che si era portata la aggressione alla sfera sessuale, di fronte alla resistenza della ragazza lasciarla in vita avrebbe costituito per gli aggressori la certezza della punizione. Ad un certo punto della aggressione si era andati troppo oltre. Meredith Kercher doveva essere messa in condizioni di non denunciare la aggressione subita.



Concludendo questo lungo *excursus*, ritiene la Corte che la responsabilità penale di entrambi gli imputati nei delitti rubricati ai capi A), B) e D), limitatamente ai telefoni cellulari appartenenti a Meredith Kercher e sottratti dalla abitazione di Via della Pergola dopo la consumazione dell'omicidio della ragazza inglese, sia acclarata e suffragata da un compendio di indizi plurimi, di significato univoco e convergenti, tanto da costituire valenza di prova piena al di là di ogni ragionevole dubbio.

Così come, per le ragioni più volte espresse nel corpo della presente sentenza, deve ritenersi sussistente la aggravante, riferibile al delitto di calunnia, accertato con autorità di giudicato a carico di Amanda Marie Knox. Ed infatti, una volta giunti alla conclusione che Amanda Marie Knox e Raffaele Sollecito sono stati correi nell'omicidio di Meredith Kercher, il delitto di calunnia commesso dalla sola imputata Knox trova una sua logica collocazione proprio nella finalità di allontanare i sospetti dell'omicidio dalla propria persona e da quella di Raffaele Sollecito; in buona sostanza quindi nella finalità di ottenere la impunità dal più grave reato di omicidio.

#### 11 – Il trattamento sanzionatorio

La sentenza di primo grado riconosceva ad entrambi gli imputati le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto all'aggravante di cui all'art. 575, primo comma n. 5 c.p. contestata al capo A), che nel dispositivo veniva indicata come "*residua aggravante*", dopo aver escluso le aggravanti di cui all'art. 577 e 61 nn. 1 e 5, sempre contestate con riferimento al delitto di omicidio sub A), e relative all'aver agito per motivi abietti e futili ed all'essersi approfittati delle condizioni di minorata difesa della vittima.

Nulla veniva detto, quando si prendeva in considerazione il reato di calunnia ascritto alla sola imputata Amanda Marie Knox, circa le due aggravanti contestate al riguardo: quella di cui al secondo comma dell'art. 368 c.p. (l'aver incolpato qualcuno di un reato per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore, nel massimo, a dieci anni o – come nel caso di specie – una pena più grave) e quella di cui all'art. 61 n. 2 c.p. (nesso teleologico: l'aver commesso il reato "*al fine di ottenere l'impunità per tutti e in particolare per Guede Rudi Hermann, perché egli era di colore come il Lumumba*").



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Dette aggravanti della calunnia non venivano espressamente escluse, così come invece si faceva per quelle relative al reato di omicidio, ma nessuna motivazione risultava presente al riguardo quando si esaminava brevemente alle pagg. 417- 419 l'imputazione di cui all'art. 368 c.p.(così come, d'altronde, veniva fatto allorquando si prendeva in considerazione il reato di simulazione, che pure è anch'esso aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 2 c.p.).

Quello che deve rimarcarsi comunque, per le finalità di interesse della presente sentenza di rinvio, è che il bilanciamento in equivalenza delle attenuanti generiche veniva effettuato dal Giudice di prime cure in maniera espressa con esclusivo riguardo alla “*residua aggravante*” di cui all'art. 576, comma 1 n. 5 c.p..

La pena di conseguenza veniva così determinata:

Raffaele Sollecito: pena base per il reato di omicidio anni 24 di reclusione, aumentata di anni 1 a titolo di continuazione (continuazione composta, come si legge nel dettaglio svolto solo con riguardo alla posizione Knox, da mesi 6 di recl. per la simulazione di cui al capo E), da mesi 3 di recl. per il porto del coltello di cui al capo B) e da mesi 3 di recl. per il furto dei cellulari di cui al capo D). Quindi la pena finale veniva fissata in complessivi 25 anni di reclusione.

Amanda Marie Knox: veniva operato il medesimo calcolo, ed alla pena di anni 25 veniva aggiunto, in ragione della ritenuta continuazione, un anno di reclusione per il reato di calunnia di cui al capo F). Quindi la pena finale veniva fissata in 26 anni di reclusione.

Avverso la sentenza della Corte di Assise di Perugia proponevano appello gli imputati, che svolgevano motivi gradati fino a dolersi del mancato giudizio di prevalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti ritenute, ed anche il Pubblico Ministero che, con il primo motivo, lamentava l' “*errata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 c.p.*” e con il secondo motivo l' “*errata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p.*”.

Fissati i termini della irrogazione della pena così come emergono dalla sentenza di primo grado, si impone la valutazione dei motivi di gravame avanzati dalle difese degli imputati e dal Pubblico Ministero in relazione alla concessione delle attenuanti generiche, per quanto attiene al Pubblico Ministero, ed al richiesto giudizio di prevalenza sulle ritenute aggravanti, per quanto attiene alla impugnazione delle difese, essendo risultate prive di



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

fondamento, per le ragioni espresse in motivazione, le doglianze avanzate sul merito della condanna di entrambi gli imputati in relazione alle imputazioni loro ascritte.

Ritiene la Corte che entrambe le doglianze non abbiano fondamento e debbano essere respinte.

In punto di concedibilità delle attenuanti generiche, la complessiva valutazione della Corte di Assise di primo grado in ordine alle condizioni personali di entrambi gli imputati con riferimento al periodo precedente al delitto deve trovare conferma. La Corte perugina così si esprimeva : “ ( omissis ) *Ciò premesso va osservato innanzitutto che entrambi gl'imputati risultano privi di qualsiasi precedente penale, privi di qualunque pendenza (circa la non applicabilità del limite alla concessione delle generiche di cui all'art. 1 L.24.7.2008 n. 125 ai reati commessi in epoca anteriore, cfr. Cass. 10646/2009). Al di là dell'uso personale di droga, non sono risultati comportamenti disdicevoli dagli stessi posti in essere in danno di altri. Nessun teste ha riferito di azioni violente, ovvero di aggressioni-intimidazioni realizzate dagli attuali imputati a danno di chicchessia. Sono anzi risultate circostanze per le quali sia l'uno che l'altra, oltre ad impegnarsi con diligenza e profitto nello studio al quale come studenti erano tenuti (Raffaele Sollecito era alla vigilia della laurea e Amanda Knox si impegnava con profitto e continuità nelle lezioni che frequentava all'Università) si manifestavano disponibili con gli altri (Raffaele Sollecito per la sera del 1° novembre avrebbe dovuto accompagnare Jovana Popovic alla stazione) e accettavano la fatica di un'attività lavorativa (Amanda Knox andava a lavorare la sera al pub di Diya Lùmumba) che si aggiungeva a quella richiesta dallo studio e dalla frequenza delle lezioni. Circostanze queste che appaiono significative ex art. 133 co. 2 n.2 c.p. Entrambi gl'imputati sono giovanissimi e lo erano ancora di più all'epoca dei fatti. L'inesperienza e l'immatùrità proprie dell'età giovanile erano accentuate dal contesto in cui entrambi si trovavano perchè diverso da quello nel quale erano cresciuti e privo dei punti di riferimento abituali (la famiglia, gli amici, le conoscenze coltivate negli anni, il proprio paese e città di origine) che potevano valere a costituire sostegno, confronto e verifica continui nelle determinazioni della vita quotidiana. Così Amanda Knox, arrivata a Perugia da neanche due mesi, animata soltanto (per quanto gli atti hanno consentito di valutare) da curiosità e dal desiderio di fare le più diverse esperienze, si trovava a*



*vivere privata di quella protezione e riparo costituiti, in particolare, dalla sua famiglia (al riguardo appare quanto mai significativo quanto dichiarato da Amanda in ordine alla sua "grande" famiglia, ai rapporti intensi e continui all'interno esistenti); analogamente Raffaele Sollecito al quale il padre telefonava di continuo, quale segno della necessità che il figlio ancora aveva di una presenza che continuamente l'avesse ascoltato, sostenuto e indirizzato; telefonate però inidonee a costituire quella vicinanza e controllo evidentemente ancora necessari (circostanze significative ex art. 133 co. 2 n. 4 cp). (omissis) “ [ pag. 421\422 della sentenza della Corte di Assise di primo grado ].*

Le considerazioni del primo Giudice, di assoluta corrispondenza alle emergenze di causa, debbono quindi essere condivise e confermate anche in questa sede di rinvio.

Così come la Corte ritiene di condividere la valutazione di equivalenza operata dai Giudici di prime cure tra le concesse circostanze attenuanti generiche e la aggravante contestata, e ritenuta, sub reato di omicidio, come da motivazione di seguito riportata: “ (omissis) *Tali attenuanti generiche si valutano equivalenti e non anche prevalenti rispetto all'aggravante della violenza sessuale. Questa, infatti, ha un elevato rilievo e significato tanto da integrare, ove considerata di per sé sola, un reato autonomo di elevata gravità e, inserita come nella vicenda in oggetto nel delitto di omicidio, comporta la pena dell'ergastolo. In relazione all'incidenza di tale aggravante si valutano le circostanze attenuanti generiche, giustificate sulla base delle considerazioni sopra esposte, in termini di equivalenza e non anche di prevalenza.*(omissis) ” [ pag. 422 della sentenza della Corte di Assise di primo grado ].

La Corte, nel fare propria anche questa seconda valutazione operata dai Giudici di primo grado, ritiene di integrarla con la valutazione del tutto negativa della condotta tenuta dagli imputati *post delictum*, allorquando con una sostanziale adesione di entrambi, veniva operata una massiccia attività di intralcio delle indagini e di inquinamento probatorio, che si manifestava nel tentativo, solo parzialmente riuscito, di cancellazione delle tracce del reato commesso, e finanche con la costruzione, a fini di depistaggio, di una realtà simulata; attività di inquinamento probatorio che raggiungeva l'apice nella consumazione da parte di Amanda Marie Knox di un gravissimo delitto di calunnia in danno di Patrick Lumumba.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

La sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Perugia, nell'affermare la responsabilità di Amanda Marie Knox per il reato di calunnia di cui al capo F – e prosciogliendo gli imputati da tutti gli altri reati loro ascritti per non aver commesso il fatto - escludeva l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p., e riconosceva le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 368 c.p., condannando l'imputata alla pena di anni 3 di reclusione, così motivando sul punto del trattamento sanzionatorio: *“(omissis) tenuti presenti i criteri di cui all'art. 133 c.p. e, riconosciute, per le considerazioni già spiegate dalla Corte di Assise di primo grado (mancanza di precedenti penali, giovane età, impegno nella vita scolastica, ecc...), le attenuanti generiche, equivalenti all'aggravante di cui all'art. 368, secondo comma, c.p., in considerazione della particolare gravità del delitto oggetto di calunnia, è equo determinare la pena per il delitto di calunnia in anni tre di reclusione”* .

Avverso la pronuncia della Corte di Assise di Appello di Perugia ricorreva per Cassazione il Procuratore Generale di Perugia, il quale, svolti i motivi relativi all'impugnazione delle pronunce assolutorie, nel decimo motivo, relativo al delitto di calunnia, lamentava il mancato riconoscimento dell'aggravante del nesso teleologico.

Ricorreva in Cassazione anche la difesa di Amanda Marie Knox lamentando, con riguardo all'affermazione di responsabilità per la calunnia, la carenza dell'elemento materiale e di quello psicologico del reato di cui all'art. 368 c.p. (primo motivo); la violazione, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riguardo agli artt. 54 e 51 c.p. (secondo e terzo motivo), nonché la mancata giustificazione nella motivazione della scelta relativa alla pena, che si lamentava essere stata inflitta in misura decisamente superiore al minimo, e con rilevante aggravamento di quella di un anno comminata in primo grado (quarto motivo). La richiesta rivolta alla Cassazione era, dunque, quella di annullamento del capo F). Con motivi aggiunti, la difesa della Knox sosteneva inoltre che, avendo il Procuratore Generale concluso esplicitamente per la cassazione di tutta la sentenza impugnata, e quindi anche del capo relativo alla condanna per calunnia, dovesse intendersi tale impugnazione come adesione in via formale alla istanza di proscioglimento proposta al riguardo dalla difesa dell'imputata.

La Corte di Cassazione rigettava il ricorso avanzato dalla imputata Amanda Marie Knox anche in punto di trattamento sanzionatorio che indicava *“(omissis) come adeguatamente rapportato alla gravità dei fatti con motivazione logicamente sostenuta sul punto”*.



## Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Rispondendo, per affermarne l'infondatezza, al motivo aggiunto della difesa Knox, con il rilievo che il Procuratore Generale aveva investito la Corte, nel decimo punto del suo ricorso, con richiesta di annullamento nel capo di condanna per il delitto di calunnia solo in punto di aggravante, la Cassazione riteneva fondata la doglianza del P.G., e mandava al Giudice del rinvio per riformulare, secondo parametri di maggiore plausibilità e con maggiore aderenza ai flussi informativi, la valutazione in punto di correlazione da istituire tra il fatto di calunnia e il più grave reato di omicidio e quindi *“sulla sussistenza o meno del nesso teleologico inizialmente contestato e ritenuto”*.

Nel dispositivo la Corte di Cassazione *“annulla la sentenza impugnata limitatamente ai reati cui ai capi A (in esso assorbito il capo C), B, D, E ed all'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. contestata in relazione al capo F) e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'Assise d'Appello di Firenze. Rigetta il ricorso di Knox Amanda Marie che condanna al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Lumumba Diya....”*

Questo il quadro di riferimento in cui questa Corte deve inquadrare il trattamento sanzionatorio conseguente alla pronuncia di affermazione della responsabilità penale degli imputati in tutti i reati loro ascritti.

La reiezione della impugnazione avanzata dal Pubblico Ministero avverso la sentenza di primo grado, sul profilo della concessione delle circostanze attenuanti, unitamente alla reiezione della impugnazione avanzata dalle difese degli imputati Amanda Marie Knox e Raffaele Sollecito in punto di valutazione di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche con la ritenuta aggravante di cui all'art. all'art. 575, primo comma n. 5 c.p., impone il mantenimento del trattamento sanzionatorio già irrogato agli imputati con la sentenza di primo grado in relazione a tutti i reati di cui gli stessi sono stati ritenuti responsabili in concorso tra loro; e che deve fissarsi in 25 anni di reclusione per ciascuno degli imputati.

Residua la valutazione dell'autonomo reato di calunnia contestato esclusivamente ad Amanda Marie Knox, in relazione al quale risulta indispensabile formulare alcune osservazioni in ordine al limite del giudicato sostanziale conseguente alla pronuncia della Prima Sezione penale della Corte di Cassazione che disponeva il rinvio a questa Corte territoriale.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Si deve ritenere che si sia sicuramente formato il giudicato sull'affermazione di responsabilità della Knox in ordine al reato di calunnia, aggravata dalla previsione di cui al secondo comma dell'art.368 c.p.; così come si deve ritenere che si sia formato giudicato sostanziale sulla concessione da parte della Corte di Assise di appello di Perugia delle attenuanti generiche all'imputata.

Dal rigetto del ricorso della difesa Knox che, oltre a motivi attinenti la sussistenza del reato, conteneva anche un motivo relativo al *quantum* di pena applicata dalla Corte d'Assise d'appello di Perugia, preso in considerazione dalla Cassazione per ritenerlo infondato, deriva che, con riferimento al delitto di cui all'art. 368, comma 2, c.p. (e, quindi, mono-aggravato), si è formato il giudicato, con la conseguenza che sarebbe stato inibito al giudice del rinvio, qualora avesse ritenuto, all'esito del giudizio, non sussistente l'ulteriore aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p., scendere al di sotto della pena di anni 3 di reclusione, già espressamente valutata dalla Suprema Corte come adeguatamente rapportata alla gravità dei fatti.

Questo non può significare, però, che detta pena per il reato di calunnia sia da ritenere imm modificabile, qualora venga affermata la sussistenza dell'ulteriore aggravante del nesso teleologico con il reato di omicidio.

Si tratta di un'aggravante che connota il fatto di calunnia come particolarmente grave perché realizzato dalla Knox in un'ottica esclusiva di depistaggio, per ottenere l'impunità per sé e per i due complici, gravando dell'accusa di omicidio un soggetto che sapeva essere del tutto estraneo ai fatti e, dunque, innocente. Si è di fronte, quindi, a una maggiore intensità del dolo di calunnia, e ad una maggiore pericolosità di chi ha commesso il reato in funzione strumentale, per garantire a se stessa e agli altri autori dell'omicidio di andare esenti da responsabilità.

Appare pertanto di tutta evidenza come, alla luce di questa ulteriore aggravante, alla condotta di reato debba riconoscersi uno spessore, in punto di gravità, sicuramente diverso e superiore a quello preso in considerazione dai giudici della Corte d'Assise d'Appello di Perugia, che hanno operato le valutazioni sulla pena, essendo giunti all'obbligata conclusione – dato che avevano pronunciato l'assoluzione dal reato di omicidio – che si trattava di reato grave per la enormità dell'accusa rivolta all'innocente Lumumba, ma sganciato da ogni collegamento finalistico rispetto al delitto di omicidio.



## Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Opinare diversamente e, quindi, ritenere che il trattamento sanzionatorio stabilito dal primo Giudice d'appello sia immodificabile, vorrebbe dire accettare l'incongrua conclusione che l'annullamento con rinvio disposto dalla Cassazione possa produrre solo l'effetto, per il giudice del rinvio, di dichiarare la sussistenza dell'ulteriore aggravante del reato di calunnia, senza pervenire, nonostante la valenza dell'aggravante stessa, ad alcuna riconsiderazione in ordine alla relativa incidenza sulla pena; quindi, senza un effetto sostanziale sulla nuova pronuncia del Giudice del rinvio.

Escluso che ciò possa ammettersi, sulla base dei principi di razionalità e di economia dei mezzi che debbono informare il processo penale, deve prendersi atto di come, nella situazione in esame, una effettiva rivalutazione in termini di gravità possa apparire inibita dall'avvenuto riconoscimento da parte della Corte d'Assise d'Appello di Perugia delle circostanze attenuanti generiche e dal formulato giudizio di bilanciamento in regime di equivalenza.

Come già evidenziato, deve ritenersi che la pronuncia della Corte di Cassazione non abbia inciso sull'avvenuto riconoscimento delle circostanze ex art. 62 bis c.p., posto oltretutto che nel suo appello il Procuratore Generale devolveva, quanto al reato di calunnia, solo la questione del mancato riconoscimento dell'aggravante del nesso teleologico.

Dunque, se in ordine al riconoscimento delle attenuanti generiche con riferimento al delitto di calunnia mono-aggravata effettuato dalla Corte di Assise di appello di Perugia ogni valutazione deve ritenersi inibita dal giudicato sostanziale formatosi, diversamente occorre argomentare in punto di valutazione ex art. 69 c.p. della rilevanza delle concesse attenuanti.

La possibilità di diversamente bilanciare, per il reato di calunnia, le attenuanti generiche, una volta riconosciuta l'esistenza dell'ulteriore aggravante in precedenza esclusa dal giudizio di comparazione, non può essere esclusa; ma, anzi, deriva direttamente dall'apprezzamento di maggiore gravità del reato ritenuto pluriaggravato, giudizio questo espressamente demandato a questa Corte dalla Corte di Cassazione.

Con la conseguenza che, una volta affermato che la calunnia aggravata ex art. 368, comma 2, c.p. è anche aggravata ex art. 61 n. 2 c.p., ritiene la Corte che le attenuanti generiche siano, per questo reato, sub-valenti rispetto all'anzidetto corredo di aggravanti.

Di talché, la pena da irrogare ad Amanda Marie Knox per il delitto di calunnia pluriaggravato deve essere individuata in quella di anni 3 e mesi 6 di reclusione ( pena base



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

di anni 2 e mesi 6 di reclusione, aumentata per l'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 368 c.p. alla pena di anni 3 di reclusione, ed ulteriormente aumentata per l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p. alla anzidetta misura finale).

In buona sostanza, lo sviluppo processuale venutosi a determinare in conseguenza dell'annullamento della pronuncia parzialmente assolutoria emessa dalla Corte di Assise di appello di Perugia - la quale aveva operato una rideterminazione della pena inflitta per il delitto di calunnia ad Amanda Marie Knox - ed in conseguenza delle statuizioni che sul punto venivano adottate dalla Corte di Cassazione in sede di rinvio, ha determinato un trattamento sanzionatorio autonomo del delitto di calunnia, oramai svincolato dalla continuazione, ritenuta, ma non motivata, dai Giudici di prime cure.

In conclusione, la Corte, decidendo in sede di rinvio a seguito della sentenza della Corte di Cassazione emessa in data 25.3.2013 nr 422, sull'appello proposto da Amanda Marie Knox, Raffaele Sollecito e dal Pubblico Ministero avverso la sentenza emessa in data 4/5.12.2009 dalla Corte di Assise di Perugia, ritenuta la infondatezza delle impugnazioni avanzate dagli imputati e ritenuta la sussistenza della aggravante di cui all'art. 61 nr 2 c.p. relativamente al delitto di cui all'art. 368, comma secondo c.p., e valutate le attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p. concesse in relazione a quest'ultimo delitto *minus* valenti rispetto alle contestate aggravanti, ridetermina la pena inflitta ad Amanda Marie Knox complessivamente in anni 28 e mesi sei di reclusione.

La sentenza impugnata deve essere confermata nelle restanti statuizioni.

Gli imputati debbono essere condannati al pagamento delle spese del presente grado di giudizio ed a quelle di difesa delle parti civili costituite, per il presente grado e per quello di legittimità, che la Corte ritiene equo liquidare come segue, avuto riguardo alla durata del processo ed all'impegno professionale profuso dai difensori delle parti:

Per la parte civile Patrick Diya Lumumba nella somma complessiva di € 12.650,00, oltre accessori come per legge;

Per la parte civile Aldalia Tattanelli nella somma complessiva di € 4.500,00, oltre accessori come per legge;

Per le parti civili Lyle Kercher e Stephanie Arline Kercher nella somma complessiva di € 11.000,00 per ciascuna, oltre accessori come per legge;



**Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione**

Per le parti civili John Leslie Kercher, Arline Carole Lara Kercher e John Ashley Kercher nella somma complessiva di € 15.000,00, oltre accessori come per legge.

Valutata la complessità del procedimento reputa congruo la Corte fissare il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione della sentenza.

P.Q.M

Visto l'art. 627 c.p.p. la Corte, decidendo in sede di rinvio a seguito della sentenza della Corte di Cassazione emessa in data 25.3.2013 nr 422, sull'appello proposto da Amanda Marie Knox, Raffaele Sollecito e dal Pubblico Ministero avverso la sentenza emessa in data 4/5.12.2009 dalla Corte di Assise di Perugia, e ritenuta la sussistenza della aggravante di cui all'art. 61 nr 2 c.p. relativamente al delitto di cui all'art. 368, comma secondo c.p., ridetermina la pena inflitta ad Amanda Marie Knox complessivamente in anni 28 e mesi sei di reclusione.

Conferma nel resto l'impugnata sentenza.

Condanna gli imputati al pagamento delle spese del presente grado di giudizio ed a quelle di difesa delle parti civili costituite, per il presente grado e per quello di legittimità, che liquida come segue:

Per la parte civile Patrick Diya Lumumba nella somma complessiva di € 12.650,00, oltre accessori come per legge;

Per la parte civile Aldalia Tattanelli nella somma complessiva di € 4.500,00, oltre accessori come per legge;

Per le parti civili Lyle Kercher e Stephanie Arline Kercher nella somma complessiva di € 11.000,00 per ciascuna, oltre accessori come per legge;

Per le parti civili John Leslie Kercher, Arline Carole Lara Kercher e John Ashley Kercher nella somma complessiva di € 15.000,00, oltre accessori come per legge.

Visto l'art. 544, comma 3, c.p.p. indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Il Presidente estensore